CAMERA DEI DEPUTATI

415. **MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	7
Giustizia (II)	»	43
Affari esteri e comunitari (III)	»	47
Difesa (IV)	»	48
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	53
Finanze (VI)	»	112
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	124
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	136
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	145
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	162
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	164
Affari sociali (XII)	»	170
Agricoltura (XIII)	»	173
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	177
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	187

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ . . . . . *Pag.* 189

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» . . . . . » 190

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 . . . . . » 192

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 195

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 3 dicembre 2024. – Presidenza della presidente Catia POLIDORI.

La seduta comincia alle 13.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
C. 2150 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Silvio LAI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 2150 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli per un totale di 31 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 27 articoli per un totale di 81 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due finalità: 1) prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili nonché in materia di PNRR; 2) adottare disposizioni in materia di investimenti, pensionistica, di grandi eventi, di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di retribuzioni della dirigenza scolastica, di enti territoriali, nonché in materia fiscale; con specifico riferimento ad entrambe le finalità, che appaiono di ampia e variegata portata, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra finalità, anch'essa di ampia e generica portata, la "materia finanziaria", come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari" e "perché la 'materia finanziaria' risulta concettualmente 'anodìna', dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria"; in proposito, appare rilevante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che "la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo stru-

mento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge", argomentazione che potrebbe essere applicabile anche alla quinta delle finalità sopra indicate, nella parte in cui il provvedimento risulta volto a introdurre disposizioni in materia di finanza pubblica; potrebbe pertanto essere oggetto di approfondimento se le medesime considerazioni non valgano anche per la entrambe le altre finalità sopra richiamate; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra indicate dell'articolo 9-*ter* (in tema di abolizione di sanzioni sulla presentazione delle certificazioni risorse straordinarie Covid-19 per il 2022);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 81 commi, 5 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 3 decreti ministeriali e 2 provvedimenti di altra natura; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2-*bis*, introdotto in sede referente, è volto ad autorizzare l'utilizzo, entro il 2025, delle risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021 e ancora residualmente presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa; al fine di tracciare con maggiore precisione l'ambito di intervento della norma per quanto concerne la precisa quantificazione delle risorse residue presenti nei bilanci dei servizi sanitari regionali, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita specificando i singoli interventi normativi che hanno disposto l'erogazione delle risorse in esame;

l'articolo 7, al comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 6-*bis*, alinea, nel disciplinare le condizioni di accesso al regime di ravvedimento previsto nell'articolo in esame, fa riferimento ai "compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi" (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), disposizione che, come è noto, concerne la determinazione del reddito di lavoro autonomo; considerato che tale articolo risulta essere oggetto di modifica da parte dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, dello schema di decreto legislativo n. 218, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere di competenza e rilevato che la disposizione, per come riformulata dal legislatore delegato, non fa più riferimento ai "compensi", bensì alla "differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività", ai fini di una maggiore chiarezza, la formulazione di tale rinvio potrebbe essere approfondita impiegando la medesima terminologia adoperata dal legislatore delegato; peraltro, il medesimo capoverso, nel disciplinare le condizioni di accesso al regime di ravvedimento previsto nell'articolo in esame, si rivolge, alla lettera *a)*, ai soggetti che hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19 e "introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, [...] e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"; ai fini di una migliore chiarezza e precisione del testo, la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita individuando in modo puntuale gli specifici decreti attuativi cui la norma fa riferimento;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

nel decreto-legge è confluito il contenuto del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, in materia di concordato preventivo che, conseguentemente, l'articolo 1, comma

2, del disegno di legge di conversione abroga facendone salvi gli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda altresì che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare" e che la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018 afferma, in un *obiter dictum*, che il fenomeno della confluenza arreca "pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intellegibilità dell'ordinamento";

gli articoli 7 e 8 del decreto-legge modificano con novelle puntuali rispettivamente gli articoli 2-*quater* e 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, la cui legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143, è entrata in vigore appena dodici giorni prima del decreto-legge n. 155 del 2024; in tal modo, risultano integrate e modificate con decreto-legge disposizioni appena entrate in vigore all'esito della conversione di precedenti decreti-legge; in proposito, in armonia rispetto alla raccomandazione espressa dal Comitato per la legislazione del Senato nella seduta del 5 novembre 2024 sul presente decreto, si fa presente che il susseguirsi in tempi estremamente ravvicinati di interventi normativi sul medesimo oggetto, oltre a essere indice di una insufficiente qualità della legislazione, rischia di generare un impatto negativo sulla conoscibilità della legge da parte dei cittadini e di coloro che devono applicarla, costretti a inseguire ripetute modifiche alle disposizioni vigenti, adottate in archi temporali sempre più ristretti;

l'articolo 10 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli precedenti e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria; in particolare, il comma 1, lettera *h)*, prevede, quanto a 3 milioni per l'anno 2024, una corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006); poiché, tuttavia, il menzionato comma 601 fa riferimento sia al "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato", sia al "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", la disposizione potrebbe essere approfondita precisando quale dei fondi sia oggetto della riduzione;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 novembre 2024;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2-*bis* e dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 6-*bis*, alinea e lettera *a)*;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 10, comma 1, lettera *h)*;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura Parlamento e Governo di avviare una riflessione su come evitare,

per il futuro, la "confluenza" di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari. ».

Bruno TABACCI richiama la particolare importanza della raccomandazione espressa nella proposta di parere testé illustrata dal relatore, ritenendo fondamentale garantire un corretto e ordinato esame parlamentare dei provvedimenti d'urgenza, anche al fine di evitare potenziali conflitti di attribuzione da parte di singoli parlamentari a difesa delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 7

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 37

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo (Parere alle Commissioni VII e XI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 13

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 38

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 16

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 39

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* .. 17

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 40

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. C. 1917 cost. Governo, C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone *(Seguito dell'esame e conclusione)* 19

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. C. 2034 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 35

ALLEGATO 5 (Proposte emendative e subemendative presentate) 41

ALLEGATO 6 (Proposta emendativa approvata) 42

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. C. 1296, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 36

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 10.

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante « Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali » (C. 2150 Governo), approvato dal Senato in data 28 novembre 2024. Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per eventuali approfondimenti, rileva che il decreto-legge in esame si compone – anche in ragione degli articoli introdotti nel corso dell'esame al Senato – di 27 articoli, suddivisi in 4 capi, recanti rispettivamente: interventi economici in materia di investimenti e lavoro (articoli da 1 a 6-*sexies*); disposizioni fiscali (articoli da 7 a 8); disposizioni in materia di Enti territoriali (articoli da 9 a 9-*quater*); disposizioni finanziarie e finali (articoli da 10 a 11).

Preliminarmente fa presente che nel corso dell'esame presso il Senato è confluito nel decreto-legge – negli articoli 1-*bis*, 7-*bis* e 7-*ter* – il contenuto del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 155 del 2024 dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 167 del 2024, prevedendo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 167 del 2024.

Con riguardo ai contenuti, evidenzia che l'articolo 1 – con cui si apre il Capo I, recante « Interventi economici in materia di investimenti e lavoro » –, ai commi da 1 a 5 e 6, prevede rifinanziamenti che rivestono carattere di urgenza ad autorizzazioni di spesa vigenti relative, rispettivamente, alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma RFI, al servizio civile universale e al rifinanziamento del fondo unico per gli investimenti Anas. Per altro verso, il comma 5-*bis* – inserito nel corso dell'esame in sede referente – incrementa di 70 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse a disposizione del Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo. Il comma 5-*ter* – introdotto nel corso dell'esame presso il Senato – incrementa invece il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (TPL), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024. Il comma 6 reca le disposizioni finanziarie relative agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5-*ter*. Il comma 6-*bis* – anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato – stabilisce un incremento pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo relativo al cosiddetto « Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto ». Un ulteriore incremento di risorse è stabilito dal comma 6-*ter* – inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato – che prevede un aumento di 1,5 milioni di euro per il 2024 delle risorse finalizzate a finanziare il cosiddetto « buono veicoli sicuri ». Il comma 6-*quater* reca la copertura finanziaria di quest'ultimo onere. Il comma 6-*quinquies* incrementa di un importo pari a 1,5 milioni di euro, per l'anno 2024, il Fondo, denominato « Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni », di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2023. Il comma 6-*sexies* – introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato – reca alcune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 121 del 2021 con particolare riguardo alla nuova società Autostrade dello Stato S.p.A., costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a aprile 2024, al fine di rafforzarne la dotazione patrimoniale. Il comma 6-*septies* reca la copertura del relativo onere, pari a 343 milioni di euro per il 2024. Il comma 6-*octies* – introdotto nel corso dell'esame presso il Senato – è volto ad attribuire risorse fi-

nanziarie pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza del granchio blu al fine di indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni a causa della diffusione e della proliferazione di tale specie.

L'articolo 1-*bis*, al comma 1, prevede che le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 21, comma 9 del decreto-legge n. 145 del 2023, possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per la gestione di una serie di emergenze. Il comma 2 specifica che l'oggetto della copertura assicurativa prevista dalle polizze – stipulate obbligatoriamente dalle imprese con sede legale oppure con stabile organizzazione in Italia – per i danni causati da alcune categorie di eventi è riferito ai beni iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall'imprenditore che li impiega.

L'articolo 2 dispone il rifinanziamento dell'APE sociale, incrementando l'autorizzazione di spesa relativa all'indennità APE sociale di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 per l'anno 2026, 50 per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Dispone, inoltre, che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie.

L'articolo 2-*bis* è volto ad autorizzare l'utilizzo, tassativamente entro il 2025, delle risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021 e ancora residualmente presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Conseguentemente, a tal fine, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi, anche per gli anni 2024 e 2025, delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai regimi tariffari straordinari, introdotti per le finalità dei Piani Operativi regionali dirette al recupero delle liste d'attesa.

L'articolo 3, ai commi da 1 a 4, stanzia un totale di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere costi connessi alla realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, o per la partecipazione ad essi. In particolare, gli stanziamenti riguardano i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; il Comitato Italiano Paralimpico per la partecipazione alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024; Roma Capitale per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina. Il comma 4-*bis* – inserito in sede referente – dispone invece uno stanziamento di 4 milioni per l'anno 2025 al fine di sostenere le attività connesse all'evento *Special Olimpics Winter Games*, che si svolgerà a Torino nel 2025.

L'articolo 4 incrementa di 100 milioni nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 4-*bis* autorizza invece la spesa di 20 milioni di euro per il 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare.

L'articolo 5, comma 1, incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. La finalità è quella di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'a.s. 2024/2025. Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, pari a 3 milioni di euro per il 2024, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame.

L'articolo 6 interviene, ai commi 1 e 2, con disposizioni in materia di programmazione dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, ai fini del raggiungimento

della *milestone* M1C1-72-*bis* del PNRR, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Le disposizioni dei commi da 3 a 7 definiscono le procedure attraverso cui il Ministero dell'economia concede le anticipazioni di liquidità di cassa richieste dalle Amministrazioni, affinché esse possano erogare tali anticipazioni ai soggetti attuatori degli interventi. Il comma 7-*bis*, introdotto in sede referente, prevede che i componenti del Comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici rimangano in carica fino all'emanazione del decreto ministeriale che stabilisce la composizione del predetto Consiglio superiore. Il comma 7-*ter*, anch'esso introdotto in sede referente, reca modifiche di coordinamento alle norme concernenti la struttura di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale medesimo. Il comma 7-*quater*, introdotto presso il Senato, sostituisce il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 19 del 2024 – che disciplina il potere, in capo al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi del Ministro per lo sport, di riprogrammare talune risorse del PNRR – estendendo la possibilità di finanziamento ai progetti volti alla realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale. Ai sensi del comma 8, dall'attuazione delle procedure recate dall'articolo 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6-*bis*, comma 1, prevede la possibilità di demandare anche alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.), l'esecuzione degli interventi sugli impianti sportivi realizzati per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali « Torino 2006 ». Il comma 2 reca disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici « Torino 2006 », relative all'Agenzia per lo svolgimento dei suddetti Giochi e alla gestione e al mandato del commissario liquidatore. Il comma 3 stabilisce che, al termine della predetta gestione commissariale, le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine della stessa e assegnate alla citata Agenzia, ed ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonché le funzioni e le competenze assegnate per legge alla Fondazione 20 marzo 2006 e al commissario liquidatore sono trasferiti alla regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forze alla struttura commissariale confluisce nella Società di committenza regione Piemonte S.p.A. Il comma 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

L'articolo 6-*ter*, comma 1, estende le finalità della Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, includendo il supporto alle amministrazioni pubbliche titolari di misure PNRR e ai soggetti attuatori di interventi di valorizzazione del suddetto patrimonio e di efficientamento della spesa pubblica. Le spese di funzionamento della Cabina di regia possono essere utilizzate per una serie di finalità ivi indicate. Inoltre, per supportare l'attività della Cabina di regia è istituito un Consiglio tecnico-scientifico di esperti, senza nuovi oneri, per attività di analisi e studio, anche in materia di PNRR. Il comma 2 specifica che l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6-*quater* autorizza l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di apposito conto corrente di tesoreria in favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA per la gestione delle risorse relative ad interventi del PNRR.

L'articolo 6-*quinquies*, ai commi 1, 2 e 4, individua le competenze dei soggetti attuatori degli interventi e delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR, al fine di sistematizzare gli adempimenti in materia di controllo nell'attuazione del PNRR. Ai sensi del comma 3, gli adempimenti previsti per i soggetti attuatori costituiscono un presupposto necessario per ottenere le anticipazioni di cassa fino al 90 per cento per i pagamenti degli interventi PNRR. La verifica della documentazione da parte delle amministrazioni centrali co-

stituisce, in base al comma 5, il presupposto necessario per l'erogazione del saldo del finanziamento a favore dei soggetti attuatori e per le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea. Il comma 6 conferisce alla Ragioneria generale dello Stato il compito di implementare all'interno del sistema informatico ReGiS modalità semplificate in relazione agli adempimenti previsti dall'articolo in esame. Infine, il comma 7 autorizza il Fondo IGRUE ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea in relazione alle partite contabili aperte dei programmi cofinanziati dai fondi europei. Il Fondo IGRUE provvede successivamente al recupero delle somme erogate nei confronti dell'amministrazione titolare del programma per cui è stata emessa la nota di addebito.

L'articolo 6-*sexies* prevede che i ministeri, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, le province e le città metropolitane che abbiano fatto registrare, al 31 dicembre 2023, un ritardo dei pagamenti delle fatture commerciali – misurato secondo l'indicatore previsto a legislazione vigente – e che abbiano conseguentemente predisposto un piano di interventi per la riduzione del predetto ritardo, adottino iniziative di formazione e riqualificazione professionale. Le suddette amministrazioni sono altresì autorizzate ad assumere personale a tempo determinato per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2026. Per tali finalità il comma 1 pone un limite di spesa complessivo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il comma 2 provvede quindi alla copertura di tale onere. Il comma 3 detta misure per le medesime finalità di riduzione dei tempi di pagamento applicabili ai comuni con popolazione inferiore a 60.000 che abbiano fatto registrare un ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali misurato secondo i parametri ivi indicati.

Passando alle disposizioni del Capo II – recante « Disposizioni fiscali » –, faccio presente che l'articolo 7 – come modificato in sede referente – al comma 1 consente anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, oppure alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024. Lo stesso comma 1 estende anche ad ulteriori categorie di soggetti ivi indicate la possibilità di usufruire del medesimo ravvedimento speciale, escludendo, tuttavia, la possibilità di beneficiare della riduzione del 30 per cento prevista al comma 6-*quater* del citato articolo. Il comma 1 inoltre consente che il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, relativamente a determinate categorie di soggetti, possa essere effettuato dalla società o dall'associazione in luogo dei singoli soci o associati.

L'articolo 7-*bis*, secondo quanto disposto dal comma 1, consente ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa. Il comma 2 prevede che a tali soggetti si applichi il regime di ravvedimento e, quindi, l'imposta vigente nei casi in cui l'adesione al concordato preventivo biennale sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

L'articolo 7-*ter* costituisce la trasposizione, in termini identici, dell'articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti giuridici già verificatisi. Il comma 1 dell'articolo 7-ter modifica la disciplina di una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024, introdotta dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. Il comma 2 provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalle novelle di cui al comma 1 e alla relativa copertura.

L'articolo 7-*quater*, al comma 1, rinvia, per il solo periodo d'imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2025, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri.

L'articolo 7-*quinquies* limita l'operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b-quater*) e della causa di cessazione del concordato prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera *b-ter*) del decreto legislativo n. 13 del 2024, relativamente alle ipotesi ivi indicate.

L'articolo 8, al comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica. Il comma 1-*bis* – introdotto in sede referente – incrementa di 4.690 milioni di euro le risorse a disposizione della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma 1-*ter* – anch'esso introdotto in sede referente – dispone l'erogazione di un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari (PEF) delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria.

Fa poi presente che il Capo III – recante « Disposizioni in materia di Enti territoriali » – si apre con l'articolo 9, che al comma 1 riconosce alla Regione Siciliana un contributo di circa 74,4 milioni di euro, per il solo 2024, a titolo di ristoro delle minori entrate conseguenti la riforma fiscale attuata con il decreto legislativo n. 216 del 2023; l'erogazione del contributo è condizionata alla sottoscrizione di un accordo Stato-Regione. Il comma 2 attribuisce alla provincia autonoma di Trento la somma di circa 5,4 milioni di euro, nell'anno 2024, a titolo di restituzione del maggior gettito della tassa automobilistica riservato allo Stato. Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria rinviando a quanto disposto all'articolo 10 del decreto-legge in esame. Il comma 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame parlamentare, istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di monitorare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome alla luce della nuova *governance* europea.

L'articolo 9-*bis* stabilisce che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti al *Comun General de Fascia* – ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, in Trentino-Alto Adige – e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione Trentino-Alto Adige o dalla provincia di Trento.

L'articolo 9-*ter* abroga le sanzioni applicabili in caso di mancata trasmissione, entro il termine prescritto dalla relativa procedura, di certificazione per la verifica della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da parte degli enti locali che utilizzano le risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse alla suddetta emergenza, nell'anno 2022. Si tratta di risorse vincolate alle finalità per cui sono state assegnate. Non sono oggetto di restituzione le somme già versate dalle amministrazioni inadempienti ovvero a queste trattenute.

L'articolo 9-*quater* modifica la disciplina sulle procedure conseguenti all'eventuale superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti. Si demanda a un decreto ministeriale l'attuazione della novella.

Passando alle disposizioni finanziarie e finali, di cui al Capo IV, evidenzia che l'articolo 10, comma 01, incrementa di circa

4 milioni per l'anno 2024 il limite di spesa – attualmente pari a 25,1 milioni – iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze quale Fondo finalizzato all'erogazione ai partiti politici della quota del « due per mille » dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i contribuenti possono loro destinare (a condizione che i partiti siano iscritti nella seconda sezione del registro dei partiti politici). La copertura finanziaria è assicurata attingendo alle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, non riassegnate ai pertinenti programmi, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I restanti commi dell'articolo 10, come modificato in sede referente, recano la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, commi da 1 a 6, 2, 3, 4, 5, 8, comma 1-*ter*, e 9, che indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 10-*bis*, prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 11 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della I Commissione, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

C. 2119 Governo.

(Parere alle Commissioni VII e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite VII e XI, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante « Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza » (C. 2119 Governo). Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per ulteriori approfondimenti, fa presente che il decreto-legge in esame si compone di 12 articoli, suddivisi in 3 Capi, recanti rispettivamente: disposizioni in materia di lavoro (articoli da 1 a 3); disposizione in materia di sistema universitario (articoli da 4 a 7); disposizioni in materia di istruzione (articoli da 8 a 12).

L'articolo 1, composto da 11 commi, reca misure di contrasto al lavoro sommerso. In particolare, prevede la sostituzione dell'INAIL all'ANPAL – soppressa a far data dal marzo 2024 – nella composizione della cabina di regia che sovrintende alla Rete di lavoro agricolo e del Tavolo per il contrasto al caporalato. Per altro verso, stabilisce che nel bando pubblicato dall'INAIL per l'accesso alle risorse del Fondo istituito per finanziare l'acquisto di macchinari agricoli siano indicati anche i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo. Prevede poi che il datore di lavoro iscritto nella lista di conformità dell'INL possa – e non debba, come prima previsto – non essere soggetto per i 12 mesi successivi a controlli, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla

Procura della Repubblica. L'articolo 1 dispone altresì l'istituzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale, applicabili a due settori economici – di imprese o lavoratori autonomi – dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori. Infine, stabilisce che l'INL assicuri l'accessibilità al Portale nazionale del lavoro sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza.

L'articolo 2 dispone interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda. In particolare, riconosce per il 2024, per massimo dieci settimane, in deroga ai limiti di durata della CIGS e CIGO, un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nella misura pari a quella stabilita per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, prevedendo la sostituzione del comma 6-*bis* del predetto articolo. Nel dettaglio, dispone che, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già previsto a legislazione vigente per la determinazione della quota del Fondo da destinare al finanziamento di misure volte alla risoluzione di situazioni di crisi occupazionale, sia stabilito il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa finalizzata a sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti, già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

L'articolo 4, con cui si apre il Capo II – Disposizioni in materia di sistema universitario –, reca disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR. In particolare, al comma 1, istituisce, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, i quadrimestri quarto e quinto, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali già formate restano in carica fino al 15 aprile 2026. Il comma 2 differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine ultimo entro il quale ciascuna università può procedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel medesimo ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica.

L'articolo 5 reca invece disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale (CUN) – nelle more della riforma dello stesso – prevedendo che quest'ultimo, nella composizione attualmente in carica, continui a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. È conseguentemente prorogato, fino a tale termine, il mandato degli attuali componenti del Consiglio.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di *housing* universitario, tese in primo luogo a far sì che anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possano essere destinati a residenze e alloggi. In secondo luogo, estende l'applicazione del regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie, introdotto per l'attuazione della riforma del PNRR in materia di alloggi universitari, alle procedure per le quali, nell'ambito della citata riforma, il ruolo di stazione appaltante è svolto dalla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell'Agenzia del demanio. Inserisce, inoltre, il Ministero dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario incaricato di assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, della medesima ri-

forma del PNRR, tra i soggetti istituzionali titolati a richiedere il coinvolgimento, in qualità di stazione appaltante, della citata Struttura. Prevede infine che, il Commissario straordinario possa avvalersi della medesima Struttura anche per le attività di supporto tecnico.

L'articolo 7, in chiusura del Capo II, reca disposizioni urgenti in materia di interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico per il completamento dei suddetti interventi nel Campus a Bovisa Milano.

L'articolo 8, che apre il Capo III – Disposizioni in materia di istruzione – prevede misure volte a promuovere l'internazionalizzazione degli ITS *Academy*, anche nell'ambito del « Piano Mattei ». A tale fine, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche presso sedi all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della relativa offerta formativa.

L'articolo 9 precisa che anche i vincitori del concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, sono tenuti, nel primo anno di servizio (ovvero quello attuale: 2024/25) a conseguire l'abilitazione mediante il conseguimento dei CFU previsti per analoghe categorie di docenti. Si chiarisce, altresì, che i medesimi soggetti accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di diritto.

L'articolo 10 dispone l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.

L'articolo 11 prevede un incremento di 4 milioni di euro per il 2024 dell'autorizzazione di spesa per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del disegno di legge.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della I Commissione, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del Capo I sono riconducibili alla materia dell'« ordinamento civile » (articolo 1, commi da 1 a 4 e comma 11, articolo 2), oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Sempre con riferimento alle disposizioni del Capo I, sono investite le materie inerenti la « previdenza sociale » e il « sistema tributario dello Stato », anch'esse oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *o)* ed *e)* della Costituzione. Vi sono altresì profili riconducibili alla competenza concorrente Stato-regioni in materia di « tutela e sicurezza del lavoro », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Le disposizioni del Capo II e del Capo III risultano prevalentemente riconducibili alla materia « norme generali sull'istruzione », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione.

A tale proposito, ricorda che la Corte costituzionale – al fine di distinguere le « norme generali sull'istruzione », di competenza esclusiva dello Stato, dai « principi fondamentali » in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale ». In tal senso, le norme generali si differenziano dai « principi fondamentali », i quali, « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre

norme, più o meno numerose » (sentenza n. 279 del 2005).

Per quanto concerne l'università, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 423 del 2004 ha sottolineato che « si deve ritenere, innanzitutto, che un intervento "autonomo" statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle "istituzioni di alta cultura, università ed accademie", che "hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" (articolo 33, sesto comma, della Costituzione). Detta norma ha, infatti, previsto una "riserva di legge" statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie ». Relativamente ai docenti universitari, la Corte, con sentenza n. 310 del 2013, ha confermato quanto già evidenziato nella sentenza n. 22 del 1996 – precedente la riforma del Titolo V della Costituzione –, ricordando che l'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare. Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, rileva che il Comitato permanente per i pareri esamina, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge C. 630-B, recante « Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica », approvata dalla Camera il 5 marzo 2024 e successivamente approvata, con modificazioni, dal Senato, in data 1° ottobre 2024.

Rileva in proposito che la modifica introdotta al Senato ha un carattere meramente formale.

Ricorda quindi che l'articolo 1 – non modificato dal Senato – reca le finalità e l'oggetto della proposta di legge. La finalità (comma 1) è quella di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore. L'oggetto della proposta è l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica (comma 2).

L'articolo 2, composto di un unico comma – ed interessato dalla correzione di carattere tecnico-formale effettuata al Senato – prevede l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica attraverso la novella dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 92 del 2019 – con l'introduzione della lettera *h-ter)* (indicata come lettera *h-bis)* nel testo approvato dalla Camera) –, che ha istituito nelle scuole l'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

L'articolo 3 della proposta di legge, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che il provvedimento attiene principalmente alla materia « norme generali sull'istruzione », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera n),

della Costituzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.
C. 805 e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, rileva che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla IX Commissione, della proposta di legge C. 805, recante « Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo », cui è abbinata la proposta di legge C. 347.

Fa presente che la proposta di legge in esame, originariamente composta da 5 articoli, nel corso dell'esame in sede referente ha subito modifiche di cui darò di seguito conto, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per ulteriori approfondimenti.

Rileva preliminarmente che la proposta di legge è finalizzata a introdurre disposizioni inerenti alla cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo cosiddetto fiscale, al fine di rendere disponibile la rottamazione di tali veicoli, ritenuti privi di valore economico, onde permetterne il corretto smaltimento, non consentendo tuttavia al privato, debitore dell'erario, di accedere a benefici economici legati alla rottamazione.

Evidenzia che il contesto normativo vigente vieta per la maggior parte dei casi la radiazione di un veicolo per demolizione o per cancellazione laddove il medesimo veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo, cosiddetto « fermo fiscale ». A seguito delle note dell'ACI del 2009, viene lasciata alla discrezionalità dei pubblici registri automobilistici (PRA) locali la valutazione e l'eventuale accoglimento di richieste di radiazione o demolizione di veicoli gravati da fermo. La proposta di legge in esame mira a superare questo ostacolo di natura pratica.

Passando all'illustrazione dei contenuti della proposta di legge in esame, fa presente che l'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2003, concernente l'« Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso ». In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 5 del citato decreto legislativo, concernente la raccolta dei veicoli destinati alla demolizione, inserendo il comma 8-*bis*, che prevede la possibilità di consentire la cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo – disposto ai sensi all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e del regolamento MEF n. 503 del 1998 – dal pubblico registro automobilistico (PRA), o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2022), per permetterne la demolizione. Il nuovo comma 8-*bis* specifica inoltre che rientrano tra questi veicoli anche quelli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione. Infine, dispone che in presenza di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario, o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite, non possa comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblico per l'acquisto di un nuovo veicolo. L'ultimo periodo prevede l'impossibilità a procedere alla cancellazione in caso di radiazione per esportazione, pur in previsione di un'eventuale demolizione.

Sottolinea che nel corso dell'esame in sede referente, all'articolo 5 del predetto decreto legislativo è stato altresì aggiunto il comma 8-*ter*, che pone in capo ai comuni, alle città metropolitane e alle province o

all'ente proprietario della strada l'obbligo di certificare l'inutilizzabilità dei veicoli iscritti al PRA rinvenuti sul suolo pubblico, che non siano stati reclamati dai proprietari o che siano stati acquisiti per occupazione. Di tale decisione deve essere data comunicazione al proprietario risultante dal PRA, che può opporsi entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata opposizione, l'ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e alla cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo. Tuttavia, evidenzia che la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo, in presenza di una serie di motivi, tra i quali quelli concernenti l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 1 apporta delle modificazioni all'articolo 13 – recante « Sanzioni » – del suddetto decreto legislativo (n. 209 del 2003), al fine di incrementare da 3 mila a 10 mila euro la soglia minima dell'ammenda per le violazioni relative alle attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali (di cui all'articolo 6, comma 2 del citato decreto legislativo), nonché di incrementare da mille a 3 mila euro la soglia minima delle sanzioni amministrative relative alla raccolta dei veicoli destinati alla demolizione (di cui all'articolo 5, comma 1 del medesimo decreto legislativo).

L'articolo 2 interviene invece sull'articolo 231 del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, modificando la disciplina relativa ai veicoli fuori uso ivi contenuta al fine di introdurre nel testo le medesime modifiche apportate all'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003.

Rileva poi che l'articolo 3 – precedentemente numerato come 4 – si compone di 4 commi, volti a disciplinare le procedure relative alla dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione. In particolare, il comma 1 inserisce tra i servizi a domanda individuale, di cui al decreto del ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983, quello inerente al rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione. Il comma 2 specifica che il costo complessivo e le tariffe di cui al precedente comma è stabilito dai comuni, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario. Il comma 3, indica che, nei casi in cui i comuni, le città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada certifichino l'inutilizzabilità dei veicoli iscritti al PRA rinvenuti sul suolo pubblico, che non sono stati reclamati dai proprietari o sono stati acquisiti per occupazione, il certificato di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso venga rilasciato dagli organi competenti per la polizia locale o dagli uffici competenti individuati dall'ente proprietario della strada. Il comma 4, da ultimo, dispone che, per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, la dichiarazione di inutilizzabilità del veicolo fuori uso, rilasciata ai sensi del presente articolo, sia allegata alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile.

L'articolo 4 – precedentemente numerato come 5 – reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Passando ai profili di competenza della I Commissione, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge, incidendo sulla facoltà di godimento e disposizione del bene – veicolo fuori uso sottoposto a fermo amministrativo – e quindi sul diritto di proprietà del veicolo, risulta prevalentemente riconducibile alla materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Inter-

viene il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 10.10.

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.
C. 1917 cost. Governo, C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2024.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, come richiesto per le vie brevi, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 4.15.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.16, di cui è cofirmataria, anche ricollegandosi a quanto affermato nella precedente seduta avente a oggetto il provvedimento attualmente in esame, esprime perplessità circa un'Alta corte che funge da giudice al contempo di prima e di seconda istanza. Ritiene che le competenze assegnatele siano di difficile conciliazione con quelle che vengono mantenute in capo ai due Consigli superiori. Pone altresì l'attenzione sull'incompatibilità dei membri dell'Alta corte con altri incarichi, lamentando un'assenza di coordinamento con l'articolo 111, comma 7, della Costituzione, e sottolineando come, peraltro, il rilievo non pervenga dall'opposizione ma dalla documentazione predisposta dagli uffici. Pur concedendo che non si tratterebbe di una disposizione impugnabile, rileva come l'articolo 105, comma 8, della Costituzione, così come disegnato dalla riforma, riserva alla legge ordinaria la complessa disciplina circa le norme di funzionamento dell'Alta corte, per cui, senza il necessario coordinamento con l'articolo 111, comma 7, della Costituzione, il problema dell'impugnabilità si porrebbe non tanto in relazione al provvedimento di revisione costituzionale, quanto per la successiva legge ordinaria di attuazione.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.16, si dice contrario alla previsione di un'Alta corte che, così disegnata, finisce per costituire un giudice speciale, in violazione della previsione espressa dell'articolo 102, comma 2, della Costituzione. Afferma che in effetti una giurisdizione « disciplinare » costituisce pur sempre una « giurisdizione », che nella specie sarebbe composta da veri e propri giudici la cui particolare funzione sarebbe l'applicazione delle sanzioni verso i magistrati, sulla base del codice delle violazioni disciplinari che si rinvengono nell'ambito di decreti legislativi.

Peraltro, sottolinea come il carattere « speciale » di tale giurisdizione sarebbe rafforzato dalla modalità prevista per la sua composizione, ossia, tra le altre, l'estrazione a sorte tramite elenchi predisposti dal Parlamento in seduta comune, in spregio dei criteri di professionalità e di quelli posti a garanzia della rappresentatività delle varie componenti della magistratura: in effetti, l'articolo 101, comma 2, della Costituzione stabilisce che i giudici si distinguono tra loro soltanto per funzioni, di merito e di legittimità. Fa presente che la riforma predispone un assetto tale per cui sono presi in considerazione i soli magistrati che hanno ricoperto incarichi direttivi o semidirettivi, i quali raramente tornano a svolgere un ruolo di merito. È dell'avviso che, così facendo, sarebbe ulteriormente ristretto il novero dei soggetti suscettibili di comporre l'Alta corte, a detrimento della rappresentatività di quest'ultima.

Infine, ritiene che l'orientamento culturale di un collegio giurisdizionale dipenda anche dalla provenienza e dall'età dei giudici che lo compongono e che, pertanto, la previsione dianzi ricordata orienti anche le decisioni, dal momento che la formazione culturale preponderante all'interno dell'Alta corte sarebbe quella propria dei soli

giudici di legittimità. Ricorda che all'esercizio di questa funzione si arriva, spesso, solo dopo aver superato la settima valutazione di professionalità, perciò ci si riferisce a giudici con una certa anzianità. Esprime quindi il timore che la discussione all'interno dell'Alta corte potrà essere meno articolata e che un giudice speciale, già di per sé problematico, esprimerà pure un unico orientamento culturale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.16, 4.17 e 4.18.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Gianassi 4.19, di cui è cofirmataria, chiedendo una maggiore attenzione da parte della maggioranza alla scrittura di una riforma tanto importante della Costituzione. Nello specifico, ritiene che le modalità con cui è composta l'Alta corte siano errate, consistendo in un mero sorteggio e non nella valutazione di competenze, anzianità di servizio, o ancora del fascicolo del magistrato. Richiama altresì l'attenzione della maggioranza sul fatto che, in passato, si diceva che non fosse possibile vigilare sull'attività del singolo magistrato. Tuttavia, la « riforma Cartabia » ha introdotto il fascicolo del magistrato, che permette una valutazione puntuale e specifica della magistratura che peraltro, all'epoca, contestò la riforma. Ritiene del tutto incoerente, pertanto, che, pur in presenza un fascicolo del magistrato, si componga comunque l'Alta corte con funzioni anche disciplinari sulla base di un sorteggio.

Rileva, inoltre, come tale meccanismo di sorteggio non abbatterà le correnti della magistratura, ma le cristallizzerà innanzitutto in due filoni, quello dei giudici e quello dei pubblici ministeri. A questo si aggiungerà il rischio che i meccanismi di potere si trasleranno sui criteri di formazione dell'elenco dal quale si estraggono i nominativi.

Ricorda, infine, che all'Alta corte si trasferisce anche la competenza sui procedimenti disciplinari, esprimendosi in tal modo una maggiore invasività della politica nella funzione giurisdizionale, ma esclusivamente a detrimento della magistratura ordinaria, poiché le magistrature amministrative non vengono toccate dalla riforma. Esprime preoccupazione nei confronti dello smantellamento dei principi della democrazia liberale cui si assiste, facendo notare che tali principi vigono a tutela di tutte le minoranze, cui un giorno l'attuale maggioranza potrebbe appartenere.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.19, 4.20 e 4.21.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento Gianassi 4.22, di cui è cofirmataria, lamenta le maglie piuttosto larghe che la riforma costituzionale lascia alla legge ordinaria di attuazione, anticipando quanto affermerà a proposito dell'articolo 5 della proposta di legge costituzionale, e specificatamente circa l'assenza di chiarezza sull'accesso alle due figure distinte del magistrato giudicante e del pubblico ministero.

Tiene a sottolineare due aspetti: il primo, già affrontato in interventi precedenti, è l'estrazione a sorte; il secondo è l'eterogenesi dei fini che si viene a creare modificando l'articolo 105 della Costituzione. Ricorda che, a questo proposito, la maggioranza ha sempre affermato che la separazione delle carriere mira a riequilibrare i poteri di un pubblico ministero troppo forte rispetto ai giudici. Ora, a fronte di questo intendimento, è perplessa dalla previsione di un Consiglio superiore dei soli pubblici ministeri, che rispetto all'intenzione iniziale appare del tutto incongruente in quanto rafforzerà la categoria, istituendo una figura di « super poliziotto » a capo della polizia giudiziaria. Segnala che ciò è esattamente il contrario di quanto accade nelle democrazie anglosassoni, che si vorrebbero imitare e che il ministro Nordio cita regolarmente.

Ribadisce che rafforzare in questo modo il pubblico ministero rappresenta l'eterogenesi dei fini rispetto agli obiettivi di alcuni colleghi della maggioranza, che in tal

senso hanno presentato alcune delle proposte abbinate al disegno di legge in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.22, 4.23 e 4.24.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 4.35, di cui è cofirmatario, relativamente all'estrazione a sorte prevista al terzo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione, ritiene che, se essa poteva avere un senso sulla base di proposte sostenute da alcuni eminenti costituzionalisti come Michele Ainis, non se ne vede il senso per un'Alta corte, organo nuovo con un compito centrale, ossia la giurisdizione disciplinare.

Afferma che sarebbe stata di gran lunga preferibile una forma di elezione che passasse anche attraverso la conoscenza del *curriculum*, della storia, dell'equilibrio dei singoli magistrati chiamati a tali funzioni. Invita, pertanto, la maggioranza a rivedere il meccanismo di sorteggio, se non in questa fase, che pare chiusa all'ascolto delle opposizioni, perlomeno in quella dedicata al dibattito in Assemblea.

Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento Bonafè 4.25, tiene ad associarsi alle considerazioni svolte dal collega Fornaro. Ribadisce che il suo gruppo politico è favorevole alla separazione delle carriere, ma questa deve essere disciplinata in modo coerente e non tramite un sorteggio in tal modo predisposto. Pertanto, ritiene che sia assolutamente necessaria e imprescindibile una valutazione più compiuta del meccanismo.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 4.25.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 4.26, di cui è cofirmataria, sottolinea la seconda eterogenesi dei fini, dopo quella relativa alla composizione della corte, e si dice convinta che i colleghi della maggioranza l'abbiano egualmente rilevata: a fronte di un'intenzione di separare pubblico ministero e giudice, si trasferisce la giurisdizione disciplinare a un'unica Alta corte in cui pubblico ministero e giudice siedono nello stesso collegio. Ritiene che ciò sia privo di senso e distorsivo rispetto all'intento della riforma.

Invita, inoltre, a un'ulteriore riflessione, poiché il pubblico ministero assume un peso numerico ben maggiore rispetto a quello che ha attualmente, paradossalmente rafforzandosi, così distorcendo, più che riformando, le attuali previsioni costituzionali.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonafè 4.26, afferma di voler cogliere l'occasione per ulteriori riflessioni sul ruolo del sorteggio, meccanismo che conduce a riflettere sulle vere intenzioni della riforma. È dell'avviso che i magistrati soffriranno, rispetto alle altre categorie professionali, di una prima discriminazione, dal momento che non potranno più votare e scegliersi i propri rappresentanti, il che è già estremamente grave e rappresenta un'umiliazione che si vuole infliggere alla categoria.

Inoltre, evidenzia come dalle audizioni sia emerso un ulteriore aspetto interessante, ossia che la maggioranza vede la magistratura come una corporazione omogenea nella quale non deve esserci spazio per una pluralità di idee.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 4.26, 4.27 e 4.28.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Bonafè 4.29, di cui è cofirmataria, per porre all'attenzione della Commissione il procedimento di formazione dell'Alta corte; ciò, non solo con riferimento al sorteggio e all'indicazione dell'elenco, che sarebbe stilato dal Parlamento in seduta comune – cioè dalla politica –, ma anche con riferimento alle funzioni e al regime delle incompatibilità dell'Alta corte. Afferma che, proprio sulle incompatibilità, la riforma lascia maglie eccessivamente larghe alla legge ordinaria. Occorrerebbe maggiore chiarezza sul pro-

cedimento di formazione e sulle competenze, così come su altre parti della riforma, e in generale una maggiore cautela nel disegnare l'Alta corte.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 4.29 e 4.30.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Alfonso Colucci 4.31 e Bonafè 4.32, ritiene che sia sbagliato trasferire all'Alta corte la giurisdizione disciplinare, così come è sbagliato lasciare al CSM solo la parte delle attuali funzioni che è legata alle assunzioni, ai trasferimenti e alle valutazioni di professionalità. Al contrario, afferma che il CSM dovrebbe mantenere le competenze attuali, e l'Alta corte dovrebbe essere configurata come una giurisdizione di seconda istanza. È dell'avviso che sarebbe assai più logico che l'Alta corte si configuri come un'istanza di secondo grado, un giudice di appello a fronte, peraltro, di ben due Consigli superiori che la riforma creerebbe. Invita, pertanto, a una riflessione più approfondita in tal senso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Alfonso Colucci 4.31 e Bonafè 4.32.

Federico FORNARO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zaratti 4.33.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 4.33.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Zaratti 4.34, che sottoscrive. Sottolinea che la competenza sulle promozioni all'Alta corte determina la terza eterogenesi dei fini rispetto alle intenzioni della riforma, poiché il CSM sarebbe spogliato delle proprie prerogative e agirebbe senza collegamento logico rispetto all'Alta corte. Ritiene che l'articolo intero della proposta di legge costituzionale avrebbe dovuto essere scritto diversamente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 4.34, Boschi 4.35, Gianassi 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44 e 4.45.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.46, rileva che l'Alta corte viene definita « disciplinare » e le viene affidata la giurisdizione disciplinare nei confronti di magistrati giudicanti e requirenti. Si dice perplessa dal fatto che, se all'Alta corte, composta tramite sorteggio, è affidata questa giurisdizione, è chiaramente leso il principio della giurisdizione domestica rispetto all'attività svolta dai magistrati.

Ricorda, soprattutto, che al CSM giudicante in funzione disciplinare la Corte costituzionale ha riconosciuto natura giurisdizionale ai fini della proposizione delle questioni di legittimità costituzionale, pertanto è rischioso configurare l'Alta corte come un giudice tanto di prima quanto di seconda istanza. Ricorda che la diversità del giudice di primo e di secondo grado risponde a un'esigenza di garanzia, per cui l'Alta corte dovrebbe svolgere solo attività di appello.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.46 e 4.47.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.48, di cui è cofirmataria, si ricollega al ragionamento generale fatto poc'anzi dalla collega Serracchiani per affermare che, nel provvedimento attualmente all'esame della Commissione, troppi punti sono incongruenti e ai limiti della legittimità costituzionale.

Soprattutto, stigmatizza la previsione secondo cui l'Alta corte è giurisdizione di prima e di seconda istanza, che potrebbe essere senza dubbio migliorata pur senza arrivare alla soppressione dell'intero articolo della proposta di legge costituzionale, ad esempio prevedendo che sia competente solo nei giudizi d'appello.

Lamenta, infine, l'assoluta indisponibilità al confronto da parte della maggioranza sull'altro grande tema sul quale il

Partito Democratico è intervenuto più volte, quello dell'estrazione a sorte dei componenti, criterio inadeguato che lascia al caso la composizione di un organo delicatissimo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.48 e 4.49.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.50, di cui è cofirmataria, segnala una questione su cui ritiene che occorrerebbe un'ulteriore riflessione approfondita. In effetti, ricorda come gli illeciti disciplinari della magistratura siano stati esplicitamente tipizzati dalla riforma dell'ordinamento giudiziario entrata in vigore tra il 2005 e il 2006, che li ha distinti in tre categorie: inerenti all'esercizio della funzione, estranei all'esercizio della funzione, e derivanti da reato.

Rileva, invece, che, nel testo del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, il nuovo articolo 105 della Costituzione non vi farebbe affatto riferimento, rinviando piuttosto alla legge ordinaria il compito di determinare tali illeciti. Tuttavia, come affermato, questa previsione c'è già, per cui non si comprende come non vi sia stato un pur minimo coordinamento tra le norme, che ha ceduto il passo alla totale invasione di campo della politica nella sfera giurisdizionale. Ritiene che sarebbe stato sufficiente un mero rinvio alle norme contenute nella legge sull'ordinamento giudiziario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.50, Bonafè 4.51, 4.52, 4.53, 4.54 e 4.55.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 4.56, di cui è cofirmataria, segnala che l'ottavo comma rinvia alla legge ordinaria, la quale dovrebbe occuparsi dell'indicazione della composizione dei collegi e della loro varia disciplina.

A tale proposito, è dell'avviso che una delega così ampia alla legge ordinaria sia un errore, poiché l'articolo 105 della Costituzione, nel disegnare i principi fondanti della funzione giurisdizionale, volle mantenere autonomia e indipendenza tra i poteri dello Stato, per evitare sovrapposizioni o scontri. Insiste sul fatto che una delega così ampia non aiuterebbe neanche il legislatore, nel momento in cui dovrà definire tali discipline.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bonafè 4.56, gli identici emendamenti Bonafè 4.57 e Auriemma 4.58, nonché gli emendamenti Gianassi 4.59, 4.60 e 4.61.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.62, ritiene che l'attribuzione della verifica della correttezza della decisione in capo allo stesso organo che l'ha emessa sia contraria a ogni principio giurisdizionale, poiché occorre che un giudice diverso valuti una decisione precedentemente emessa.

Spiegandone la *ratio*, afferma che, nell'ambito della stessa corte, si adotteranno direttive, linee di giudizio, orientamenti, cui sarà necessario attenersi affinché vi sia omogeneità delle decisioni. Risulta allora chiaro che andare davanti allo stesso giudice in diversa composizione, che emette la decisione sulla base delle linee predette, e che non sconfesserà mai la precedente decisione, è come non riconoscere un doppio grado di giudizio di merito.

Inoltre, si chiede che ne sarà del ruolo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e del loro giudizio di legittimità. Prende atto di quanto affermato fino a oggi, ossia che il ricorso alle Sezioni Unite continuerà a essere configurabile, e tuttavia rileva che l'attuale riforma scrive una norma di carattere costituzionale che fa riferimento a un doppio grado di giudizio per i soli motivi di merito, per di più dinanzi al medesimo collegio. Ricorda che, se non fosse consentito un ricorso alle Sezioni Unite, ciò significherebbe escludere dalla valutazione di legittimità il giudice di legittimità, ossia un quadro fondamentale per assicurare la correttezza della decisione, che non può essere rimessa esclusivamente all'Alta corte disciplinare, organi-

smo giurisdizionale che di per sé valuta il merito.

Ritiene ancora più inconcepibile una tale configurazione, tantopiù che un simile meccanismo decisionale non si riscontra in nessun altro settore, in nessun'altra giurisdizione, in nessun altro Paese. Quanto all'Italia, afferma che, tenuto conto che si crea un giudice speciale, si determinerebbe un'inconciliabilità tra gli articoli 102 e 105 della Costituzione, un'antinomia interna alla Carta; su questo rischio la maggioranza dovrebbe intervenire.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.62 e associandosi alle parole del collega Cafiero de Raho, soprattutto circa il ricorso per cassazione per motivi di legittimità, aggiunge che la possibilità di impugnare una decisione dinanzi allo stesso organo che l'ha emessa rappresenterebbe un *unicum* anche all'interno del nostro ordinamento, dove il principio è che la parte soccombente può chiedere la revisione della sentenza a un altro giudice, diverso, spesso con un'esperienza maggiore rispetto al giudice di primo grado.

Nella proposta di legge costituzionale all'esame della Commissione il secondo grado viene invece vanificato, creando una contraddizione tra i principi ordinamentali. Ritiene altresì che sussistano delicati profili d'incostituzionalità relativi all'articolo 3 della Carta, in riferimento a una discriminazione evidente verso i giudici destinatari di una sanzione disciplinare.

In definitiva, si dice convinta che, senza gli opportuni chiarimenti su tali punti, la proposta di riforma costituzionale sia assolutamente inadeguata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.62, 4.63 e 4.64.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.65, afferma che un intervento che avrebbe potuto essere ragionevole, in termini di rapporti tra giudici e pubblici ministeri, sarebbe stato quello di dare alle parti del processo eguali garanzie e strumenti, anche nel processo amministrativo, dove il convenuto, ossia l'avvocatura dello Stato, siede dal lato del collegio giudicante, il che, anche visivamente, non è tollerabile.

Ritiene che sia invece evidente che l'attuale proposta di riforma non mira a una piena attuazione del giusto processo secondo i principi elaborati dalle corti europee e dall'articolo 111 della Costituzione, ma vuole umiliare la categoria della magistratura con questo e altri criteri insensati, come il sorteggio.

In definitiva, esprime il rammarico del Movimento 5 Stelle, che attendeva interventi a tutela delle parti e non un depotenziamento dell'organo di rappresentanza della magistratura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.65 e 4.66.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gianassi 4.67, rileva come l'effettività dell'operatività dell'Alta corte sia messa a rischio, oltre che dalla previsione che le attribuisce la giurisdizione disciplinare sia in prima sia in seconda istanza, anche dalla disposizione in materia di incompatibilità di cui al sesto comma del nuovo articolo 105 della Costituzione. Rileva che, diversamente da quanto previsto per l'attuale CSM – il cui regolamento impone che i componenti della sezione disciplinare vengano assegnati ad una sola commissione –, sulla base della formulazione del testo in esame i membri dell'Alta corte possono assumere funzioni amministrative e disciplinari. Considerata la limitata consistenza dell'Alta corte, ritiene ragionevole prevedere comunque un discreto numero di casi di incompatibilità che ne renderanno difficile il funzionamento, aggiungendo che il nuovo articolo 105 non fornisce indicazioni in merito e si limita a rinviare alla legge ordinaria. Nel richiamare la contrarietà del suo gruppo all'istituzione dell'Alta corte e dunque l'ipotetico favore ad una sua mancata operatività, manifesta tuttavia il dispiacere di vedere messi a rischio l'applicazione della

Costituzione, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura oltre che la corretta interazione tra i diversi poteri dello Stato. Evidenzia quindi in conclusione come la confusa formulazione del nuovo articolo 105 sia destinata a mettere in crisi lo strumento di controllo e di vigilanza sull'attività dei magistrati, rendendo difficile l'emanazione di un giudizio terzo e imparziale, soprattutto avuto riguardo all'azione disciplinare.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 4.67.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) interviene sull'emendamento Gianassi 4.68, richiamando in particolare il contenuto del terzo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione relativo alla composizione dell'Alta corte, che diversamente da quanto previsto per l'attuale Consiglio superiore della magistratura prevede la prevalenza della componente laica su quella togata. Rileva che la prevalenza dei togati nell'attuale sezione disciplinare del CSM significa garantire in maniera robusta l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, assicurando che le valutazioni disciplinari siano rispondenti al comune sentire dei magistrati. Fa presente che al contrario la disposizione in esame indebolisce l'azione disciplinare, riverberandosi anche sui valori dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura che il disegno di legge vorrebbe a suo dire difendere. Rileva quindi come – contrariamente a quanto affermato nel testo in esame – tali valori siano costantemente affievoliti, già a partire dal ricorso al sorteggio per l'individuazione dei componenti dell'Alta corte, metodo che non garantisce la professionalità, la competenza e l'interesse verso il settore specifico. Aggiunge che la composizione dell'Alta corte si traduce, sul piano dell'effettività dell'azione, in un quadro decisionale fortemente influenzato dalla componente laica, con il grave rischio di interpretare in modo surrettizio ed aggressivo i comportamenti dei magistrati. Fa presente che proprio l'aspetto disciplinare è quello che più preoccupa la magistratura, sottolineando come un'Alta corte così composta potrebbe rivelarsi più propensa ad accogliere eventuali tentazioni di piegare i comportamenti, nel caso in cui un magistrato sia sotto attacco per una decisione invisa al Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 4.68, Bonafè 4.69, 4.70, 4.71, 4.72 e 4.73.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.35, è ripresa alle 11.45.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafè 4.74 e Cafiero De Raho 4.75

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che l'onorevole Fornaro ha sottoscritto l'emendamento Zaratti 4.76.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ringrazia il collega Zaratti che con l'emendamento 4.76 ha posto il tema non banale del rispetto della parità di genere all'interno di un organismo chiamato ad assumere decisioni importanti sulla vita e sull'attività dei magistrati oltre che rilevanti per gli stessi cittadini. Si tratta a suo parere di una questione significativa, meritevole di riflessione da parte della maggioranza, tanto più se si considera la sempre crescente presenza del genere femminile sia in termini di iscrizione alla facoltà di giurisprudenza sia nella partecipazione ai concorsi in magistratura. Considera quindi importante che si intervenga in questa fase alla modifica della disposizione, sottolineandone la mancanza di chiarezza e l'eccesso di delega allo strumento della legge ordinaria.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) si unisce ai ringraziamenti al collega Zaratti, ritenendo giusto e opportuno il riferimento al rispetto della parità di genere nella composizione dell'Alta corte, tanto più che i suoi componenti sono individuati con il prevalente ricorso al metodo del sorteggio, affidandosi di conseguenza alla casualità e non certa-

mente al merito e alla competenza. Fa presente che con l'approvazione dell'emendamento del collega Zaratti si potrebbe quanto meno introdurre un correttivo al fine di valorizzare la presenza femminile all'interno dell'Alto corte, evitando che la casualità del sorteggio comporti in un organismo caratterizzato da competenze così delicate la presenza di membri appartenenti ad un unico genere.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel ricordare che sono già stati accantonati emendamenti orientati nella medesima direzione, chiede che per coerenza venga disposto l'accantonamento anche dell'emendamento Zaratti 4.76.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, anche a nome degli altri relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 4.76. Avverte quindi che l'onorevole Fornaro ha sottoscritto gli emendamenti Zaratti 4.77 e 4.78.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 4.77 e 4.78, Gianassi 4.79, 4.80, 4.81 e 4.82 e Bonafè 4.83, 4.84 e 4.85.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) richiamato il contenuto del quarto e del quinto comma del nuovo articolo 105, sollecita la maggioranza a valutare se, in linea con il suggerimento contenuto nel dossier predisposto dagli uffici, valga o meno la pena di specificare se il divieto di ricoprire l'incarico di giudice sia assoluto o si riferisca esclusivamente all'impossibilità di essere preposto allo stesso incarico nel solo periodo quadriennale immediatamente successivo a quello in scadenza, potendo quindi partecipare alle successive elezioni. Nel rilevare che la genericità della definizione comporta il rischio di compromettere il funzionamento dell'Alta corte, acclarata l'indifferenza della maggioranza verso le altre questioni sin qui poste, ritiene che almeno sui necessari chiarimenti in ordine al divieto di rinnovo dell'incarico si debba intervenire.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 4.86.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 4.87 intende sopprimere il quarto comma del nuovo articolo 105, secondo cui il presidente dell'Alta corte è eletto tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. Nel ritenere che il presidente dell'Alta corte debba essere una figura autorevole e di rilievo, sollecita una riflessione sulla formulazione attuale, sottolineando come non sia convincente una norma che preveda l'ipotesi della scelta anche tra i soggetti estratti a sorte.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafè 4.87 e Alfonso Colucci 4.88.

Federico FORNARO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zaratti 4.89.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 4.89, Gianassi 4.90 e 4.91 e Bonafè 4.92, 4.93, 4.94.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento 4.96 a sua prima firma, rileva come il quinto comma del nuovo articolo 105, relativo alla durata quadriennale dell'incarico di giudice dell'Alta corte e all'impossibilità del suo rinnovo, non sia sufficiente a bilanciare le forti criticità del provvedimento in esame. Tiene a ricordarne alcune, a partire dalla scelta di ricorrere al metodo del sorteggio per l'individuazione dei componenti dei due CSM e dell'Alta corte, scelta che non garantisce la professionalità e oltretutto, sulla base dei requisiti fissati, taglia fuori la parte più giovane e più innovativa della magistratura. Nel domandarsi per quale ragione si sia voluta limitare la platea ai soli magistrati di legittimità, aggiunge che per i togati non è stata prevista una soluzione analoga a quella adottata per i laici, i quali sono estratti a sorte nell'ambito di un elenco previamente compilato per elezione dal Par-

lamento. Rileva inoltre la prevalenza della componente laica, agganciata ad una nomina di matrice politica, che costituisce una grave *vulnus* dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, avendo la conseguenza di rendere l'Alta corte più suscettibile ai *diktat* politici. In conclusione, richiama la disposizione che prevede l'esame delle impugnazioni da parte dello stesso organo che ha emesso la sentenza di primo grado, aggiungendo che il mancato ricorso per cassazione determina una discriminazione dei magistrati rispetto agli altri funzionari pubblici, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Chiede infine di votare in senso favorevole all'emendamento a sua prima firma 4.96.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonafè 4.95 e Alifano 4.96. nonché gli emendamenti Gianassi 4.97 e Bonafè 4.98 e 4.99.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) intervenendo sugli identici emendamenti Bonafè 4.100 e Auriemma 4.101, insiste per una revisione delle funzioni dell'Alta corte, non soltanto con riguardo alla competenza sia in prima che in seconda istanza, ma anche relativamente alla tipologia di attività ad essa affidate. Segnala a tale proposito che le competenze attribuite all'Alta corte comportano la consultazione del fascicolo personale del magistrato, disciplinato da legge ordinaria, nel quale sono raccolte le attività svolte e le decisioni svolte nel percorso professionale, Invita dunque ad una riflessione in ordine all'esigenza di garantire la coerenza dell'azione dell'Alta corte con le diverse norme ordinarie che disciplinano l'attività dei magistrati. Con specifico riguardo alla giurisdizione disciplinare, sollecita un'ulteriore riflessione da parte di maggioranza e Governo dal momento che la disposizione in materia di incompatibilità rischia di rendere difficoltoso il funzionamento dell'Alta corte. Chiede quindi che gli identici emendamenti vengano accantonati, rilevando come la formazione dell'organo meriti una riflessione al fine di evitare i profili di illegittimità costituzionale derivanti dall'ampia delega allo strumento della legge ordinaria.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafè 4.100 e Auriemma 4.101.

Federico FORNARO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zaratti 4.102, sollecitando su di esso la riflessione della maggioranza e del Governo, dal momento che in tal modo si viene a colmare una lacuna del testo, prevedendo che anche l'incarico di membro della giunta regionale sia incompatibile con l'ufficio di giudice dell'Alta corte.

Carmela AURIEMMA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 4.102, ritenendo fondamentale l'integrazione del testo da esso proposta. Ne chiede l'accantonamento, ricordando che l'esercizio della professione di avvocato è consentito ai parlamentari e non invece a chi ricopra incarichi governativi.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 4.102, rilevando l'esigenza di prevedere l'incompatibilità dell'incarico di assessore con quello di giudice dell'Alta corte, in coerenza con quanto disposto dal testo unico sugli enti locali. Nel ricordare che molte regioni disciplinano analogamente le incompatibilità delle cariche di assessore e di consigliere, chiede di accantonare l'emendamento.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, anche a nome degli altri relatori, dichiara di non accogliere la richiesta di accantonare l'emendamento Zaratti 4.102, facendo presente la possibilità di chiarire la disposizione in altra sede.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, pur riconoscendo la discrezionalità dei relatori sulle richieste di accantonamento, precisa che non vi è altro luogo oltre quello del testo in esame per chiarire la disposizione. Fa infatti presente che si può considerare ultronea l'integrazione proposta ma non si può intervenire con legge ordinaria, a pena di violare la Costituzione.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, precisa che intendeva riferirsi alla possibilità di modificare il testo nel corso dell'esame in Assemblea.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel richiamare l'atteggiamento corretto delle opposizioni che senza alcun intento ostruzionistico hanno posto questioni di merito, critica il fatto che comunque non vengano fornite risposte da parte della maggioranza. Ribadisce che la professione di avvocato può essere svolta da un parlamentare essendo invece incompatibile con lo svolgimento di incarichi di governo.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, con riguardo alla richiesta di accantonamento, chiarisce di aver prospettato l'eventualità di una riflessione in vista della discussione in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 4.102 e Bonafè 4.103.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 4.104 volto a sopprimere il settimo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione che appare difficilmente compatibile con il sistema generale, dal momento che attribuisce la competenza sulle impugnazioni al medesimo organo che ha emesso la sentenza di primo grado. Aggiunge che la disposizione appare in contraddizione con lo stesso orientamento della maggioranza, alla base della riforma in esame, secondo cui pubblici ministeri e giudici vanno separati per garantire l'imparzialità delle decisioni e per evitare il condizionamento della magistratura giudicante ad opera della magistratura requirente. Rilevato come nel caso specifico non interessi evidentemente l'imparzialità di chi assume le decisioni, precisa che a nulla serve aver previsto l'esclusione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata, dal momento che i membri dell'Alta corte opereranno sulla base di orientamenti e linee guida preventivamente individuati, secondo una prassi fondata sulla condivisione originaria dei principi. Ritiene pertanto che la formulazione del settimo comma dell'articolo 105 non garantisce in alcun modo l'imparzialità delle decisioni, in contrasto con il dichiarato intento della maggioranza e con i principi del nostro ordinamento e di tutte le democrazie, secondo cui l'impugnazione di una sentenza non può essere ammessa dinanzi al medesimo giudice che l'ha emessa.

Rachele SCARPA (PD-IDP) fa presente che anche il Partito democratico, con l'emendamento 4.105 della collega Bonafè, intende sopprimere il settimo comma dal momento che con la disposizione che prevede l'impugnazione dinanzi alla medesima corte che ha emesso la sentenza di primo grado vengono meno la terzietà e l'imparzialità delle decisioni, la cui salvaguardia sarebbe l'obiettivo dichiarato della maggioranza. Sollecita dunque una riflessione, richiamando il suggerimento contenuto nel *dossier* predisposto dagli uffici a valutare l'opportunità di coordinare la previsione relativa al regime di impugnazione delle sentenze pronunciate dall'Alta Corte con l'articolo 111, settimo comma , della Costituzione, che prevede che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cafiero De Raho 4.104 e Bonafè 4.105.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), nel richiamare l'attenzione sul contenuto dell'ottavo comma del nuovo articolo 105, che rinvia ad una legge ordinaria le norme necessarie al funzionamento dell'Alta corte, manifesta la propria preoccupazione in ordine alla convinzione che questa non sia la sede opportuna per assumere decisioni di modifica del testo. Nel prevedere che sulla legge ordinaria si scaricheranno la confusione e l'inadeguatezza del testo della riforma, ritiene che l'Assemblea non sia il

luogo più adeguato a valutare e ad introdurre indicazioni specifiche e puntuali al testo in esame, sottolineando come in Commissione si sarebbe svolto un lavoro migliore e più costruttivo. Ribadisce in conclusione che l'ottavo comma dell'articolo 105 apra la strada ad un eccesso di delega allo strumento della legge ordinaria.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafè 4.106 e Alfonso Colucci 4.107.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zaratti 4.108 ritenendo opportuna e assolutamente non ultronea la precisazione che le sanzioni demandate alla legge ordinaria dall'ottavo comma dell'articolo 105 sono quelle disciplinari. Rilevata infatti la necessità di tale precisazione nel momento in cui nel testo manca qualsiasi riferimento alla tipizzazione degli illeciti disciplinari già prevista per legge, fa presente la pericolosità dell'ottavo comma in ragione dell'ampiezza e della genericità della sua formulazione.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 4.108.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, a nome anche degli altri relatori, onorevoli Bordonali e Michelotti, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene sull'emendamento a sua prima firma 5.2, volto a sopprimere l'articolo 5 che modifica l'articolo 106 della Costituzione con lo scopo dichiarato nella relazione illustrativa del provvedimento di « confermare l'assoluta autonomia della carriera dei magistrati requirenti rispetto a quella dei giudicanti, prevedendo, di conseguenza, anche per i primi, analogamente alle altre professioni indicate nella norma, la possibilità di essere ammessi, in via straordinaria, alla funzione giudicante di legittimità ». Rilevando a tale proposito come nello stesso tempo si intervenga sulla nomina dei magistrati senza disporre espressamente in ordine alla necessità di concorsi separati, ritiene che l'articolo 5 costituisca la cartina al tornasole di un testo poco razionale e assai confuso. Sollecita pertanto una riflessione circa la reale *ratio* della norma, invitando ad intervenire sul testo in sede di Commissione e non in Assemblea.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Alifano 5.1, Bonafè 5.2, Zaratti 5.3.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dichiara di non comprendere per quale ragione l'articolo 5 del disegno di legge di revisione costituzionale, che interviene sull'articolo 106 della Costituzione, non preveda la separazione dei concorsi per la nomina dei magistrati. Ravvisa in questo senso un'incoerenza nel progetto di riforma costituzionale in esame, finalizzato alla separazione delle carriere, ma che appare conseguire tale obbiettivo solo a metà. Si domanda quindi perché non si sia disposta la separazione delle carriere a monte, oltre che a valle, e perché non si sia provveduto alla creazione di due Alte corti disciplinari.

Per altro verso, ritiene che l'ordinamento giuridico italiano già garantisce la separazione delle funzioni e la terzietà del giudice, princìpi che ora rischiano uno stravolgimento, dal momento che è rimessa alla legge ordinaria la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura e il dettato costituzionale è poco chiaro sul punto.

La Commissione respinge l'emendamento Boschi 5.4.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Gianassi 5.5 e Auriemma 5.6, in assenza di una spiegazione sul punto da parte della relazione illustrativa del disegno di legge di revisione costituzionale, si domanda quale sia la *ratio* della riforma, che da un lato lascia

inalterato il primo comma dell'articolo 106 della Costituzione – che prevede un concorso unico per l'accesso alla magistratura – e dall'altro lato prevede due carriere differenti.

Carmela AURIEMMA (M5S) afferma che l'articolo 106 della Costituzione è in linea con una visione unitaria della magistratura. Ritiene che se si vuole la separazione delle carriere, questa debba avvenire dall'inizio alla fine. Reputa pertanto contraddittoria e schizofrenica la scelta di non modificare la previsione relativa al concorso unico.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gianassi 5.5 e Auriemma 5.6 e gli identici emendamenti Bonafè 5.7 e Cafiero De Raho 5.8.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, a nome anche degli altri relatori, onorevoli Bordonali e Michelotti, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Alfonso Colucci 6.1, Bonafè 6.2, Zaratti 6.3, ricorda che l'articolo 107 della Costituzione – interessato da una modifica di coordinamento ad opera dell'articolo 6 – sancisce l'inamovibilità dei magistrati. Coglie quindi l'occasione di ribadire la forte contrarietà del Gruppo del Partito Democratico al progetto di revisione costituzionale in esame, evidenziando come sussista una profonda differenza tra la separazione delle magistrature e la separazione delle funzioni e delle carriere dei magistrati.

Ritiene che sia in corso una manovra volta al generale indebolimento dell'ordine giudiziario – potenzialmente molto pericolosa –, dal momento che, se l'obbiettivo reale della riforma fosse quello di garantire l'imparzialità e l'autonomia della magistratura attraverso la separazione delle carriere, non sarebbe necessaria la revisione della Costituzione, potendosi intervenire con una legge ordinaria.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ravvisa nell'articolo 6 un problema di coerenza con quanto previsto dall'articolo 105 della Costituzione, come modificato dall'articolo 4. In questo senso, fa presente che un magistrato è sospeso dal servizio solo in seguito a provvedimento disciplinare, la cui competenza, sottratta al CSM, sarà attribuita all'istituenda Alta Corte. Evidenzia tuttavia che, secondo quanto previsto dall'articolo 107 della Costituzione – non modificato in questa parte –, la decisione sulla dispensa e sulla sospensione dal servizio rimarrebbe in capo al CSM.

Per altro verso, osserva che, nei casi di incompatibilità, non si rischia questa incoerenza, dal momento che tale competenza rimane conferita *in toto* al CSM.

Fa dunque presente che, a causa dell'incoerenza evidenziata, si renderà necessaria una modifica dell'articolo 107 della Costituzione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Alfonso Colucci 6.1, Bonafè 6.2, Zaratti 6.3.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che l'onorevole Serracchiani ha sottoscritto l'emendamento Boschi 6.4.

Fa inoltre presente che sull'emendamento Boschi 6.4 – nonché sull'emendamento Zaratti 4.102 –, fermo restando il parere contrario poc'anzi espresso, è in corso, da parte dei relatori e del Governo, un approfondimento in vista della discussione in Assemblea.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Boschi 6.4, critica la prassi di un voto difforme, in Commissione e in Assemblea, sullo stesso emendamento, sottolineando come la Commissione sia il luogo più idoneo per un approfondimento dei temi, nella dialettica tra maggioranza e opposizione.

Con riguardo all'effetto dell'emendamento in esame – soppressivo del terzo

comma dell'articolo 107 della Costituzione – ne evidenzia il carattere sostanziale.

Ribadendo poi la ferma contrarietà del Partito Democratico rispetto all'articolo 6, dichiara che il Governo e la maggioranza mortificano l'articolo 107, incidendo sulle modalità con cui il potere giudiziario si pone rispetto agli altri poteri. Afferma infatti che l'indipendenza e l'autonomia della magistratura si basano sul principio della separazione delle funzioni – cui del resto fa riferimento il terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione – e non delle carriere, e fa presente che già oggi tale separazione sussiste, per via della riforma Cartabia.

Rileva quindi come il disegno di revisione costituzionale in esame, unitamente a quello relativo al « premierato » e alla legge sull'autonomia differenziata, comportino lo smantellamento dell'originario impianto costituzionale.

Carmela AURIEMMA (M5S), affermando preliminarmente come non abbia senso, a suo avviso, approvare in Assemblea un emendamento bocciato in Commissione, preannuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle – che ritiene che i magistrati debbano distinguersi solo per diversità di funzioni – sull'emendamento Boschi 6.4.

Si dichiara sorpresa dal parere espresso da relatori e Governo sull'emendamento *de quo*, che ritiene essere in linea con la riforma proposta.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) rimarca l'importanza di mantenere in vigore il terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione, una norma ritenuta fondamentale, che sancisce l'indipendenza e l'autonomia di ciascun magistrato all'interno degli uffici e preclude l'instaurazione di rapporti gerarchici nell'ordine giudiziario.

La Commissione respinge l'emendamento Boschi 6.4.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, a nome anche degli altri relatori, onorevoli Bordonali e Michelotti, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 7.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti soppressivi Alifano 7.1, Serracchiani 7.2 e Zaratti 7.3, si domanda quale forma di coordinamento rechi la riforma in esame e quali siano le effettive competenze del Ministro della giustizia.

Sostiene infatti che il disegno di revisione costituzionale in esame non solo abbia leso l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, ma al contempo abbia tolto importanza e centralità al Ministro della giustizia. Con riguardo alle prerogative riconosciutegli in relazione alle attività dell'Ispettorato generale, ritiene infatti che esse andranno rimodulate, come del resto potrebbe rendersi necessaria una duplicazione dello stesso Ispettorato, a fronte di un'effettiva separazione delle carriere.

Carmela AURIEMMA (M5S) sottolinea l'importanza dell'articolo 110 della Costituzione e ritiene che una modifica dello stesso debba essere attentamente calibrata.

In particolare, osserva che l'*incipit* dell'articolo rimarca la necessità di una separazione del potere giudiziario rispetto a quello amministrativo, precludendo al Ministro un'« invasione di campo ». Pertanto, ritenendo che le modifiche apportate all'articolo 110 della Costituzione, per quanto apparentemente formali, abbiano invece carattere sostanziale, auspica l'approvazione degli identici emendamenti soppressivi in esame, al fine di tutelare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Alifano 7.1, Serracchiani 7.2 e Zaratti 7.3.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Boschi 7.01; si intende vi abbiano rinunciato. Ricorda poi che sono

stati dichiarati inammissibili gli articoli aggiuntivi Iezzi 7.02 e 7.03.

A nome anche degli altri relatori, onorevoli Bordonali e Michelotti, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 8.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Auriemma 8.1 e Gianassi 8.2, dichiara preliminarmente di essere rimasta molto impressionata dal tenore degli articoli aggiuntivi Iezzi 7.02 e 7.03 – dichiarati inammissibili – ed auspica che il Governo non intenda intraprendere un percorso di quel tipo.

Venendo all'illustrazione dei suddetti emendamenti, dichiara provocatoriamente che la soppressione dell'articolo 8 favorirebbe la maggioranza, dal momento che, data la complessità della materia, le sembra inverosimile l'approvazione delle leggi ivi indicate nel termine di un anno. Si augura, per tali ragioni, un'attenta riflessione sul punto.

Carmela AURIEMMA (M5S) condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Bonafè sulle tempistiche delineate dall'articolo 8.

Prendendo poi spunto dalla sentenza della Corte costituzionale relativa alla legge sull'autonomia differenziata – appena pubblicata –, che, ad un primo sguardo, sembra aver smantellato l'impianto della riforma, ritiene che l'esito di tale giudizio di legittimità costituzionale rappresenti un fallimento per la stessa Commissione ed in questa prospettiva sottolinea la ragionevolezza e l'utilità delle richieste di approfondimento più volte avanzate dai deputati di opposizione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Auriemma 8.1 e Gianassi 8.2.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Cafiero De Raho 8.3 e Serracchiani 8.4, invita la maggioranza e il Governo ad un'attenta riflessione su quanto accaduto con la riforma della prescrizione – considerata epocale, ma giacente al Senato –, la quale, non prevedendo un regime transitorio, metterebbe in gravissima difficoltà le Corti di appello. Nella medesima prospettiva, richiama altresì i problemi sorti con riguardo alla disciplina transitoria del decreto flussi.

Venendo al disegno di legge costituzionale in esame, reputa ingiustificato e inadeguato il termine di un anno, previsto dall'articolo 8, in considerazione dell'importanza della riforma. Invita pertanto maggioranza e Governo ad ampliare tale termine, per evitare il collasso del sistema della giustizia.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cafiero De Raho 8.3 e Serracchiani 8.4.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, comunica che l'onorevole Fornaro ha sottoscritto l'emendamento Zaratti 8.5.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.6, condivide le considerazioni delle colleghe Bonafè, Auriemma e Serracchiani, che hanno illustrato il senso della critica all'articolo 8. Pur comprendendo una certa urgenza all'interno della maggioranza, che dopo oltre vent'anni di gestazione di questa riforma è vicina ad uno storico traguardo, non può che evidenziare l'irrazionalità delle tempistiche delineate dall'articolo 8.

Per altro verso, essendo giunti alla fine dei lavori in Commissione, ricorda alla Presidenza che si era riservata di rispondere alle considerazioni svolte in un suo intervento nella precedente seduta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cuperlo 8.6 e gli identici emendamenti Alfonso Colucci 8.7 e Gianassi 8.8.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, rinviando al termine dell'esame la risposta richiesta dall'onorevole Cuperlo, avverte che

si passa ora all'esame delle proposte emendative precedentemente accantonate, e precisamente gli emendamenti Zaratti 3.82, 3.84, 3.90 e 4.76, che l'onorevole Fornaro sottoscrive.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO riconosce che tali proposte emendative, unitamente agli emendamenti Zaratti 4.102 e Boschi 6.4, hanno messo in luce dei temi su cui il Governo intende effettuare delle approfondite valutazioni, che si riserva di sciogliere in vista della discussione in Assemblea.

Dichiara pertanto di confermare il parere contrario in questa sede, prospettando altresì la possibilità che il contenuto di tali proposte emendative possa essere trasfuso in ordini del giorno.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede al Viceministro se vi sia una vera disponibilità a discutere da parte del Governo, nel qual caso potrebbe valutare il ritiro delle proposte emendative sottoscritte e la ripresentazione delle stesse in Assemblea.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO, evidenziando come il suo agire parlamentare sia sempre stato improntato alla franchezza ed alla leale collaborazione, garantisce un'attenta riflessione del Governo in merito alle suddette proposte emendative, ma esclude un impegno formale dell'Esecutivo nel senso della loro approvazione o della loro trasformazione in ordini del giorno.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, comunica che l'onorevole Fornaro, in qualità di cofirmatario, ha ritirato gli emendamenti Zaratti 3.82, 3.84, 3.90 e 4.76.

Dichiara quindi concluso l'esame delle proposte emendative e avverte altresì che è pervenuto il parere favorevole della II Commissione.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sul mandato ai relatori, li invita a una particolare attenzione sui tempi del disegno di legge in esame, rispetto ai quali ribadisce l'assoluta contrarietà del Gruppo del Partito Democratico. Richiama in questo senso le questioni delle incompatibilità e della composizione dell'Alta Corte, della sua natura di organo di prima e di seconda istanza, dei rapporti con i due CSM, del mancato coordinamento con l'articolo 111 della Costituzione in merito ai ricorsi per cassazione, nonché del regime transitorio.

Fa presente che il proprio Gruppo ha presentato proposte emendative puntuali, volte prioritariamente alla soppressione degli articoli del disegno di legge costituzionale e secondariamente ad apportarvi delle modifiche migliorative. Sottolinea come, tuttavia, non vi sia stato confronto reale con i relatori e con la maggioranza, né alcuna disponibilità ad accogliere le richieste avanzate, se non rispetto alle proposte emendative citate dal Viceministro Sisto.

Dichiarandosi dunque contraria al conferimento del mandato ai relatori, auspica la reiezione in Assemblea del disegno di legge costituzionale in esame, che smantella la Costituzione e trasforma la democrazia liberale in una democrazia confusa, per quanto concerne i rapporti tra i poteri dello Stato.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sul mandato ai relatori, ricorda di aver sottolineato, nel corso delle sedute, la gravità della divisione dei due CSM, dal momento che il CSM è l'organo di autogoverno e di autotutela della magistratura e serve a garantire che l'esercizio della giurisdizione avvenga in modo libero, indipendente ed autonomo, a tutela dei cittadini.

D'altro canto invita i relatori ad approfondire la questione del sorteggio, che rischia di precludere l'accesso ai delicati incarichi del CSM a quei magistrati che abbiano maturato una necessaria ed adeguata formazione professionale, con il rischio di ripercussioni negative per i cittadini e per la democrazia.

Per altro verso, nutre dubbi sulla composizione e sulla disciplina dell'Alta Corte, di cui evidenzia la differenza rispetto all'attuale sezione disciplinare, sottolineando l'incremento della componente laica. Ritiene infine che, ammettendo all'Alta Corte

i soli magistrati di legittimità, si rischierebbe di frenare ulteriormente l'evoluzione della magistratura.

La Commissione delibera di conferire ai relatori, onorevoli Pagano, Bordonali e Michelotti, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

In risposta alle considerazioni svolte dall'onorevole Cuperlo nel corso della precedente seduta sul ruolo della Presidenza di Commissione, pur dichiarandosi culturalmente legato alla Costituzione vigente, ricorda che la possibilità di una revisione della stessa era chiaramente prevista già dal Presidente dell'Assemblea costituente, che riconobbe come la Carta costituzionale fosse il prodotto di uno specifico momento storico e potesse essere pertanto modificata e adeguata alle esigenze emergenti nel tempo.

Pur dichiarandosi convinto dell'importanza di un'ampia condivisione delle riforme costituzionali, ricorda come varie proposte di riforma succedutesi nel tempo siano state approvate, in sede parlamentare, senza il coinvolgimento delle opposizioni. Richiama in questo senso la riforma del Titolo V, voluta dallo schieramento di sinistra e approvata con pochi voti di scarto; cita quindi le riforme del 2005 e del 2016, poi respinte in occasione dei relativi referendum costituzionali.

Fa presente che il disegno di legge costituzionale in esame è oggetto di confronto e dibattito da tanto tempo, se si prendono in considerazione i temi coinvolti. Rileva poi che alcuni gruppi di opposizione, come quelli di Azione e Italia Viva, si sono detti favorevoli a questa riforma ed hanno presentato dei progetti di legge di revisione costituzionale dal contenuto affine. Pertanto, ritiene che non possa affermarsi che il disegno di legge costituzionale in esame sia voluto esclusivamente dalla maggioranza di Governo.

Osserva inoltre, come ricordato dall'onorevole Serracchiani in una precedente seduta, che anche il Partito Democratico ha presentato dei progetti di legge attinenti a temi interessati dalla riforma – in particolare quello dell'Alta Corte disciplinare –, a testimonianza di un'ampia condivisione politica, se non sulle modalità di attuazione, quantomeno sull'opportunità di un intervento di revisione costituzionale.

Per altro verso, ritiene indubitabile che la presente riforma sia figlia della crisi di credibilità della magistratura dovuta alla degenerazione del fenomeno correntizio e crede che molti magistrati siano favorevoli.

Nel complesso, rileva come, per varie ragioni, non sia semplice raggiungere un'ampia condivisione sulle riforme costituzionali, quando anche all'interno delle stesse formazioni politiche emergono posizioni contrastanti, come ricorda essere accaduto in occasione della riforma del « taglio dei parlamentari », sostenuta trasversalmente da molti, ma personalmente avversata, per aver sottratto rappresentatività ai territori. Dichiarandosi contrario alle « guerre di religione » sulle riforme costituzionali auspica che i contrasti politici, seppure accesi, possano sempre essere mitigati.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), ringraziando il Presidente per le riflessioni svolte, ricorda di aver anch'egli manifestato la propria contrarietà, a differenza di quanto deciso in sede di direzione del Partito Democratico, alla riforma sul « taglio dei parlamentari ».

Osserva, rispetto alle considerazioni svolte sulla riforma del Titolo V, che essa prese le mosse dai lavori, ampiamente condivisi, dell'ultima Commissione bicamerale, pur essendo stata poi approvata con il sostegno della sola maggioranza del tempo.

Ribadisce, ad ogni modo, come le riforme costituzionali più solide – da un punto di vista istituzionale e sociale – siano quelle condivise e rileva come nella legislatura in corso la maggioranza abbia sistematicamente respinto ogni proposta formulata dalle opposizioni, che nelle tre principali componenti si sono schierate risolutamente contro la riforma in esame.

Evidenzia, in questa prospettiva, di non aver messo in discussione la funzionalità della Commissione, ma la funzione della stessa, in ragione della dialettica parlamentare che ne ha caratterizzato i lavori.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.

La seduta comincia alle 16.05.

Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma.
C. 2034 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che lo scorso 13 novembre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative: ne sono state presentate 2 *(vedi allegato 5)*. Comunica altresì che nella giornata di ieri il relatore ha presentato l'emendamento 3.4, al quale sono stati presentati 2 subemendamenti *(vedi allegato 5)*. Dopo aver dato conto delle sostituzioni, in assenza di richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative, dà la parola al relatore, onorevole Urzì, per l'espressione dei pareri alle proposte emendative presentate.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Alifano 0.3.4.2 e 0.3.4.1, raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua firma 3.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti Alifano 3.1 e 3.3.

Il sottosegretario Emanuele PRISCO esprime parere conforme a quello del relatore, con l'unica eccezione dell'emendamento 3.4 del relatore, su cui il Governo si rimette alla Commissione.

Enrica ALIFANO (M5S) rileva preliminarmente che il primo quesito da porsi, non preso in considerazione dal relatore in sede di illustrazione del provvedimento, è relativo alle ragioni che giustificano l'intervento legislativo e alla sua eventuale urgenza. Fa quindi presente che, a fronte dei tanti temi all'esame della Commissione Affari costituzionali, che interessano la collettività e la genericità dei cittadini, in questo caso si tratta di una *parva materia*, peraltro già disciplinata a partire dal regio decreto del 1922. Aggiunge che la materia è stata oltretutto oggetto di diverse pronunce, l'ultima delle quali risalente al 2022, con la quale il Consiglio di Stato ha ribadito la natura privatistica dell'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma che gestisce beni rilevanti dal punto di vista storico culturale dal cui affitto ritrae cospicue rendite. Ipotizza che la ragione dell'intervento risieda nella volontà di risolvere la conflittualità interna tra i due organismi cui è demandata la gestione dell'ordine, rimodulando la disciplina organizzativa e accentrandola presso la Presidenza del Consiglio. Quanto al contenuto specifico del subemendamento 0.3.4.2 a sua prima firma, fa presente che esso è volto a prevedere che faccia parte del consiglio generale dell'ordine anche un rappresentante della regione Emilia-Romagna, in ragione del rilievo della gestione dei beni per il territorio parmense. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Alifano 0.3.4.2 e 0.3.4.1; approva quindi l'emendamento 3.4 del relatore *(vedi allegato 6)*. Con distinte votazioni, respinge poi gli emendamenti Alifano 3.1 e 3.3.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative e subemendative riferite al provvedimento. Avverte altresì che il testo come risultante dalla proposta emendativa approvata sarà trasmesso alle Commissioni

competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.
C. 1296, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che nella seduta precedente il relatore, onorevole Urzì, ha illustrato il provvedimento. Avverte quindi che – come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza – oggi si svolgerà la discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare. Come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato per le ore 12 di domani, mercoledì 4 dicembre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2150, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante « misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali », approvato dal Senato in data 28 novembre 2024;

rilevato che:

il decreto-legge si compone di 27 articoli, suddivisi in quattro capi, e reca interventi economici in materia di investimenti e lavoro (articoli da 1 a 6-*sexies*), disposizioni fiscali (articoli 7 e 8), disposizioni in materia di enti territoriali (articoli da 9 a 9-*quater*) e disposizioni finanziarie e finali (articoli 10 e 11);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di « sistema tributario e contabile dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2119, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

rilevato che:

il decreto-legge, secondo quanto enunciato nel preambolo, è volto, tra le varie finalità, ad implementare e introdurre nuove misure nazionali di contrasto al lavoro sommerso, a risolvere situazioni di crisi occupazionale per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda, a garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, a prevedere disposizioni in materia di ordinamenti e personale scolastico in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2024-2025;

il decreto-legge si compone di 12 articoli, suddivisi in 3 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di lavoro (articoli da 1 a 3), disposizione in materia di sistema universitario (articoli da 4 a 7) e disposizioni in materia di istruzione (articoli da 8 a 12);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del Capo I sono prevalentemente riconducibili alla materia dell'« ordinamento civile » (articolo 1, commi da 1 a 4 e 11, e articolo 2), oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione;

con riferimento alle disposizioni del Capo I, sono altresì investite le materie inerenti la « previdenza sociale » e il « sistema tributario dello Stato », anch'esse oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *o)* ed *e)* della Costituzione e sussistono altresì profili riconducibili alla competenza concorrente Stato-regioni in materia di « tutela e sicurezza del lavoro », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

le disposizioni del Capo II e del Capo III risultano prevalentemente riconducibili alla materia « norme generali sull'istruzione », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 630-B Rizzetto e altri, recante « Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica », approvata dalla Camera e modificata dal Senato;

rilevato che:

il provvedimento, che consta di 3 articoli, persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore e prevede l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

alla proposta di legge è stata apportata nel corso dell'esame presso il Senato una correzione di carattere puramente tecnico-formale all'articolo 2;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni della proposta di legge attengono alla materia « norme generali sull'istruzione », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 805, recante « Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo », cui è abbinata la proposta di legge C. 347;

rilevato che:

la proposta di legge è volta a introdurre disposizioni inerenti alla cancellazione dai registri pubblici dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo cosiddetto fiscale, al fine di rendere disponibile la rottamazione di tali veicoli, ritenuti privi di valore economico, onde permetterne il corretto smaltimento, non consentendo tuttavia al privato, debitore dell'erario, di accedere a benefici economici legati alla rottamazione;

la proposta di legge, modificata nel corso dell'esame in sede referente e composta da 4 articoli, novella gli articoli 5 e 13 del decreto legislativo n. 209 del 2003, inserendo nel primo i commi 8-*bis* e 8-*ter* e incrementando nel secondo le soglie minime delle sanzioni ivi previste (articolo 1), modifica l'articolo 231 del Codice dell'ambiente per coordinarlo con le modifiche apportate al decreto n. 209 del 2003 (articolo 2), disciplina le procedure relative alla dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione (articolo 3) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 4);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni della proposta di legge, incidendo sulla facoltà di godimento e disposizione del bene – veicolo fuori uso sottoposto a fermo amministrativo – e quindi sul diritto di proprietà del veicolo, risultano prevalentemente riconducibili alla materia dell'« ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. C. 2034 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE PRESENTATE

ART. 3.

All'emendamento del Relatore 3.4, sostituire la parte consequenziale con la seguente: al comma 4, dopo la lettera *e)*, inserire la seguente: *e-bis)* un componente in rappresentanza della regione Emilia-Romagna *e, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola:* Quattro *con la seguente:* Due.

0.3.4.2. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

All'emendamento del Relatore 3.4, sostituire la parte consequenziale con la seguente: al comma 5, primo periodo, *sostituire la parole:* Quattro *con la seguente:* Tre.

0.3.4.1. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 3, sostituire la parola: nove *con la seguente*: otto.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera e).

3.4. Il Relatore.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: , salvo rinnovo *con le seguenti:* e non possono essere rinominati.

Conseguentemente, al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: , salvo rinnovo *con le seguenti:* e non possono essere rinominati.

3.1. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 2, 5 e 7 *con le seguenti:* di cui ai precedenti commi.

3.3. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

ALLEGATO 6

Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. C. 2034 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 3.

Al comma 3, sostituire la parola: nove *con la seguente*: otto.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera e).

3.4. Il Relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 43

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. C. 441 Faraone, C. 1657 Bisa, C. 1694 Pittalis *(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)* . 43

ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base) 46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 dicembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 16.30.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari.
C. 441 Faraone, C. 1657 Bisa, C. 1694 Pittalis.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 9 dicembre con la clausola « ove concluso dalla Commissione », in ragione del fatto che non è ancora decorso il termine di due mesi dall'avvio dell'esame in Commissione.

Come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena conclusasi, rammenta che la Commissione è chiamata ad assumere le determinazioni relative all'adozione del testo base.

Francesco BONIFAZI (IV-C-RE), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Pellicini, propone di adottare il testo unificato testé depositato dai relatori come testo base per il prosieguo dei lavori *(vedi allegato)*.

Evidenzia che, data la sostanziale identità delle proposte di legge abbinate, il testo unificato si limita ad intervenire sulle sole parti non comuni, con particolare riguardo all'eliminazione del riferimento alla persona di Enzo Tortora sia nel titolo che nel corpo del provvedimento, pur mantenendo come riferimento per la giornata nazionale la data del suo arresto, come momento simbolico di quella vicenda. Riferisce inoltre che le restanti modifiche sono meramente formali.

Devis DORI (AVS), pur dichiarando di condividere la finalità del provvedimento in discussione, che richiama il sacrosanto principio di non colpevolezza, sottolinea come il testo unificato presentato dai relatori sia a suo avviso perfezionabile.

Per tale ragione, dichiara il voto di astensione del suo gruppo sull'adozione del testo base, in attesa di sottoporre alla Commissione alcune proposte emendative volte a migliorane il contenuto.

Federico GIANASSI (PD-IDP), evidenziando preliminarmente che i relatori hanno messo a disposizione il testo unificato solo da pochi minuti, dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla sua adozione come testo base.

Pur rispettando la scelta dei relatori di eliminare il riferimento alla persona di Enzo Tortora, esprime la propria perplessità su tale decisione, rappresentando per tutti gli italiani un caso emblematico di errore giudiziario.

Rimarca comunque la disponibilità del Partito democratico a fornire il proprio contributo a migliorarne il testo, tenendo conto anche degli elementi che emergeranno nel corso dell'attività conoscitiva. Al riguardo, ritiene ad esempio utile approfondire la nozione di « errore giudiziario », cui fa riferimento il testo per comprenderne i contenuti ed evitare il rischio che rimanga un concetto tanto evocativo quanto meramente simbolico.

Stefania ASCARI (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il testo unificato testé presentato dai relatori ed auspica che nel corso delle audizioni possano emergere gli opportuni elementi per correggerne il contenuto.

Sottolinea in primo luogo come manchi nel testo unificato una definizione di errore giudiziario che non deve essere confuso con la ingiusta detenzione.

Rileva, inoltre, come il comma 3 del testo unificato preveda che, in occasione della Giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado siano tenuti a promuove determinate iniziative di sensibilizzazione. In proposito, evidenziando che pertanto tali attività saranno rivolte anche ai bambini della scuola primaria, si chiede come esse possano essere impostate tenendo conto che il concetto di errore giudiziario non è di immediata comprensione.

Esprime forte preoccupazione, inoltre, per il contenuto del comma 4 del testo unificato volto a « costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche ». Ritiene, infatti, che la memoria non debba essere costruita ma piuttosto diffusa e rileva che, qualora tale espressione non dovesse essere modificata, si potrebbe ritenere che la disposizione celi una finalità manipolatoria della memoria stessa.

Rammenta che proprio nella giornata odierna la Commissione Affari Costituzionali ha terminato l'esame delle proposte emendative sul disegno di legge in materia di separazione delle carriere dei magistrati e che la Commissione Giustizia sta esaminando in questo periodo una proposta di legge in materia di limitazione alla durata delle intercettazioni: auspica che con il provvedimento in esame non si intenda indebolire ulteriormente il potere giudiziario evidenziandone gli errori.

Sebbene sia condivisibile la volontà di ricordare le vittime degli errori giudiziari, sottolinea l'ipocrisia della maggioranza che, da un lato, sostiene il contenuto del provvedimento in esame e, dall'altro, non ha ancora aderito alla sua richiesta di istituire, in seno alla Commissione antimafia, un comitato volto a proseguire il lavoro effettuato nella scorsa legislatura in merito al caso del massacro di Ponticelli, che potrebbe rappresentare uno dei più eclatanti casi di errore giudiziario.

Rammenta, in proposito, come i tre giovani accusati di tale efferato crimine furono accusati da Mario Incarnato, il medesimo soggetto pentito e collaboratore di giustizia che nel medesimo periodo aveva accusato proprio Enzo Tortora.

Enrico COSTA (FI-PPE), ritiene come sia assolutamente necessario affrontare il tema della « malagiustizia ».

Sebbene nei testi codicistici si parli, da un lato, di ingiusta detenzione e dall'altro,

l'errore giudiziario sia circoscritto al caso della revisione dei provvedimenti passati in giudicato, ritiene invece che in tale contesto sarebbe opportuno attribuire a tale espressione un significato atecnico, riferibile anche ai casi in cui l'imputato venga sottoposto ingiustamente ad un lungo e infruttuoso calvario processuale.

Manifesta quindi apprezzamento per un'iniziativa volta a porre all'attenzione della Commissione un tema così importante, che spesso non viene tenuto in adeguata considerazione da chi, in questa sede, non ne agevola la rapida approvazione, evidentemente sottovalutando le sofferenze delle vittime della giustizia e ritenendo che tali effetti siano inevitabili e fisiologici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare, come testo base per il seguito dell'esame, il testo unificato delle abbinate proposte di legge in esame elaborato dai relatori *(vedi allegato)*.

Ciro MASCHIO, *presidente*, facendo seguito a quanto concordato nell'odierno Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che sarà sua cura avanzare al Presidente della Camera la richiesta di rinvio di due settimane dell'esame in Assemblea, su cui è stato acquisito il consenso del gruppo interessato.

Sempre in relazione a quanto statuito in sede di Ufficio di presidenza, conferma che la prossima settimana sul testo unificato sarà svolta una breve attività conoscitiva e invita i gruppi a far pervenire le eventuali richieste di audizione entro le ore 17 di giovedì 5 dicembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

ALLEGATO

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. C. 441 Faraone, C. 1657 Bisa, C. 1694 Pittalis.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale « Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari ».

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione:

a) sul valore della libertà, della dignità personale, della presunzione di non colpevolezza, quale regola di giudizio oltreché quale regola di trattamento, di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo;

b) sul giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa.

4. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari.

5. Le iniziative previste dal comma 4 sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Shaid Mobeen, professore alla Pontificia Università Urbaniana e Presidente della Consulta per la libertà religiosa 47

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 dicembre 2024.

Audizione informale di Shaid Mobeen, professore alla Pontificia Università Urbaniana e Presidente della Consulta per la libertà religiosa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 14.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 48

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 52

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori 49

Audizione del Rettore dell'Università LUISS Guido Carli – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Paolo Boccardelli *(Svolgimento e conclusione)* 49

RISOLUZIONI:

7-00266 Saccani Jotti: Sull'accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all'esercizio delle attività sportive agonistiche *(Discussione e rinvio)* 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 51

ERRATA CORRIGE 51

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto BAGNASCO, *relatore*, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 155 del 2024 recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, il quale, nello specifico, reca interventi economici in materia di investimenti e lavoro (Capo I, articoli 1-6-*sexies*), disposizioni fiscali (Capo II, articoli 7 e 8), disposizioni in materia di enti territoriali (Capo III, articolo 9-*quater*) e disposizioni finanziarie e finali (Capo IV, articoli 10 e 10-*bis*).

In particolare, per i profili di interesse della Commissione, evidenzia come l'articolo 4 del provvedimento incrementi di 100 milioni nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle

Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sottolinea, peraltro, come la ripartizione tra i diversi beneficiari dell'incremento di risorse così statuito sia determinata in un'apposita tabella allegata, secondo la seguente ripartizione: + 46.735.395 euro per la Polizia di Stato; + 29.209.622 euro per l'Arma dei Carabinieri; + 12.027.492 euro per la Guardia di finanza; + 7.903.780 euro per la Polizia penitenziaria; + 4.123.711 euro per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Osserva come l'articolo 4-*bis* rechi misure per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate. In particolare, la disposizione – al fine di garantire le maggiori esigenze operative delle Forze armate – autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Fa presente come il comma 2 preveda che alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*

Antonino MINARDO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione del Rettore dell'Università LUISS Guido Carli – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Paolo Boccardelli.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo BOCCARDELLI, *Rettore dell'Università LUISS Guido Carli – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Monica CIABURRO (FDI) e Antonino MINARDO, *presidente*, cui replicano Paolo BOCCARDELLI, *Rettore dell'Università LUISS Guido Carli*, Giuseppe Francesco ITALIANO, *Prorettore per l'intelligenza artificiale e le Digital Skills nonché Professore Ordinario di Computer Science presso il Dipartimento di Impresa e Management della LUISS* e Paolo SPAGNOLETTI, *Professore associato, titolare della cattedra Vodafone in Cybersecurity and Digital Transformation presso il Dipartimento di Impresa e Management della LUISS*.

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia i colleghi presenti e gli ospiti intervenuti.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 13.10.

7-00266 Saccani Jotti: Sull'accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all'esercizio delle attività sportive agonistiche.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE), illustra la risoluzione a sua prima firma. In particolare, fa presente come, per quanto riguarda il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), all'articolo 957, titolato « Reclutamento degli atleti », comma 5, rinvii ad un decreto del Ministro della difesa l'adozione delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità di cui all'articolo 579, nonché i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.

Evidenzia come il decreto del Ministero della difesa del 4 giugno 2014 rechi la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all'articolo 582 del citato DPR n. 90 del 2010, individuando quale causa di non idoneità al servizio i difetti del metabolismo glicidico e, in particolare il diabete mellito di tipo 1 e 2.

Sottolinea, peraltro, come il succitato decreto ministeriale sia di norma richiamato nei bandi per la selezione nelle Forze armate e, quindi, valga anche per i gruppi sportivi militari.

Segnala, peraltro, a titolo esemplificativo, che la medesima preclusione è disposta, da appositi decreti ministeriali, per la Polizia, per la Guardia di finanza e per la Polizia penitenziaria.

Ritiene che tali preclusioni risultino in contrasto con lo spirito della legge 16 marzo 1987, n. 115, che, all'articolo 8, prevede che la malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico e per l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali.

Fa presente, altresì, come il diabete di tipo 1 rappresenti circa il 10 per cento dei casi di diabete, colpendo circa 300.000 italiani e sviluppandosi in genere durante gli anni dell'adolescenza o comparendo anche in bambini neonati o in giovani adulti, accompagnandoli per tutta la vita.

Ricorda come grandi campioni dello sport, diabetici tipo 1, abbiano conquistato medaglie olimpiche, citando i casi Bas van de Goor (oro nella pallavolo ad Atlanta), Gary Hall (oro nel nuoto a Sidney) e Steve Redgrave (oro nel canottaggio a Los Angeles, Seoul, Barcellona, Atlanta e Sidney).

Osserva come, attualmente, numerosi atleti con diabete tipo 1 si cimentino ai massimi livelli internazionali, ricordando i casi, a livello nazionale, di Anna Arnaudo, campionessa mondiale ed europea di corsa in montagna, campionessa di corsa campestre a squadre, e vicecampionessa europea *under* 23 dei 10.000 metri, e di Giulio Gaetani, vincitore della Coppa del mondo *under* 20 di spada.

Evidenzia come, in passato, vi siano state numerose iniziative da parte delle società scientifiche e delle associazioni che tutelano i diritti dei pazienti diabetici volte a sensibilizzare le istituzioni sull'arruolamento nei gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato degli atleti con diabete tipo 1, che è loro precluso. Tra queste, in particolare, richiama il « Pro-

tocollo d'intesa per la promozione di sani stili di vita e campagne di sensibilizzazione e di *screening* sul diabete e sull'obesità nel mondo dello sport » sottoscritto tra il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), l'Intergruppo parlamentare obesità e diabete e la Federazione Società Scientifica di Diabetologia.

Da ultimo, sottolinea come, nella parte dispositiva, la risoluzione è volta ad impegnare il Governo nel senso ad assumere le opportune iniziative di competenza, anche di carattere normativo, per assicurare l'accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate a soggetti che, ancorché affetti da diabete mellito di tipo 1, siano comunque pienamente idonei all'esercizio delle relative attività.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 396, del 5 novembre 2024, a pagina 101, seconda colonna, alla undicesima riga, le parole: « *per le parti di competenza* » sono soppresse.

ALLEGATO

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (C. 2150 Governo, approvato dal Senato);

posto che l'articolo 4 incrementa di 100 milioni nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

considerato che predetto incremento di risorse è ripartito secondo un'apposita tabella allegata al provvedimento in esame e risulta di: + 46.735.395 euro per la Polizia di Stato; + 29.209.622 euro per l'Arma dei Carabinieri; + 12.027.492 euro per la Guardia di finanza; + 7.903.780 euro per la Polizia penitenziaria; + 4.123.711 euro per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

considerato altresì che l'articolo 4-*bis* reca misure per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate, autorizzando la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 atto altresì degli oneri per il Ministero della difesa in relazione alle misure recate dall'articolo 4, comma 2, finalizzate all'incremento delle risorse necessarie al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 54

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 82

Sull'ordine dei lavori 67

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo ». Atto n. 228.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ». Atto n. 229.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ». Atto n. 230.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ». Atto n. 231.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche ». Atto n. 232 *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole sugli Atti nn. 228, 229, 230, 231 e 232)* 68

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2024 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 233 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 76

SEDE CONSULTIVA:

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo (Parere alle Commissioni VII e XI) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e con condizione)* 78

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

SEDE REFERENTE

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 9.55.

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 2 dicembre 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, segnala preliminarmente che nella seduta di ieri è stata espressa dalla presidenza la valutazione in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative presentate.

A seguito delle richieste di riesame pervenute, comunica che può ritenersi ammissibile l'articolo aggiuntivo Fenu 7-*quinquies*.06, che, nel modificare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il limite stabilito all'uso del contante e dei titoli al portatore, reca disposizioni suscettibili di determinare effetti di carattere fiscale, analogamente alle disposizioni contenute nel capo II del decreto-legge.

Fa presente, inoltre, che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che è in distribuzione *(vedi allegato)*.

Ricorda altresì che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 28 novembre scorso, al fine di garantire l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea a partire dalle ore 16 di oggi, secondo quanto stabilito dal calendario dei lavori, alle ore 13.30 verrà comunque posto in votazione il conferimento del mandato alla relatrice. Invita quindi i gruppi a considerare tali tempistiche di esame nell'illustrazione delle proposte emendative.

Dà, infine, la parola alla relatrice e alla rappresentante del Governo ai fini dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Bonetti 1.1.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) rileva preliminarmente come la prassi, oramai consolidatasi nel sistema istituzionale italiano, di un monocameralismo di fatto in sede di esame parlamentare dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, non consenta al ramo del Parlamento chiamato ad esaminare i provvedimenti urgenti di iniziativa governativa in seconda lettura di svolgere una discussione approfondita sul merito delle questioni, stante la ristrettezza dei tempi residui disponibili per lo svolgimento di tale esame.

Ciononostante, fa presente che il proprio gruppo intende sfruttare i limitati tempi disponibili per illustrare le proposte emendative presentate, pur nella consapevolezza che la maggioranza e il Governo non intendono affrontare in questa sede i temi sollevati.

Alla luce di tali premesse, illustra l'emendamento a sua prima firma 1.2, che interviene sul tema assolutamente prioritario per il Paese del dissesto idrogeologico e delle conseguenti azioni da porre in essere al fine di salvaguardare l'integrità dei suoli e di prevenire, in un contesto sempre più allarmante di profondi mutamenti climatici, eventi calamitosi la cui concausa è a volte da rintracciare negli stessi comportamenti umani.

In particolare, fa presente che la proposta emendativa in esame intende incrementare la dotazione del Fondo di garanzia delle opere idriche istituito dalla legge n. 221 del 2015, in misura pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, prevedendo al contempo che tali risorse possano essere utilizzate per investimenti ritenuti oramai non più procrastinabili nel campo della realizzazione e della manutenzione delle reti idriche e consentendo, altresì, ad ARERA, cui è rimessa l'individuazione dei singoli interventi, di impiegare le predette risorse anche per fronteggiare talune situazioni di morosità incolpevole registrate tra i soggetti operanti nel settore.

Ritiene inoltre imprescindibile, nell'attuale periodo storico caratterizzato dal moltiplicarsi di eventi calamitosi di carattere eccezionale, procedere a un vero e proprio cambio di paradigma, che tenga conto della necessità di programmare rilevanti investimenti infrastrutturali volti alla mitigazione del dissesto idrogeologico. In proposito, osserva invece che il disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, all'esame della Commissione, non stanzia risorse aggiuntive rivolte a tale precipuo scopo, in ciò disvelando la sostanziale ipocrisia del Governo, che, lungi dal porre in essere azioni idonee a fronteggiare tale problematica in maniera efficace e determinata, sembra piuttosto incorrere in una sorta di retorica del giorno dopo, limitandosi ad una presa d'atto dei danni prodotti dagli eventi calamitosi occorsi, di cui, attraverso l'adozione di politiche mirate, si potrebbe invece, in qualche modo, prevenire il verificarsi.

Marco GRIMALDI (AVS), nel sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 1.2 e nel condividere le considerazioni appena svolte dal primo firmatario della suddetta proposta, esprime sin d'ora apprezzamento per la scelta operata dai colleghi del gruppo del Partito Democratico di utilizzare, per finalità di copertura finanziaria di talune delle proposte emendative presentate, la rimodulazione o l'eliminazione di sussidi ambientalmente dannosi, secondo un approccio che evidentemente si pone nell'ottica auspicabile di un più efficace contrasto ai mutamenti climatici in atto.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.2.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 1.3, di cui è cofirmataria, evidenziando che la proposta emendativa intende incrementare ulteriormente il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Al riguardo, sottolinea come il tema del rafforzamento del trasporto pubblico locale costituisca una questione non più rinviabile, anche alla luce delle sollecitazioni in tal senso manifestate dalle associazioni di categoria.

Osserva, viceversa, come le risorse a tal fine appostate dal Governo nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, ora all'esame della Commissione, siano del tutto insufficienti, ove si consideri che il fabbisogno annuo relativo alle esigenze del predetto comparto può essere ragionevolmente calcolato in circa 800 milioni di euro, trattandosi di un settore nel quale si registrano, peraltro, le scadenze connesse al rinnovo dei contatti di lavoro, caratterizzati da un livello particolarmente basso delle retribuzioni, nonché difficoltà nel reperimento di personale qualificato. Segnala, altresì, che per effetto dei tagli lineari contenuti nel medesimo disegno di legge di bilancio per l'anno 2025, nel trasporto pubblico locale si verificheranno ulteriori riduzioni di spesa, da cui deriverà un serio pregiudizio al completamento di importanti interventi già programmati dalle amministrazioni locali, tra i quali cita, a mero titolo di esempio, le metropolitane delle città di Monza e Bergamo, ovvero il rinnovo delle flotte di autobus non inquinanti.

Rileva, in conclusione, che consistenti investimenti nell'ambito del trasporto pubblico locale costituiscono il presupposto affinché possa essere efficacemente contrastato il fenomeno dello spopolamento delle aree interne del nostro Paese.

Marco GRIMALDI (AVS) osserva che la discussione relativa alle problematiche del

trasporto pubblico locale possa in qualche modo, già nella presente sede, costituire un momento funzionale al successivo esame di questo medesimo tema dell'esame del disegno di legge di bilancio, auspicando che, in quella occasione, potranno altresì essere affrontate questioni ad esso collegate, quali quelle relative al contenimento degli effetti derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia o alla realizzazione di importanti linee metropolitane in alcune città del nostro Paese, rispetto alle quali occorrono congrui investimenti finanziari, laddove invece l'attenzione del Governo in materia di infrastrutture sembra essere esclusivamente rivolta alla realizzazione di un'opera di dubbia fattibilità, come il ponte sullo stretto di Messina.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.3.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.4, che prevede l'incremento, in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, istituito dalla legge n. 178 del 2020, che costituisce un'altra questione prioritaria, palesemente trascurata dal Governo in carica, che appare viceversa concentrare i propri sforzi nella realizzazione di un'opera infrastrutturale, come il ponte sullo stretto di Messina, la cui realizzabilità e utilità suscitano da più parti assai dubbi e perplessità.

Osserva come il tema oggetto della proposta emendativa in esame sia del resto intimamente legato agli interventi nel medesimo ambito previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, volti in particolare a promuovere la partecipazione attiva delle donne al mondo del lavoro, attraverso tanto la realizzazione di progetti di autoimprenditorialità, mediante il sostegno a progetti aziendali innovativi riferiti ad imprese già esistenti o da avviare, a esclusiva o prevalente conduzione femminile.

Ritiene, infatti, essenziale instaurare un nuovo clima culturale in grado di valorizzare appieno il ruolo e la capacità delle donne nel mondo del lavoro, a dispetto della scarsa attenzione rivolta a tale finalità dal Governo e dalla maggioranza parlamentare, considerato che il predetto Fondo presenta allo stato una dotazione finanziaria del tutto insufficiente rispetto agli obiettivi da perseguire.

In proposito, ritiene dunque che occorra fare meglio e di più, inaugurando una nuova stagione, più favorevole al raggiungimento di un'effettiva parità di genere tra i diversi soggetti produttivi del nostro Paese, che tenga conto del decisivo contributo fornito dalle donne imprenditrici alla crescita del prodotto interno lordo nazionale.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) sottoscrive l'emendamento Ubaldo Pagano 1.4, evidenziando come tale proposta preveda il rifinanziamento di una misura innovativa introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2021 dal Governo di cui ha fatto parte e che è stata affiancata, inoltre, da specifiche linee di azione contenute nel PNRR.

In tale quadro, rammenta che il citato Fondo a sostegno dell'impresa femminile rappresenta uno strumento di garanzia che, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto per l'avvio di imprese femminili, ha registrato un notevole tasso di adesione, collocandosi nell'ottica della Strategia nazionale per la parità di genere, mentre l'attuale Governo non ha sinora inteso provvedere al rifinanziamento del Fondo medesimo e rilanciare, per tal via, la suddetta misura.

Osserva, peraltro, che il Governo ha finora dedicato scarsa attenzione anche alle attività di monitoraggio del PNRR con riferimento specifico agli interventi relativi alla promozione dell'occupazione femminile. A tale ultimo riguardo, osserva che il tasso di occupazione femminile, per quanto cresciuto dopo la fine dell'emergenza pandemica da COVID-19, risulta al momento decisamente inferiore rispetto alle stime previste nello stesso PNRR, evidenziando come, a suo giudizio, occorra al più presto ripristinare talune buone prassi messe in campo dai precedenti Governi.

Ida CARMINA (M5S), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pa-

gano 1.4, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di rifinanziare il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, eventualmente anche nell'ambito del successivo esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2025 ora in discussione alla Camera dei deputati, al fine non solo di rilanciare il settore dell'industria, ma anche di tenere nella dovuta considerazione il contributo assicurato dalle imprenditrici italiane alla creazione del PIL nazionale.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 1.4, ritiene che una seria iniziativa politica volta a promuovere il ruolo attivo delle donne nel mondo dell'impresa consentirebbe, al contempo, di porre le fondamenta per un rilancio della crescita e dello sviluppo economico del Paese. Tanto considerato, esprime stupore per il fatto che una simile iniziativa non sia stata finora adottata dal Governo in carica, che pure è presieduto, per la prima volta nella storia repubblicana, da una donna.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.4.

Silvio LAI (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 1.5, di cui è cofirmatario, volto ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ritiene, infatti, che tale scelta rivesta una fondamentale importanza, tenuto conto in particolare del fatto che l'andamento del PIL italiano, secondo i dati al momento disponibili, sembra inesorabilmente destinato a contrarsi già a partire dal prossimo anno.

In un simile quadro, osserva come sia essenziale ricostituire una linea di continuità rispetto a taluni provvedimenti del recente passato, quali il credito d'imposta per il Mezzogiorno o il credito d'imposta 4.0, ivi incluso il più controverso *superbonus*, che pure hanno saputo generare un sostegno al mondo produttivo e imprenditoriale e uno stimolo per la crescita economica del Paese.

Evidenzia che, in questa stessa direzione, si collocano le finalità dell'emendamento ora in discussione, posto che esso si propone di riattivare il circuito del credito in favore delle piccole e medie imprese attraverso il potenziamento del citato Fondo di garanzia, in modo tale da consentire una maggiore esposizione degli istituti bancari e degli altri intermediari finanziari nella concessione di crediti alle aziende. A tal proposito, sottolinea come una eventuale contrazione del canale creditizio costituirebbe, nell'attuale difficile congiuntura economica, un errore strategico che causerebbe notevoli ripercussioni negative sull'intero sistema produttivo, anche tenuto conto dei risultati non soddisfacenti registrati in sede attuativa dal piano Transizione 5.0.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.5.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Faraone 1.6: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.8.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo, per dichiarazione di voto sull'emendamento Vaccari 1.9, evidenzia come, con la suddetta proposta emendativa, si intenda incrementare la dotazione del Fondo finalizzato al ristoro delle imprese che si dedicano, in via esclusiva o prevalente, alle attività della pesca e dell'acquacoltura. Nel ricordare che il fondo opera in favore di quei soggetti che abbiano subito perdite significative della produzione o del volume d'affari, sottolinea come il comparto in questione abbia subìto, negli ultimi anni, una significativa battuta d'arresto, legata ad una molteplicità di fattori. In particolare, sottolinea l'impatto dei cambiamenti climatici in corso nel progressivo innalzamento delle temperature dei mari, con la conseguente insorgenza di fitopatie prima sconosciute nel nostro ecosistema marino e

la comparsa di specie animali non autoctone e dal comportamento fortemente predatorio. L'incidenza di tali variabili sui livelli di produttività delle attività svolte dagli imprenditori del settore e, quindi, sulla loro complessiva capacità reddituale è stata ulteriormente aggravata dall'incremento dei costi dei carburanti. Fa presente come, dinanzi allo scenario appena richiamato, l'istituzione un fondo per tali finalità abbia rappresentato una prima risposta di sistema, rispetto alla quale sottolinea, tuttavia, come le esigenze di settore espresse dal comparto della pesca e dell'acquacoltura abbiano superato abbondantemente le disponibilità del fondo medesimo.

Sollecita, in definitiva, la maggioranza e il Governo a porre un'attenzione costante alle istanze del settore produttivo della pesca e dell'acquacoltura, in particolare al fine di predisporre adeguate risposte anche di carattere preventivo.

La Commissione respinge l'emendamento Vaccari 1.9.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), richiama l'attenzione della maggioranza e del Governo sull'emendamento Ubaldo Pagano 1-*bis*.1, di cui è cofirmataria. Rammenta, a tal proposito, come in Italia siano sempre più frequenti gli eventi climatici estremi che hanno avuto gravi ripercussioni sull'interno territorio del paese, colpendo le famiglie e il tessuto produttivo. Stigmatizza le proposte pervenute dall'Esecutivo, incentrate, essenzialmente, sulla sottoscrizione di contratti assicurativi di carattere privatistico. Ritiene, viceversa, che sia necessario sostenere, mediante la destinazione di risorse adeguate, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di dare attuazione alle azioni volte a contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici a fronte dei cambiamenti climatici in atto. Critica, al riguardo, l'atteggiamento della maggioranza e del Governo, volto a utilizzare il tema della transizione ecologica in chiave puramente ideologica, mettendo in discussione, tra l'altro, la stessa fondatezza dei molteplici fenomeni legati cambiamento climatico. Ricorda, a tal riguardo, come in Spagna sia stato di recente approvato un intervento normativo con cui si riconosce il diritto a un congedo climatico retribuito per tutelare i lavoratori dai rischi legati alla crisi climatica. Conclude sottolineando la necessità di individuare le risorse necessarie al fine di dare una risposta organica ed efficace alle sfide che i cambiamenti climatici pongono.

Marco GRIMALDI (AVS) sottoscrive l'emendamento Ubaldo Pagano 1-*bis*.1, evidenziando come i fenomeni legati ai cambiamenti climatici stiano apportando un mutamento epocale alla vita di moltissime specie animali, ivi compreso l'essere umano. A tal proposito, ricorda, a titolo esemplificativo, gli impatti prodotti dai cambiamenti climatici sulle migrazioni. Chiede, pertanto, che si stanzino le risorse necessarie per la realizzazione delle azioni funzionali ad affrontare una situazione di siffatta gravità. Stigmatizza, a tal proposito, la scelta di definanziare, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, il Fondo per la transizione verde, la ricerca, nonché gli incentivi per il settore *automotive* e per l'acquisto di veicoli non inquinanti. Evidenzia, infine, la fondamentale importanza di trovare soluzioni comuni al tema, individuando risorse e strumenti adeguati, tra i quali figura il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, per affrontare un cambiamento climatico che ritiene oramai innegabile.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1-*bis*.1.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto sugli emendamenti Ubaldo Pagano 1-*bis*.2 e 1-*bis*.3, dei quali è cofirmataria, fa presente come si rendano necessari un rifinanziamento del Fondo italiano per il clima e lo stanziamento di risorse adeguate per assicurare un sostegno ai familiari delle vittime degli eventi estremi legati ai cambiamenti climatici. Osserva, infatti, che, le attività di prevenzione, di supporto successivo e di ristoro, ai fini della ricostruzione del terri-

torio in conseguenza di eventi climatici, di cui denuncia la carenza nell'ambito delle politiche portate avanti dalla maggioranza e dal Governo, non possano tralasciare la necessità che le vittime di tali eventi siano adeguatamente sostenute, anche con provvidenze di natura economica.

Ida CARMINA (M5S) sottoscrive l'emendamento Ubaldo Pagano 1-*bis*.2, ricordando la rilevanza dei costi del cambiamento climatico per la collettività ed evidenziando come sia possibile quantificare un'incidenza di tali costi per un ammontare pari a 284 euro annui per ogni cittadino italiano. Ritiene, pertanto, che sia doveroso attivarsi per predisporre le azioni necessarie a prevenire e a riparare i danni connessi a tali fenomeni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ubaldo Pagano 1-*bis*.2, 1-*bis*.3 e 1-*bis*.4.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Del Barba 1-*bis*.01: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tucci 2.1, Barzotti 2.2, Aiello 2.3 e Carotenuto 2.4, gli articoli aggiuntivi Auriemma 2.01 e 2.02, nonché gli emendamenti Di Lauro 2-*bis*.1, Quartini 2-*bis*.2, Sportiello 2-*bis*.3 e Marianna Ricciardi 2-*bis*.4.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a propria firma 2-*bis*.01, ricordando come il tema del sostegno all'occupazione giovanile sia centrale per sostenere il tessuto produttivo del paese. Ricorda, a tal proposito, che la proposta mira a riconoscere, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente al 1° gennaio 2025, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento dei contributi dovuti per i periodi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Evidenzia, a tal proposito, come, nell'ambito delle diverse forme contrattuali che caratterizzano il mercato del lavoro, l'intervento proposto, volto a sostenere l'assunzione di apprendisti, voglia testimoniare una presa di posizione netta verso una formula contrattuale che consente, attraverso un sistema di idonee garanzie, di tutelare in modo adeguato i giovani che fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro, contrastando quelle diffuse situazioni di precarietà che sovente non riconoscono neppure una minima forma retribuzione alle persone che prestano la propria attività lavorativa, anche nell'ambito di un percorso di formazione.

Sottolinea, infine, come il sistema di raccordo tra mondo della formazione e mondo del lavoro debba contribuire al cambiamento in positivo del mondo produttivo, senza invece rappresentare una forma di *dumping* basata sullo sfruttamento di situazioni di precarietà dei giovani lavoratori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Grimaldi 2-*bis*.01.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 2-*bis*.02, di cui è cofirmataria, in materia di diritto al trattamento pensionistico anticipato delle lavoratrici, rammentando come questo Governo abbia ristretto le possibilità di accesso ad uno strumento, quale è quello della cosiddetta « Opzione donna », disciplinata dall'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, che, seppur con notevoli profili di penalizzazione legati al calcolo del trattamento pensionistico mediante il sistema contributivo, ha comunque rappresentato una possibilità per l'uscita anticipata dal mondo del lavoro per quelle lavoratrici che, in ragione di una molteplicità di fattori, scontino delle difficoltà a continuare a lavorare fino ad una età avanzata. In particolare, l'emendamento interviene sui termini per il calcolo dell'anzianità contributiva e dei requisiti anagrafici

necessari per accedere al pensionamento anticipato.

Ricorda, a tal proposito, che sia i gruppi parlamentari di maggioranza, sia i gruppi di opposizione hanno in passato depositato atti di indirizzo volti al perseguimento delle medesime finalità oggetto della proposta emendativa in esame e che proprio una mozione sostenuta dai gruppi di maggioranza è stata approvata con il parere favorevole del Governo.

Chiede, pertanto, per quali ragioni non vi siano segnali di apertura, da parte dell'Esecutivo, rispetto al tentativo di rendere più agevole l'accesso a tale strumento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 2-*bis*.02.

Elena BONETTI (IV) illustra l'articolo aggiuntivo a propria firma 2-*bis*.05, ricordando come la proposta emendativa in esame sia, in sostanza, finalizzata a dare attuazione al contenuto di un ordine del giorno recentemente accolto, che ha impegnato il Governo a introdurre meccanismi di estensione dell'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanitario, prevedendo, in particolare, che tale misura sia applicabile anche in favore del personale dipendente delle strutture sanitarie accreditate. Fa presente, al riguardo, come, da un lato, costituisca una vera e propria disparità la circostanza che il riconoscimento di tale sistema premiale, sotto il profilo fiscale, sia limitato alle sole prestazioni aggiuntive del personale dipendente delle strutture sanitarie pubbliche, evidenziando, dall'altro lato, come la proposta di cui è prima firmataria vada nella direzione di un maggiore incentivo all'attuazione di interventi e azioni funzionali all'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bonetti 2-*bis*.05 e 2-*bis*.06, gli emendamenti Amato 3.1 e Iaria 3.2, gli articoli aggiuntivi Auriemma 4.01, Baldino 4-*bis*.01, Caso 5.01 e 5.02.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Faraone 5.03, Del Barba 5.04, Faraone 5.05 e Del Barba 5.06: si intende vi abbiano rinunciato.

Silvia ROGGIANI (PD-IPD) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 6.1, di cui è firmataria, volto a prevedere che il piano annuale dei flussi di cassa, introdotto dal comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento in esame, sia determinato previa intesa in sede di Conferenza unificata. Rileva, al riguardo, come, in presenza di significativi problemi per l'attuazione del PNRR, il Governo decida, con la previsione contenuta nell'articolo 6, di imporre un obbligo aggiuntivo ai Comuni, prevedendo che gli stessi debbano redigere il piano annuale dei flussi di cassa sulla base di un modello reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ritiene, quindi, che possa ritenersi migliorativo della disposizione e, peraltro, privo di effetti finanziari negativi, prevedere che tale modello sia determinato previa intesa in sede di Conferenza unificata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ubaldo Pagano 6.1 e 6.2.

Elena BONETTI (IV) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.4, volto a prevedere che la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza pubblichi ogni anno una relazione sul rispetto delle clausole volte ad assicurare l'assunzione di donne e giovani nell'ambito degli appalti relativi al medesimo Piano. In proposito, nel ricordare come il PNRR italiano contemplasse, tra i propri obiettivi trasversali, obiettivi proprio in materia di assunzione di donne e giovani, segnala l'estrema difficoltà nel conoscere, allo stato attuale, lo stato di raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Pur valutando favorevolmente il fatto che il Paese abbia finora ottenuto il regolare pagamento delle rate del PNRR, ritiene che non si debba accettare una riduzione

del livello di ambizione degli obiettivi previsti dal medesimo Piano, particolarmente in settori strategici come quello dell'occupazione femminile e giovanile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bonetti 6.4 e l'articolo aggiuntivo Sportiello 6.01.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.03, volto a prevedere che siano fatte salve le risorse relative ai Piani urbani integrati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l)*, numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021. Osserva, in tal senso, come dal combinato disposto del provvedimento in esame e del disegno di legge di bilancio ora all'esame della Commissione emerga una riduzione delle spese di investimento per complessivi 4,5 miliardi di euro, nella quale rientrano anche le risorse destinate ai Piani urbani integrati. In questo contesto sottolinea, quindi, che l'emendamento è finalizzato a salvaguardare quei Piani urbani integrati che hanno una possibilità concreta di essere conclusi in quanto si trovano in una fase già avanzata dei progetti.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Penza 6.02 e Ubaldo Pagano 6.03.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6-*bis*.01, volto a ridurre da trentasei a ventiquattro i mesi di servizio necessari alla stabilizzazione del personale assunto dagli enti locali ai fini dell'attuazione degli investimenti del PNRR. Osserva come la stabilizzazione sia necessaria anche al fine di non perdere il grande patrimonio di conoscenze tecniche acquisite, nonché al fine di dare a tali enti una risposta concreta per continuare nella transizione che hanno avviato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Grimaldi 6-*bis*.01 e Caso 6-*ter*.01, gli emendamenti Alfonso Colucci 6-*quinquies*.1, Torto 6-*quinquies*.2, Alifano 6-*quinquies*.3, Alfonso Colucci 6-*quinquies*.4, nonché l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 6-*sexies*.01.

Silvia ROGGIANI (PD-IPD) illustra l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 6-*sexies*.02, di cui è firmataria, evidenziando che la proposta è volta a modificare le disposizioni della legge n. 145 del 2018 in materia di revoca dei contributi assegnati ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche. Sottolinea, al riguardo, come a fronte dell'evidente problematica esistente in relazione agli extracosti nei lavori pubblici, la proposta emendativa sia finalizzata a escludere la revoca dei contributi in caso di avvenuta aggiudicazione dei lavori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 6-*sexies*.02 e gli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 6-*sexies*.03 e Faraone 6-*sexies*.06.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Faraone 6-*sexies*.07, Del Barba 6-*sexies*.08, Faraone 6-*sexies*.09 e Del Barba 6-*sexies*.010: si intende vi abbiano rinunciato.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 7.1, di cui è firmataria, volto a sopprimere l'articolo 7 del provvedimento in esame. Sottolinea come il predetto articolo segni un ulteriore tappa nel faticoso *iter* di definizione della disciplina relativa al concordato preventivo biennale, finalizzata, ancora una volta, esclusivamente a garantire che tale strumento possa dare il risultato che il Governo si era prefigurato al momento della sua introduzione. Ritiene, peraltro, che lo strumento del concordato preventivo biennale avesse originariamente una logica, seppur a suo parere non condivisibile, che, tuttavia, si è totalmente persa a seguito dei successivi interventi legislativi.

In tal senso, osserva come l'articolo 7 del provvedimento in esame, nel tentativo di includere alcuni soggetti nell'ambito applicativo del concordato biennale, vada contro la logica iniziale della misura, che era

quella di considerare, ai fini di applicazione del concordato, i soli soggetti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità, dal momento che solo in relazione a questi ultimi l'amministrazione finanziaria possiede tutte le informazioni necessarie per formulare una proposta credibile di concordato. Ritiene che l'estensione operata dalla disposizione di cui all'articolo 7 costituisca, di fatto, esclusivamente un'ulteriore agevolazione che snatura ulteriormente lo strumento del concordato preventivo biennale.

Evidenzia, infine, come i contribuenti saranno orientati, a suo avviso, alla ricerca della soluzione a loro più favorevole, che si rivelerà essere, tuttavia, la soluzione meno favorevole per l'Erario, vanificando le attese di maggiori entrate derivanti dal concordato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ubaldo Pagano 7.1 e Raffa 7.2.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 7.4, di cui è cofirmataria, volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 7. Ritiene che, rispetto alla soppressione dell'intero articolo, questa possa considerarsi una soluzione intermedia che potrebbe essere accolta dalla Commissione. Al riguardo, ribadendo le motivazioni già espresse con riferimento all'emendamento Ubaldo Pagano 7.1, segnala come la soppressione del comma 1 possa permettere di superare le maggiori criticità derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Raffa 7.3 e Ubaldo Pagano 7.4, nonché l'emendamento Raffa 7.5.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 7.6, di cui è cofirmataria, volto a sopprimere la lettera *b-bis)* del comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 6-*bis* dell'articolo 7 del provvedimento in esame. Analogamente a quanto già evidenziato in precedenza, ritiene che questa possa ritenersi una proposta intermedia che permetterebbe comunque di superare alcune delle maggiori criticità dell'articolo 7. Ribadisce, infatti, che, a suo avviso, i soggetti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità andrebbero esclusi dalla possibilità di adesione al concordato preventivo biennale, ritenendo, viceversa, la loro inclusione totalmente in contrasto con la logica alla base dell'introduzione di tale strumento. Osserva, altresì, come paradossalmente l'allargamento della platea comporterebbe, a suo avviso, una riduzione del gettito atteso, anziché un incremento, come auspicato dal Governo e dalla maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 7.6.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 7.7, di cui è firmataria, volto a sopprimere, al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 7, il capoverso comma 6-*ter*, relativo alle modifiche apportate alla disciplina del ravvedimento speciale per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, con conseguente ampliamento della platea dei beneficiari. In particolare, richiama l'attenzione sul fatto che, per effetto delle citate modifiche, che introducono ulteriori, differenti modalità di applicazione del predetto ravvedimento speciale, con un'aliquota dell'imposta sostitutiva fissata al 12,5 per cento, verrebbe a determinarsi un quadro normativo ancor più complicato di quello attuale, a dispetto di quel criterio di semplificazione cui il Governo stesso, come ripetutamente affermato quasi in forma di *slogan*, ha invece voluto ispirare l'intero processo di riforma fiscale avviato con la delega in materia fiscale contenuta nella legge n. 111 del 2023.

Evidenza, inoltre, che sul piano finanziario l'effetto delle disposizioni di cui l'emendamento Ubaldo Pagano 7.7 propone la soppressione non potrà che favorire, attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva ridotta su una base imponibile determinata in modo senz'altro vantaggioso, i soggetti che aderiscono, sulla base

di valutazioni di mera convenienza, al concordato preventivo biennale.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 7.7.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sull'emendamento Ubaldo Pagano 7.8, di cui è firmataria, volto a sopprimere, al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 7, il capoverso comma 6-*quater*, il quale prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al precedente comma 6-*ter*, siano diminuite del 30 per cento, a eccezione di talune specifiche ipotesi ivi richiamate. Nel rinviare alle considerazioni già espresse in sede di illustrazione del precedente emendamento Ubaldo Pagano 7.7, ribadisce come l'impianto del concordato preventivo biennale, come modificato dal provvedimento in esame, sia caratterizzato da elementi di evidente illogicità sistemica, anche in ragione delle cause di esclusione previste, e sia, peraltro, suscettibile di complicare ulteriormente il quadro normativo esistente.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 7.8.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.9, volto a prevedere che le eventuali maggiori entrate erariali derivanti dall'attuazione del concordato preventivo biennale siano destinate prioritariamente alla riduzione delle aliquote IRPEF, fino al loro graduale azzeramento, delle persone fisiche di età inferiore a trentuno anni, nonché al rafforzamento delle misure di sostegno alle famiglie con figli, al fine, da un lato, di promuovere l'occupazione giovanile e innalzare il livello delle retribuzioni e, dall'altro, di fornire un aiuto in particolare alle famiglie con un maggior numero di figli, in attuazione di quel principio del quoziente familiare spesso proclamato dal Governo ma poi mai messo davvero in opera.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonetti 7.9 e Caso 7.10 e 7.12, gli articoli aggiuntivi Caso 7.01 e 7.02 e Amato 7.03, nonché l'emendamento Raffa 7-*bis*.1.

Marco GRIMALDI (AVS), illustrando l'emendamento a sua prima firma 7-*bis*.4, interamente soppressivo dell'articolo 7-*bis* del provvedimento in esame, evidenzia come la cancellazione della riapertura dei termini al 12 dicembre 2024 per l'adesione al concordato preventivo biennale costituirebbe un elementare atto di igiene istituzionale e di rispetto della dialettica parlamentare. Osserva, peraltro, come misure del genere rischino pericolosamente di consolidare nell'opinione pubblica la convinzione che l'infedeltà fiscale possa in qualche modo essere addirittura premiata, mediante la previsione di deroghe alla disciplina tributaria, inducendo viceversa, nei soggetti beneficiari, una sorta di fedeltà elettorale verso le forze politiche che abbiano promosso siffatte misure.

Nel rammentare che sull'intera vicenda si è assistito a una campagna mediatica del Governo palesemente contraddittoria e inconcludente, ritiene che le misure sinora adottate a vario titolo in materia fiscale abbiano finito con l'oscurare l'immagine sana del Paese, tradendo i principi dell'equità fiscale e dando luogo a una distrazione di risorse finanziarie che avrebbero potuto, invece, essere più opportunamente destinate a politiche pubbliche di utilità sociale.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento Ubaldo Pagano 7-*bis*.2, di cui è firmataria, di contenuto identico all'emendamento Grimaldi 7-*bis*.4, osserva che la riapertura al 12 dicembre 2024 dei termini per l'adesione al concordato preventivo biennale mina quello stesso carattere preventivo che dovrebbe connotare in radice il predetto istituto, giacché di fatto si consente a coloro che intenderanno beneficiare della proroga dei termini una valutazione *ex post* della convenienza delle proprie scelte. Fa infine presente che, sebbene lo strumento in questione abbia finora riscosso uno scarso successo, dalle modifiche introdotte dal provvedimento in

esame deriveranno, con ogni probabilità, effetti di minori entrate erariali rispetto a quelle previste a legislazione vigente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 7-*bis*.2 e Grimaldi 7-*bis*.4, nonché l'emendamento Grimaldi 7-*bis*.5.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 7-*ter*.1, di cui è firmataria, che interviene sull'indennità *una tantum* in favore di lavoratori dipendenti con una determinata soglia di reddito, nota come *bonus* Natale, che il Governo ha introdotto, a suo avviso, per un mero calcolo di convenienza, contestualmente all'approssimarsi dei recenti appuntamenti elettorali.

Osserva come tale misura e le modifiche apportatevi con il presente provvedimento appaiano ispirate da elementi di scarsa logicità e coerenza interna, sia sul fronte della selezione dei soggetti beneficiari, sia su quello della definizione dei parametri sulla base dei quali definire l'importo della prestazione, in ciò paradossalmente determinando effetti distorsivi e discriminazioni insensate.

A fronte di ciò, sarebbe stato preferibile, a suo avviso, intervenire sulle misure già esistenti a sostegno del reddito delle famiglie, quali, in particolare, l'assegno unico e universale, al fine di estenderne l'ambito applicativo ed evitare, in tal modo, un utilizzo dispersivo delle risorse pubbliche. Proprio a tale ultimo riguardo, osserva che la proposta emendativa in esame prevede di destinare le risorse rivenienti dalla soppressione delle modifiche apportate dall'articolo 7-*ter* al citato *bonus*, quantificate in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, all'istituzione di un apposito Fondo per il sostegno delle famiglie in relazione ai costi di trasporto per studenti, attraverso il riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisito di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, assicurando comunque priorità alle famiglie meno abbienti e ai soggetti che ricorrono sistematicamente all'utilizzo dei predetti servizi.

Ida CARMINA (M5S) condivide le finalità dell'emendamento Ubaldo Pagano 7-*ter*.1, considerando il costo non trascurabile legato all'utilizzo dei servizi del trasporto pubblico, il numero sempre più elevato di famiglie italiane che versano in condizioni di difficoltà economica, nonché l'impossibilità, per molti enti locali in dissesto finanziario, di adottare le pertinenti misure di sostegno, di modo che la previsione di un fondo istituito a livello centrale, come prefigurato dalla medesima proposta emendativa, potrebbe rivelarsi assai utile.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 7-*ter*.1.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 7-*ter*.2, di cui è firmataria, che, analogamente a quello da ultimo esaminato, si propone di destinare le risorse rivenienti dalla soppressione delle modifiche apportate dall'articolo 7-*ter* al citato *bonus* Natale, quantificate in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, all'incremento degli stanziamenti volti ad assicurare la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, nel tentativo di contrastare il sempre più ampio e preoccupante fenomeno della povertà educativa nel nostro Paese.

Rinnova, peraltro, in tale sede, le critiche in precedenza esposte riguardo ai profili di illogicità del predetto *bonus*, il cui riconoscimento, essendo parametrato sul minore tra i redditi dei due genitori, rischia di determinare effetti immotivatamente distorsivi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ubaldo Pagano 7-*ter*.2 e 7-*ter*.3.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IPD) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 7-*ter*.4, di cui è firmataria, facendo presente come le risorse, per un ammontare complessivo pari a 325 milioni di euro, che il Governo intende destinare, quale beneficio, ai lavoratori dipendenti con almeno un figlio a

carico e reddito non superiore ai 28.000 euro, e che potrebbero essere destinate in modo più efficace ad altre finalità, quali il sostegno per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico o per l'acquisto di libri di testo, possano, con la proposta in esame, essere più utilmente indirizzate in favore dei lavoratori che abbiano fiscalmente a carico almeno un soggetto affetto da disabilità. Ricorda, al riguardo, che da tempo non vi sono interventi di aggiornamento delle prestazioni per le persone disabili e che si attende l'attuazione della delega in materia di disabilità di cui alla legge n. 227 del 2021, rimarcando come, in termini più generali, sia stata scarsa l'attenzione al tema del sostegno delle persone con disabilità da parte delle compagini governative che si sono succedute nel corso degli ultimi anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ubaldo Pagano 7-*ter*.4, Grimaldi 7-*ter*.5, Fenu 7-*ter*.6 e Torto 7-*ter*.7, gli articoli aggiuntivi Iaria 7-*ter*.01 e Bonetti 7-*ter*.04, nonché gli emendamenti Grimaldi 7-*quater*.1 e Gubitosa 7-*quater*.2, gli identici emendamenti Grimaldi 7-*quinquies*.1 e Raffa 7-*quinquies*.3 e gli emendamenti Ubaldo Pagano 7-*quinquies*.4 e 7-*quinquies*.5.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Zanella 7-*quinquies*.01, di cui è firmatario, ricordando come sia il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, sia il Viceministro dell'economia e delle finanze Leo abbiano manifestato l'intenzione di intervenire sul tema della deducibilità dell'Imposta regionale sulle attività produttive per gli enti del Terzo settore. Sul punto, fa presente che, allo stato, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che prevede talune esclusioni rispetto all'applicabilità dell'IRAP, non contempli, però, un'esenzione per gli enti del Terzo settore.

A suo avviso, pertanto, sarebbe stato doveroso inserire tale intervento all'interno del presente decreto-legge, ritenendo tale provvedimento la sede più opportuna, auspicando che alle aperture del Governo su questo tema seguano proposte effettive di interventi di natura normativa. Al riguardo, chiede alla sottosegretaria Lucia Albano quali siano gli intendimenti del Governo.

Silvio LAI (PD-IDP), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Zanella 7-*quinquies*.01, osserva che la proposta in parola si muove nella auspicabile direzione di riconoscere il valore del lavoro svolto dagli enti del Terzo settore, che, tuttavia, incontrano non poche difficoltà nel portare avanti le proprie attività, ove si consideri un regime normativo non adeguato alle peculiarità che caratterizzano il settore. Sottolinea come tali soggetti, impegnati in prima linea quale presidio di sussidiarietà e sostegno dei territori, siano spesso oggetto di encomi e vicinanza da parte del mondo della politica, che, tuttavia, non si traducono in interventi di sostegno concreto. Ribadisce, pertanto, la necessità di approntare gli strumenti necessari per supportare la progettazione delle attività che tali enti svolgono, che hanno un'incidenza positiva fondamentale per il tessuto sociale del Paese.

Ubaldo PAGANO (PD-IPD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega Lai in merito al contenuto dell'articolo aggiuntivo Zanella 7-*quinquies*.01, sottolinea l'esigenza di supportare una realtà, quale quella del mondo degli enti del Terzo settore, che rappresenta un punto di riferimento ineludibile in una strategia di coinvolgimento quanto più ampio possibile dei diversi settori della cittadinanza, in una logica di attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. Esprime, pertanto, forte condivisione rispetto alla finalità civica e solidaristica che è al centro di tali tipologie di interventi.

Fa presente, inoltre, che il ruolo di tali enti assume una specificità e una rilevanza sia rispetto a quelle comunità territoriali dove è più forte il rischio di emarginazione sociale, sia nei centri abitati a forte rischio spopolamento. Sottolinea, inoltre, che il privato sociale è un soggetto spesso insostituibile, soprattutto a fronte dell'assenza di una risposta efficace delle istituzioni pubbliche alla richiesta di effettiva tutela

dei diritti di cittadinanza. Ricorda, inoltre, che, mentre in relazione al tema dell'imposta sul valore aggiunto l'Esecutivo sta predisponendo interventi che vanno nella direzione di riconoscere le peculiarità del ruolo degli enti del Terzo settore, non si rinviene, invece, alcuna proposta in ordine alla esclusione di tali enti dal perimetro di applicazione dell'IRAP. Conclude rimarcando come, sul punto, non sia accettabile che l'attuale quadro normativo in materia veda un trattamento talora anche deteriore verso tali enti rispetto a quanto previsto nei confronti di chi svolge attività imprenditoriale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zanella 7-*quinquies*.01.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Zanella 7-*quinquies*.02, che reca modifiche al regime fiscale dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve, stigmatizzando la mancata disponibilità del Governo ad avviare un'interlocuzione sul tema.

Ritiene, peraltro, che la questione dei meccanismi regolatori e, in particolare, della disciplina fiscale del fenomeno degli affitti brevi nelle grandi città sia divenuta oramai ineludibile, anche in ragione del grande interesse che il tema ha suscitato nell'opinione pubblica.

Osserva, infatti, come gli effetti che tale fenomeno ha assunto nei grandi centri destinatari di un rilevante flusso turistico imponga di prendere in seria considerazione la possibilità di adottare misure adeguate, in particolare al fine di porre un argine a quella dinamica di desertificazione delle grandi città che, a suo dire, costituisce una conseguenza legata indissolubilmente al diffondersi di tale tipologia di offerta turistica.

Rammenta, altresì, che dietro numerose proposte di soggiorno di tale tipologia si cela, oltre al ruolo di note piattaforme di intermediazione, anche l'intervento di enti di natura commerciale che conseguono notevoli margini di profitto svolgendo le attività di gestione degli immobili loro affidati da privati cittadini.

Ciò premesso, fa presente che la proposta in discussione prevede un innalzamento dell'aliquota fiscale pari al 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare. Auspica, pertanto, un diverso atteggiamento da parte della maggioranza e del Governo, maggiormente improntato al dialogo e disponibile ad accogliere proposte volte ad innovare la disciplina in materia di contratti di locazione breve.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Zanella 7-*quinquies*.02, Sportiello 7-*quinquies*.03, Aiello 7-*quinquies*.04, Fenu 7-*quinquies*.05, 7-*quinquies*.06 e 7-*quinquies*.07, nonché Marianna Ricciardi 7-*quinquies*.08 e 7-*quinquies*.09.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 7-*quinquies*.011, volto a prevedere l'esenzione dall'applicazione dell'IVA delle prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni non commerciali con qualifica di ente del Terzo settore. Osserva come in tale ambito sia necessario fare una riflessione ampia, al fine di escludere l'ennesima proroga dell'esenzione dall'IVA per tali enti e prevedere, invece, una disciplina generale che esenti questi ultimi in via permanente. Ritiene, a tal fine, che i soggetti appartenenti al Terzo settore non possano considerarsi soggetti all'IVA, in virtù del compito istituzionale che svolgono. Ricorda di aver presentato, in sede di esame del disegno di legge di bilancio, un analogo emendamento, presentato in identico testo anche dalla collega Guerra, e auspica che almeno in tale sede si possa svolgere una riflessione approfondita su tale tema e che il Governo possa fornire risposte concrete.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Grimaldi 7-*quinquies*.011, sottolinea come la proposta emendativa sia volta a evitare l'ennesima proroga e ad escludere, in via definitiva dal campo di applicazione dell'IVA, in coerenza con la disciplina dettata in materia dall'Unione europea, le prestazioni

rese dagli enti appartenenti al Terzo settore.

Silvio LAI (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Grimaldi 7-*quinquies*.011.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Grimaldi 7-*quinquies*.011.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel rilevare come la Commissione abbia al momento esaminato circa la metà delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame, rammenta che nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, svoltasi lo scorso 28 novembre, si è unanimemente convenuto di conferire il mandato alla relatrice entro le 13.30. Considerati i tempi a disposizione, anche al fine di poter dedicare un'adeguata attenzione all'esame dei provvedimenti che la Commissione dovrà esaminare in sede consultiva e ai fini dell'espressione di pareri su atti del Governo, propone che i colleghi evidenzino sin d'ora le proposte emendative, tra quelle ancora da esaminare, che intendono illustrare al fine di porle comunque in votazione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, prende atto che la Commissione concorda, in modo unanime, con la proposta formulata dalla collega Comaroli. Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono illustrare proposte emendative, tra quelle ancora da esaminare, richiedendo che vengano comunque poste in votazione, avvertendo che, per le ulteriori proposte, si procederà con una votazione riassuntiva.

Nel prendere atto che nessuno intende segnalare proposte da illustrare e da porre in votazione, avverte dunque che si procederà, quindi, con votazione riassuntiva sulle proposte emendative non ancora poste in votazione.

La Commissione respinge, con votazione riassuntiva, tutte le proposte emendative non ancora poste in votazione riferite al provvedimento in esame.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, preso atto che, con la votazione riassuntiva testé svoltasi, si è concluso l'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2150, sospende la seduta in sede referente, in attesa che le Commissioni alle quali il provvedimento è assegnato in sede consultiva esprimano i pareri di rispettiva competenza.

Propone, quindi, di anticipare la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno della Commissione e di svolgere la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine della seduta in sede referente.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 12.45, è ripresa alle 13.30.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nel ricordare che, prima della sospensione della seduta, si è concluso con una votazione riassuntiva l'esame delle proposte emendative riferite al decreto-legge, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII e XIV, nonché del Comitato per la legislazione, che sono in distribuzione. Fa presente altresì che la III Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato per le vie brevi che non esprimeranno il parere di competenza.

Pone quindi in votazione il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge C. 2150, nel testo approvato dal Senato della Repubblica.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte infine che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo ».
Atto n. 228.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ».
Atto n. 229.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ».
Atto n. 230.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ».
Atto n. 231.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche ».
Atto n. 232.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole sugli Atti nn. 228, 229, 230, 231 e 232).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2024.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo », formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" (Atto n. 228);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 (Atti nn. 228, 229, 230, 231 e 232), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2023 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 192.623.522 euro;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

del predetto importo, una quota pari a 113.031.482,71 euro, riferibile ai contribuenti che hanno espresso una preferenza tra le categorie di intervento ammesse al riparto della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, è stata ripartita tra le categorie relative a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

nell'ambito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento, pari a 79.592.039,29 euro, una quota pari al 20 per cento, pari a 15.918.407,86 euro, è stata destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mentre la quota residua, pari a 63.673.631,43 euro, è stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 4.327.933,39 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

per la categoria "Fame nel mondo" si sono riscontrati risparmi di spesa sui contributi erogati negli anni precedenti pari a 160.890,52 euro, cui si aggiungono altresì le somme non attribuite in sede di ripartizione della quota relativa alla medesima categoria per l'anno 2022, per un importo pari a 74.745,23 euro;

la quota oggetto di ripartizione destinata alla categoria "Fame nel mondo" per l'anno 2023 ammonta a 14.797.974,01 euro;

rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:

sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 28 istanze di accesso al contributo, per un importo complessivo di 7.832.297,31 euro;

a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 6.965.676,70 euro, che, in quanto non esaurito dagli interventi ammessi al contributo, sarà ripartito con successiva deliberazione dal Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

segnalata l'esigenza che, ai fini dell'adozione della deliberazione del Consiglio

dei ministri relativa al riparto della somma residua non esaurita dagli interventi ammessi al contributo, siano adottate procedure di selezione comparativa degli interventi da finanziare, in linea con quelle seguite in via generale per la valutazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, assicurando un adeguato coinvolgimento delle Camere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sull'Atto n. 228.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali », formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" (Atto n. 229);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 (Atti nn. 228, 229, 230, 231 e 232), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2023 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 192.623.522 euro;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

del predetto importo, una quota pari a 113.031.482,71 euro, riferibile ai contribuenti che hanno espresso una preferenza tra le categorie di intervento ammesse al riparto della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, è stata ripartita tra le categorie relative a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

nell'ambito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento, pari a 79.592.039,29 euro, una quota pari al 20 per cento, pari a 15.918.407,86 euro, è stata destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mentre la quota residua, pari a 63.673.631,43 euro, è stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria "Recupero dalle tossicodipen-

denze e dalle altre dipendenze patologiche", introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 4.327.933,39 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

per la categoria "Calamità naturali" sui contributi erogati negli anni precedenti si sono registrati risparmi di spesa in misura pari a 478.727,29 euro;

la quota oggetto di ripartizione destinata alla categoria "Calamità naturali" per l'anno 2023 ammonta a 25.153.800,46 euro;

rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:

sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 10 istanze di accesso al contributo, per un importo complessivo di 17.372,101,22 euro;

a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 7.781.699,24 euro, che, in quanto non esaurito dagli interventi ammessi al contributo, sarà ripartito con successiva deliberazione dal Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

segnalata l'esigenza che, ai fini dell'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri relativa al riparto della somma residua non esaurita dagli interventi ammessi al contributo, siano adottate procedure di selezione comparativa degli interventi da finanziare, in linea con quelle seguite in via generale per la valutazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, assicurando un adeguato coinvolgimento delle Camere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sull'Atto n. 229.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati », formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (Atto n. 230);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devo-

luta alla diretta gestione statale per il 2023 (Atti nn. 228, 229, 230, 231 e 232), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2023 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 192.623.522 euro;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

del predetto importo, una quota pari a 113.031.482,71 euro, riferibile ai contribuenti che hanno espresso una preferenza tra le categorie di intervento ammesse al riparto della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, è stata ripartita tra le categorie relative a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

nell'ambito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento, pari a 79.592.039,29 euro, una quota pari al 20 per cento, pari a 15.918.407,86 euro, è stata destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mentre la quota residua, pari a 63.673.631,43 euro, è stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 4.327.933,39 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

per la categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" sui contributi erogati negli anni precedenti si sono registrati risparmi di spesa in misura pari a 2.079.933,91 euro, cui si aggiungono altresì le somme non attribuite in sede di ripartizione della quota relativa alla medesima categoria per l'anno 2022, per un importo pari a 9.671.335,36 euro;

la quota oggetto di ripartizione destinata alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" per l'anno 2023 ammonta a 16.335.709,09 euro;

rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:

sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 7 istanze di accesso al contributo, per un importo complessivo di 952.121,37 euro;

a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 15.383.587,72 euro, che, in quanto non esaurito dagli interventi ammessi al contributo, sarà ripartito con successiva deliberazione dal Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalità degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

segnalata l'esigenza che, ai fini dell'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri relativa al riparto della somma residua non esaurita dagli interventi ammessi al contributo, siano adottate procedure di selezione comparativa degli interventi da finanziare, in linea con quelle seguite in via generale per la valutazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, assicurando un adeguato coinvolgimento delle Camere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sull'Atto n. 230.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali » formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" (Atto n. 231);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 (Atti nn. 228, 229, 230, 231 e 232), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2023 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 192.623.522 euro;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

del predetto importo, una quota pari a 113.031.482,71 euro, riferibile ai contribuenti che hanno espresso una preferenza tra le categorie di intervento ammesse al riparto della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, è stata ripartita tra le categorie relative a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

nell'ambito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento, pari a 79.592.039,29 euro, una quota pari al 20 per cento, pari a 15.918.407,86 euro, è stata destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mentre la quota residua, pari a 63.673.631,43 euro, è stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle somme assegnate a ciascuna categoria si sono aggiunte le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a 4.327.933,39 euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

per la categoria "Conservazione dei beni culturali" sui contributi erogati negli anni precedenti si sono registrati risparmi di spesa in misura pari a 1.608.381,67 euro, cui si aggiungono altresì le somme non attribuite in sede di ripartizione della quota relativa alla medesima categoria per l'anno 2022, per un importo pari a 21.070.600,84 euro, che per effetto di quanto stabilito dall'articolo 21-*ter* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state ugualmente riassegnate alla stessa categoria, in quanto la predetta disposizione ha introdotto, per le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025, un vincolo di destinazione delle risorse destinate alla categoria "Conservazione dei beni culturali" in favore di interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016;

la quota oggetto di ripartizione destinata alla categoria "Conservazione dei beni culturali" per l'anno 2023 ammonta a 36.528.613,74 euro;

ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2023, recante l'approvazione dei parametri di valutazione delle istanze presentate ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2023, le risorse della categoria "Conservazione dei beni culturali" sono destinate prioritariamente agli interventi, idonei, di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge n. 189 del 2016, e successivamente, esaurita la graduatoria di tali interventi, le somme restanti sono destinate agli altri progetti presentati per la medesima categoria;

rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:

sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 12 istanze di accesso al contributo relative a interventi correlati agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 16 istanze relative ad altri interventi, per un importo complessivo di 31.698.152,82 euro;

rispetto alle somme assegnate alla categoria "Conservazione dei beni culturali" residua un importo non utilizzato pari

a 4.830.460,92 euro, che, in applicazione di quanto stabilito dal citato articolo 21-*ter* del decreto-legge n. 8 del 2017, è riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere distribuito, nel prossimo anno, in favore degli interventi rientranti nella medesima categoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sull'Atto n. 231.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche », formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche" (Atto n. 232);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 (Atti nn. 228, 229, 230, 231 e 232), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2023 iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a 192.623.522 euro;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

del predetto importo, una quota pari a 113.031.482,71 euro, riferibile ai contribuenti che hanno espresso una preferenza tra le categorie di intervento ammesse al riparto della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, è stata ripartita tra le categorie relative a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica, in funzione delle preferenze espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

l'importo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento è pari a 79.592.039,29 euro;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alla luce del nuovo impianto normativo, al fine di valorizzare il criterio

della distribuzione delle risorse in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti, le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 125 del 2014, ai sensi delle quali all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo spetta una quota pari al 20 per cento della quota dell'IRPEF a diretta gestione statale, sono state interpretate applicando tale percentuale esclusivamente alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale non siano state espresse preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di interventi;

al netto delle risorse destinate all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, pari a 15.918.407,86 euro, la quota residua, pari a 63.673.631,43 euro, è stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame:

sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 33 istanze di accesso al contributo, per un importo complessivo di 10.396.662,14 euro;

a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 53.276.969,29 euro, che, in quanto non esaurito dagli interventi ammessi al contributo e riferito a scelte non espresse dai contribuenti, sarà destinato con successiva deliberazione dal Consiglio dei ministri;

segnalata l'esigenza che, ai fini dell'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri relativa al riparto della somma residua non esaurita dagli interventi ammessi al contributo, siano adottate procedure di selezione comparativa degli interventi da finanziare, in linea con quelle seguite in via generale per la valutazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, assicurando un adeguato coinvolgimento delle Camere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sull'Atto n. 232.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2024 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.
Atto n. 233.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2024.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2024 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 233);

osservato che il provvedimento prevede la revisione del modello per la stima dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e alle funzioni di polizia locale, nonché l'aggiornamento all'annualità 2021 della base dati utilizzata per la determinazione, a metodologia invariata, dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* per il trasporto pubblico locale, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti, i servizi relativi alla viabilità e al territorio, il servizio degli asili nido, i servizi del settore sociale e i servizi per l'istruzione pubblica;

rilevato che, sulla base dell'aggiornamento e della revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* per il 2024, il provvedimento individua il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;

considerato che lo schema di decreto non determina effetti per la finanza pubblica, essendo finalizzato all'individuazione di parametri per l'assegnazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 449, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ricorda che in sede di esame dello schema di decreto presso la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale è stato approvato un parere favorevole con un'osservazione concernente le modalità di determinazione della quota delle funzioni di amministrazione, gestione e controllo che deve essere presa in considerazione nella composizione del relativo fabbisogno complessivo, in quanto riferita a funzioni fondamentali dei comuni. Ricorda che, nella Nota metodologica allegata allo schema di decreto in oggetto, tale quota è stata innalzata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, che ne ha previsto, in particolare, un meccanismo di incremento graduale che porterà, dal 70 per cento applicato fino al 2023, al 90,86 per cento, soglia che sarà raggiunta nel 2028. Per il 2024, la percentuale applicata è del 74 per cento. Fa presente, quindi, che con l'osservazione proposta si invita a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, che la determinazione di tale quota sia disciplinata da un atto di livello legislativo, aggiornando il riferimento a una quota pari al 70 per cento contenuto nell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, numero 1), del decreto legislativo n. 216 del 2010.

Chiede, quindi, che la medesima osservazione sia inserita anche nella proposta di parere formulata in questa sede dal relatore Mascaretti.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nell'esprimere condivisione in linea di principio riguardo l'osservazione formulata dall'onorevole Guerra, ritiene che la stessa sia da ritenersi maggiormente pertinente ai fini dell'esame presso la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, mentre non sia, viceversa, a suo avviso, pertinente in sede di esame del provvedimento in questione da parte della Commissione bilancio, la quale è tenuta ad esprimersi in merito ai profili finanziari del provvedimento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia come la Commissione bilancio sia chiamata a esprimersi sul provvedimento anche in sede di merito.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda come, in sede di esame presso la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, si sia deliberato di valutare presso la medesima Commissione l'opportunità di prevedere un adeguamento della normativa primaria concernente la frazione delle funzioni di amministrazione, gestione e controllo che deve essere presa in considerazione nella composizione del

relativo fabbisogno complessivo. Ritiene, quindi, per le ragioni suesposte, che non vi sia la necessità di inserire la medesima osservazione nella proposta di parere poc'anzi formulata.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) concordando sul fatto che la valutazione andrà svolta presso la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, ritiene nondimeno che nulla impedisca di aggiungere la medesima osservazione alla proposta di parere formulata dal relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) fa presente come l'osservazione inserita nel parere della Commissione per l'attuazione sul federalismo fiscale riguardi solo una valutazione che dovrà essere svolta dalla medesima Commissione in un momento successivo. Ritiene, in tal senso, che inserire nella proposta di parere all'esame della Commissione bilancio la medesima osservazione sia suscettibile di rappresentare una prevaricazione del lavoro che dovrà essere svolto dalla Commissione per l'attuazione sul federalismo fiscale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2119 Governo.
(Parere alle Commissioni VII e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel fornire riscontro alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 27 novembre scorso, fa presente che la quantificazione degli oneri derivanti dall'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) per i soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, prevista dall'articolo 1, commi da 5 a 8, del provvedimento in esame, è stata definita sulla base dei costi di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità contributiva ed è improntata a criteri di prudenzialità, al fine di tener conto anche di un eventuale incremento dei costi, fermo restando che durante il periodo di sviluppo potrebbe viceversa determinarsi una contrazione degli oneri per effetto di economie di scala e sinergie operative.

Segnala, inoltre, che gli stanziamenti relativi all'Investimento 5 « Piani urbani integrati » della Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a valere sui quali si provvede ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9 dell'articolo 1, sono costituiti dalle risorse, di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinate al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, volte al conseguimento dell'obiettivo M5C2-16. Le predette risorse, rese disponibili anche a seguito delle rinunce di alcune amministrazioni comunali ai finanziamenti assegnati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2022, n. 55, sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 5 a 8, e il loro utilizzo è compatibile con le finalità alle quali le medesime risorse sono preordinate e non è suscettibile di pregiudicare la re-

alizzazione degli investimenti al cui conseguimento è subordinata l'erogazione delle risorse del PNRR, anche in considerazione del fatto che l'introduzione degli ISAC, finalizzata a promuovere il rispetto degli obblighi contributivi e l'emersione del lavoro irregolare, è stata concordata con la Commissione europea nell'ambito dell'*assessment* relativo all'obiettivo M5C1-9.

Evidenzia che l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà assicurare l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di verifica di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto per assicurare tale accessibilità non si richiedono interventi sui sistemi informatici che comportino lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Chiarisce che l'integrazione al reddito riconosciuta dall'articolo 2 in favore di lavoratori dipendenti del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché del settore conciario, è riconosciuta in misura pari a quella prevista per il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Fa presente che la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018, potrà assicurare lo svolgimento di attività di supporto tecnico alle attività del Commissario straordinario incaricato di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, in materia di realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse disponibili, trattandosi di attività riconducibili a quelle svolte a legislazione vigente dalla medesima Struttura.

Chiarisce che l'incremento, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, disposta dall'articolo 11 del provvedimento in esame, è stato determinato dall'esigenza di ampliare la platea dei beneficiari della misura, mentre l'adeguamento obbligatorio al tasso di inflazione programmata dei tetti di spesa libraria è stata già considerato dall'articolo 14-*ter* del decreto-legge n. 17 del 2024, che ha disposto, a decorrere dal 2025, un incremento della suddetta autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui.

Segnala, infine, che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 11, non è suscettibile di comportare pregiudizio alla realizzazione di interventi programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo nell'anno 2024.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, alla luce di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2119, di conversione in legge del decreto-legge n. 160 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri derivanti dall'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) per i soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, prevista dall'articolo 1, commi da 5 a 8, del provvedimento in esame, è stata definita sulla base dei costi di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità contributiva ed è improntata a criteri di prudenzialità, al fine di tener conto anche di un eventuale incremento dei costi, fermo restando che durante il

periodo di sviluppo potrebbe viceversa determinarsi una contrazione degli oneri per effetto di economie di scala e sinergie operative;

gli stanziamenti relativi all'Investimento 5 "Piani urbani integrati" della Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a valere sui quali si provvede ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 9 dell'articolo 1, sono costituiti dalle risorse, di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinate al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, volte al conseguimento dell'obiettivo M5C2-16;

le predette risorse, rese disponibili anche a seguito delle rinunce di alcune amministrazioni comunali ai finanziamenti assegnati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2022, n. 55, sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 5 a 8, e il loro utilizzo è compatibile con le finalità alle quali le medesime risorse sono preordinate e non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli investimenti al cui conseguimento è subordinata l'erogazione delle risorse del PNRR, anche in considerazione del fatto che l'introduzione degli ISAC, finalizzata a promuovere il rispetto degli obblighi contributivi e l'emersione del lavoro irregolare, è stata concordata con la Commissione europea nell'ambito dell'*assessment* relativo all'obiettivo M5C1-9;

l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà assicurare l'accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di verifica di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto per assicurare tale accessibilità non si richiedono interventi sui sistemi informatici che comportino lo stanziamento di risorse aggiuntive;

l'integrazione al reddito riconosciuta dall'articolo 2 in favore di lavoratori dipendenti del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché del settore conciario, è riconosciuta in misura pari a quella prevista per il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge n. 145 del 2018, potrà assicurare lo svolgimento di attività di supporto tecnico alle attività del Commissario straordinario incaricato di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, in materia di realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse disponibili, trattandosi di attività riconducibili a quelle svolte a legislazione vigente dalla medesima Struttura;

l'incremento, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, disposta dall'articolo 11 del provvedimento in esame, è stato determinato dall'esigenza di ampliare la platea dei beneficiari della misura, mentre l'adeguamento obbligatorio al tasso di inflazione programmata dei tetti di spesa libraria è stata già considerato dall'articolo 14-*ter* del decreto-legge n. 17 del 2024, che ha disposto, a decorrere dal 2025, un incremento della suddetta autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui;

la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, disposta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 11, non è suscettibile di comportare pregiudizio alla realizzazione di interventi programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo nell'anno 2024;

rilevata l'esigenza di:

modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di riferire la clausola di copertura finanziaria ivi prevista ai soli commi da 5 a 8 del medesimo articolo;

prevedere, all'articolo 8, comma 2, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, della legge n. 123 del 2007, anziché dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *p)*, numero 3), della medesima legge, posto che le risorse per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera *p)*, del citato articolo 1 sono stanziate dal predetto comma 7-*bis*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 8, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *p)*, numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123, *con le seguenti:* delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *p)*, numero 3), della medesima legge n. 123 del 2007;

e con la seguente condizione:

All'articolo 1, comma 10, sostituire le parole: commi da 5 a 9 *con le seguenti:* commi da 5 a 8 ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 dicembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

ALLEGATO

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Capo I
Interventi economici in materia di investimenti e lavoro

Art. 1
(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa)

Il **comma 1** prevede l'incremento di ***300*** milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse destinate a Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. **Il comma 2** prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 750 mln di euro per l'anno 2024, per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027.
Il **comma 3,** incrementa il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230 di ***270*** milioni di euro per l'anno 2024.
Il **comma 4** prevede il rifinanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025 per 183 milioni di euro per l'anno 2024.
Il **comma 5** rifinanzia il fondo unico Anas per 117 milioni di euro per il 2024 da destinare agli interventi di seguito riportati:

PG	7002 fondo per gli investimenti ANAS /MIT	rifinanziamenti	autorizzazioni
45	CONTRIBUTI AD ANAS PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SICUREZZA	30.000.000	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072,
48	PROGRAMMA ANAS "PONTI, VIADOTTI E GALLERIE	74.000.000	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95
53	RIPRISTINO VIABILITA' STRADE DANNEGGIATE DAL SISMA	13.000.000	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14
	Totale	**117.000.000**	

Il comma 5-bis, incrementa di 70 milioni di euro, per l'anno 2025, le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pforestali evere nel pertinente capitolo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e destinati ai contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101
Il comma 5-ter, incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2024, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135. È disposto inoltre che l'assegnazione alle regioni (RSO) avverrà secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 dal decreto di riparto di cui all'art. 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Il **comma 6,** dispone che agli oneri derivanti ***dai commi da 1 a 5-ter*****, pari a 1.670 milioni di euro per l'anno 2024 ed a 70 milioni di euro per l'anno 2025,** si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Il comma 6-bis, prevede l'incremento di 2,5 milioni di euro, per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5-bis, dell'articolo 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 6-ter, dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 707, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare, la disposizione incrementa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del fondo "buono veicoli sicuri".

La quantificazione delle risorse da destinare per l'estensione del beneficio per il 2024, pari a 1,5 milioni di euro in luogo dei 4 milioni di euro originariamente previsti per il triennio 2021-2023, è stata operata in via prudenziale e cautelativa sulla base dell'andamento delle revisioni per il primo semestre 2024, che ha registrato un incremento tendenziale come emerso dai dati disponibili delle revisioni effettuate nel periodo gennaio-agosto 2024 rispetto ai dati relativi alle revisioni annuali effettuate negli anni 2020-2023.

Il comma 6-quater, prevede che agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 6-quinquies, dispone l'incremento di 1,5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104. In particolare, il menzionato articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023 ha previsto l'istituzione di un apposito fondo, denominato 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni', con una dotazione originaria di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, per finanziare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale.

Per quanto riguarda i profili finanziari, il comma in esame precisa che ai correlati oneri, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta le necessarie disponibilità.

I commi 6-sexies e 6-septies, prevedono il rafforzamento patrimoniale della società Autostrade dello Stato S.p.A., mediante il versamento in conto capitale della somma pari a 343 milioni di euro finalizzata all'acquisizione delle partecipazioni detenute da ANAS S.p.A. nelle società concessionarie che gestiscono autostrade statali a pedaggio. Allo scopo, è stabilito che il corrispettivo di tale acquisizione è determinato in misura corrispondente al valore netto contabile risultante da una situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di amministrazione di ANAS riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dall'operazione. Per l'attuazione della disposizione, è prevista la non applicazione delle norme del codice civile che disciplinano le modalità di stima dei conferimenti e il diritto di opzione nelle società di capitale (articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater e 2441 c.c.), dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 175 del 2016, relativo all'acquisto di partecipazioni in società pubbliche, nonché delle norme speciali che hanno regolato il trasferimento delle azioni di ANAS S.p.A. alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (articolo 49 del decreto-legge n. 50 del 2017). Ai relativi oneri, pari a 343 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 6-octies, interviene sull'articolo 7, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, introducendo i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater. La disposizione autorizza la spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare al Commissario straordinario per indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura delle regioni dell'Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto che hanno subito danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa della proliferazione del granchio blu.
Ai relativi oneri, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

Articolo 1-bis
(Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze)

La disposizione, al comma 1, prevede la facoltà di utilizzare, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, le risorse affluite nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, per le finalità generali di cui agli articoli 23 (stato di mobilitazione), 24 (delibere di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale) e 29 (dichiarazioni di stato di emergenza per interventi all'estero) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Si tratta di una rifinalizzazione di risorse allo stato specificamente dedicate alla gestione emergenziale connessa alla crisi ucraina che, alla luce dei fabbisogni aggiornati dal Dipartimento della

protezione civile, risultano disponibili e possono quindi essere utilizzate senza determinare criticità nella gestione dell'emergenza in questione.
Nella considerazione che le somme in esame sono scontate nei tendenziali di finanza pubblica, la proposta non determina oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, specifica l'oggetto della copertura assicurativa che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia (tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.) sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, per i danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verificano sul territorio nazionale. In sostanza, si tratta di copertura assicurativa relativa ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa (nello specifico: terreni e fabbricati; impianti e macchinari e le attrezzature industriali e commerciali). Rimangono esclusi dal citato obbligo assicurativo i beni per i quali sussiste già una copertura assicurativa stipulata da soggetto diverso rispetto all'imprenditore che utilizza tali beni. La disposizione ha natura precettiva e, non solo non determina oneri per la finanza pubblica, bensì è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, in quanto da un lato mira a salvaguardare il patrimonio dell'imprenditore da eventi di forza maggiore, calamità e catastrofi, consentendo loro di ripristinare col tempo le loro attività ed ammortizzare le perdite subite e, dall'altro lato, salvaguarda la finanza pubblica da eventuali erogazioni di sussidi eccessivamente onerosi per l'Erario, consentendo di elargire aiuti o sovvenzioni in maniera perequativa e su scala diffusa.

Art. 2
(Rifinanziamento dell'Ape sociale per il 2024)

La disposizione in esame si rende necessaria, sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede di specifiche Conferenze dei servizi, per poter effettuare con esito positivo la Conferenza dei servizi relativa al terzo scrutinio per la prestazione c.d. Ape sociale.
Sulla base di valutazioni derivanti dai predetti elementi si rende, infatti, necessario un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla predetta prestazione per 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di poter riconoscere l'accesso alla prestazione per le domande relative al terzo scrutinio dell'anno 2024. Dispone, inoltre, che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 2-bis
(Completo utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale contro il COVID-19)

La disposizione prevede che le risorse ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, attribuite negli anni 2020 e 2021 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere

utilizzate entro il 31 dicembre 2025 per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Tenuto conto che le somme in esame risultano scontate nei tendenziali di finanza pubblica, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri.

Art. 3

(Misure in favore di grandi eventi)

Il **comma 1,** al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo.

Il **comma 2** destina 4 milioni di euro per l'anno 2024 al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per le attività connesse alla XVII edizione dei Giochi paralimpici 2024.

Con il **comma 3**, per la realizzazione di vari interventi di parte corrente funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, anche inerenti all'incremento della presenza sul territorio di unità operative, sono assegnati a Roma Capitale 4 milioni di euro per il 2024.

Con il **comma 4** è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, da destinare all'organizzazione della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina che si terrà in Italia. La quantificazione finanziaria relativa all'incremento dell'autorizzazione di spesa previsa si basa su una stima prudenziale che prende a riferimento l'ultima Conferenza svoltasi a Berlino l'11-12 giugno 2024, alla quale hanno partecipato 80 delegazioni, la maggior parte della quali a livello di Capi di Stato o di Governo e di Ministeri degli Esteri, le principali istituzioni internazionali, 700 società private, rappresentanti della società civile, dell'accademia e delle autonomie locali, per un totale di circa 3.500 persone.

Per l'anno 2024 è previsto 1 evento preparatorio di alto livello e l'avvio delle attività con i *think tank*, con i seguenti oneri:

Ospitalità delegazione ucraina (2 notti x 50 persone x 250 euro)	25.000
Viaggi delegazione ucraina (1 viaggio AR x 50 persone x 1.000 euro)	50.000
Noleggio autoveicoli	25.000
Organizzazione dell'evento	150.000
Servizi di consulenza think tank	100.000
Imprevisti	150.000
TOTALE	500.000

In ragione dell'elevata incertezza del quadro militare e politico che caratterizza, in questa fase, la crisi ucraina, è necessario riservare una quota per imprevisti, derivante dall'esigenza di organizzare riunioni con breve preavviso o altre attività nell'ambito del coordinamento tra i Paesi che sostengono l'Ucraina. La quota per imprevisti è più elevata per il 2024 in quanto l'Italia quest'anno detiene la presidenza del G7.

Il comma 4-bis, inserito in sede di conversione, prevede che quota parte delle disponibilità già iscritte a legislazione vigente per il 2025 sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità sia destinata, nella misura di 4 milioni di euro, a sostenere economicamente lo svolgimento dei Giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025, mediante un corrispondente trasferimento alla Fondazione "Comitato organizzatore dei Giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025".

A legislazione vigente, è previsto uno stanziamento di 4 milioni di euro nel 2024 cui si aggiunge lo stanziamento di 4 milioni di euro, per il 2025. L'assegnazione trova ragione alla luce del budget previsto per i Giochi al fine di assicurare, nell'interesse delle persone con disabilità, lo svolgimento di un evento di elevato livello qualitativo.

La disposizione prevede, altresì, che ai relativi oneri, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 4

(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il **comma 1** dispone nell'anno 2024 l'incremento di 100 milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, svolte anche con riferimento alle annualità precedenti dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 12 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La ripartizione delle risorse è indicata nella tabella di cui all'allegato 1 che di seguito si riporta.

Amministrazione	**Anno 2024 (*importi in euro*)**
Polizia di Stato	46.735.395
Carabinieri	29.209.622
Guardia di finanza	12.027.492
Polizia penitenziaria	7.903.780
Corpo nazionale dei vigili del fuoco	4.123.711
Totale	**100.000.000**

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

«Art. 4-*bis*

(Misure per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate)

La disposizione prevede risorse aggiuntive, pari a euro 20.000.000, per l'anno 2024, per consentire il pagamento del compenso di lavoro straordinario del personale militare delle Forze armate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Si prevede, inoltre, una deroga anche ai limiti individuali di ore di lavoro straordinario annue di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
Il comma 2 prevede che, alla copertura degli oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

Art. 5
(Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede, per l'anno scolastico 2024/2025, un incremento del Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica (FUN) di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile.
Al **comma 2 si prevede che** agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Art. 6
(Disposizioni in materia di PNRR)

La norma reca disposizioni urgenti relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
In particolare, i **commi 1** e **2**, introducendo disposizioni urgenti e strettamente necessarie con riferimento alla riforma 1.11 del Piano, «*Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*», sono finalizzati a rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla *milestone* M1C1-72-*bis* del PNRR.
In seguito alla revisione del PNRR, infatti, con riferimento alla suddetta riforma 1.11, è stato inserito il citato obiettivo intermedio M1C1-72-*bis,* che prevede, tra l'altro, l'entrata in vigore di una legislazione che imponga alle pubbliche autorità di adottare piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento.
A tal fine, il **comma 1** prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. L'ultimo periodo del comma 1 specifica che sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono resi disponibili i modelli sulla base dei quali redigere il piano annuale dei flussi di cassa.
Il **comma 2** prevede che il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifichi che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.
I successivi **commi** da **3** a **7** della norma, invece, introducono urgenti disposizioni in materia di gestione finanziaria del PNRR.
Al riguardo, è necessario ricordare che l'articolo 18-*quinquies* (*Disposizioni finanziarie in materia di PNRR*) del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha introdotto significative novità, nell'ambito delle disposizioni

finanziarie relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di rispondere alle criticità rappresentate dai soggetti attuatori, inerenti principalmente alla carenza della liquidità necessaria per l'attuazione e la conclusione degli interventi.

Tale norma, in particolare, nell'ottica di semplificare e snellire il circuito finanziario, ha previsto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento.

Ciò stante, con la norma in esame sono disciplinate le modalità con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione delle amministrazioni titolari delle misure le risorse necessarie per dare seguito al disposto del citato articolo 18-*quinquies*.

In particolare, il **comma 3** dispone che, al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi nei termini previsti dal menzionato articolo 18-*quinquies*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del ***Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu*** – *Italia* di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis, attestanti l'esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

Il **comma 4**, invece, concerne le possibili carenze di liquidità di cassa sui capitoli di bilancio che finanziano i cosiddetti "*progetti in essere*" del PNRR. Al riguardo, tale comma dispone che, su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle medesime amministrazioni, a valere sul conto corrente di tesoreria "*Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next generation EU-Italia- Contributi a fondo perduto*", nei limiti delle disponibilità esistenti, per consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al medesimo articolo 18-*quinquies*. Il **comma 5** precisa che, a valere sul bilancio dello Stato, si provvede al successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al ***Fondo di rotazione per l'attuazione del*** *Next generation EU*, entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione.

Il **comma 6**, per garantire l'attuazione del più volte richiamato articolo 18-*quinquies* ovvero la tempestività delle operazioni di pagamento ai soggetti attuatori, nonché al fine di assicurare una adeguata programmazione delle spese, dispone che le provviste di liquidità, disciplinate ai sensi dei commi 3 e 4 della norma, possono essere attivate dalle amministrazioni titolari di misura anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.

Il **comma 7**, poi, reca la base normativa primaria al fine di introdurre, mediante successivo decreto ministeriale, eventuali disposizioni attuative, inerenti alle procedure finanziarie di cui alla norma in commento. A tal fine, si prevede che eventuali disposizioni attuative relative alle

procedure di gestione delle risorse del ***Fondo di rotazione per l'attuazione del*** *Next generation Eu – Italia* possano essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 7-bis interviene sulla durata degli incarichi dei componenti del Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 45 del decreto-legge n. 77 del 2021. In particolare, la norma si limita a confermare l'attuale composizione del Comitato speciale fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2 dell'allegato I.11 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Ciò al fine di assicurare la continuità e il proseguimento dell'attività istruttoria del Comitato relativa a progetti che rientrano nel PNRR e nel PNC, ovvero gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

Il comma 7-ter interviene sulla struttura di supporto del Comitato speciale di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al fine di garantire la sua piena funzionalità. In particolare, a tale struttura è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, che svolge funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità di personale di livello non dirigenziale, potendo ricorrere per queste ultime al personale di ruolo di altre amministrazioni pubbliche, fatta eccezione per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. La disposizione prevede, altresì, che il personale delle amministrazioni pubbliche chiamato a far parte della struttura di supporto è collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, a norma dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La disposizione, stante la rilevanza dei compiti che deve svolgere il dirigente di livello non generale con funzioni di segretario generale del Comitato speciale – che deve possedere esperienza consolidata nell'attività consultiva e nell'organizzazione e coordinamento di attività in contesti caratterizzati dalla presenza di interlocutori provenienti da una molteplicità di amministrazioni ed enti diversi (centrali e territoriali/periferici), nonché possedere buona conoscenza della normativa in materia di progettazione, direzione lavori e collaudi di lavori pubblici - consente di individuare anche tale figura dirigenziale non generale tra il personale di altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre in posizioni di fuori ruolo, di comando, di distacco o di altra analoga posizione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Invero, l'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 già prevede idonea copertura, fino al 31 dicembre 2026, degli oneri derivanti dalla istituzione del Comitato speciale e della struttura di supporto. Parimenti, con riferimento agli oneri derivanti dalla istituzione della Sezione speciale, l'articolo 3 dell'allegato I.11 del nuovo codice dei contratti pubblici prevede che ai componenti della Sezione speciale è corrisposta, fino al 31 dicembre 2026, l'indennità prevista dall'articolo 45, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il comma 7-quater, consente l'utilizzo delle risorse afferenti alla misura del PNRR "Sport e inclusione sociale", rientranti nella disponibilità del Dipartimento per lo Sport a seguito di

revoche o rinunce. In particolare, viene prevista, nel rispetto delle condizionalità e delle tempistiche del PNRR, la possibilità di finanziare la realizzazione di nuovi impianti sportivi in favore di Comuni proprietari dell'area oggetto di intervento, di cui gli stessi detengano l'immediata disponibilità, a condizione che la relativa candidatura sia sostenuta dalla manifestazione di interesse sportivo-agonistico da parte di una o più Federazioni sportive, che abbiano manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del Cluster 3 ma non realizzato per successiva revoca o rinuncia da parte del Soggetto attuatore.

Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per il target M5C2-22, i finanziamenti dovranno essere destinati alla realizzazione di nuove costruzioni. Ciascuna Federazione sportiva potrà sostenere un'unica candidatura, così come già previsto in sede di pubblicazione dell'avviso relativo al succitato Cluster 3.

Trattandosi di risorse nella disponibilità del Dipartimento per lo Sport, ed essendo disposto il rispetto del cronoprogramma PNRR, la disposizione non comporta modifiche dei profili di spesa, né tantomeno nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8**, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, con riferimento al contenuto dell'intero articolo in commento. Pertanto, si prevede espressamente che dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

«Art. 6-*bis*

(*Disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici "Torino 2006")*

La disposizione, al comma 1, apporta modifiche al comma 2, dell'articolo 1, della legge 8 maggio 2012 n. 65, prevedendo che alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti nei territori montani relativi ai Giochi olimpici invernali «Torino 2006» provvedono, oltre che la Regione Piemonte spa, anche le Stazioni Appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi.

Ai commi 2, 3 e 4 è prevista la proroga, per un termine massimo di due anni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, della gestione commissariale dell'Agenzia dei Giochi olimpici Torino 2006, al fine di consentire il completamento delle attività e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, ferma restando la definitiva cessazione delle attività di liquidazione, entro il 31.12.2024.

Dispone inoltre che, a decorrere dalla data di entrata in vigore, il Commissario dell'Agenzia Torino 2006, che assume la denominazione di «Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65», subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia Torino 2006 e che questa sia conseguentemente soppressa.

Il «Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65» continuerà ad avvalersi: a) delle risorse finanziarie residue già consuntivate e comunque assegnate all'Agenzia Torino 2006, ai sensi dell'art. 10, commi 1, ultimo periodo, e 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli interessi

maturati; b) di personale adibito alla gestione commissariale ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 ottobre 2000, n. 285.

Al termine della gestione commissariale è previsto, per l'eventualità che gli interventi previsti in attuazione della legge 8 maggio 2012, n. 65 non siano stati ultimati, il trasferimento alla Regione Piemonte sia delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, della legge 8 maggio 2012 n. 65 e di ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, sia delle funzioni e delle competenze assegnate dalla stessa legge alla Fondazione 20 Marzo 2006 e al Commissario dell'Agenzia Torino 2006. Il personale dipendente ancora in forza alla gestione commissariale, assunto con rapporto di lavoro di diritto privato, confluisce nella società di Committenza Regione Piemonte S.p.A..

In merito si precisa che, con la legge 9 ottobre 2000, n. 285 è stata istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 (di seguito "Agenzia"), per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture e opere varie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006.

Con legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stata poi istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la gestione commissariale liquidatoria dell'Agenzia e conseguentemente nominato, con DPCM, il Commissario liquidatore dell'Ente.

Nel 2012 è, infine, entrata in vigore la legge 8 maggio 2012, n. 165, recante "Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»", che ha previsto l'utilizzo delle somme residue dei finanziamenti per i Giochi Olimpici invernali di Torino del 2006, per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti olimpici e per la riqualificazione del relativo territorio, affidando il compito di soggetto attuatore all'Agenzia e quello di stazione appaltante alla società di committenza regionale della Regione Piemonte. Nuovi compiti, spiccatamente operativi, sono stati dunque assegnati all'Agenzia ed alla relativa gestione commissariale, che ha assommato in sé due funzioni: quella liquidatoria delle attività di cui alla legge n. 285 del 2000 e quella gestionale delle attività di cui alla legge n. 65 del 2012.

Ciò posto, mentre l'attività liquidatoria, iniziata nel 2008, può oggi ritenersi sostanzialmente conclusa, è ancora in corso l'attività gestionale relativa all'attuazione delle disposizioni della citata legge n. 65 del 2012.

La disponibilità solo progressiva delle risorse, legata all'esito dei contenziosi con le società realizzatrici degli impianti, e le difficoltà iniziali della società di committenza regionale nonché, da ultimo, l'aumento dei prezzi dei materiali e dei lavori, hanno ritardato l'attuazione delle disposizioni della citata legge.

La realizzazione degli interventi ha successivamente ripreso un ritmo maggiormente sostenuto, a seguito delle intese siglate tra il Commissario dell'Agenzia e la Società di committenza regionale.

Dalle relazioni del Commissario risulta, infatti, che dei 18 interventi attualmente in corso di realizzazione, ve ne sono alcuni che riguardano impianti sportivi necessari per i prossimi Giochi Mondiali Universitari che si svolgeranno a Torino nel gennaio 2025. Gli impianti interessati dall'evento sono i Palazzi del ghiaccio di Torino C.so Tazzoli, di Torre Pellice e di Pinerolo, che richiedono importanti interventi di adeguamento impiantistico.

I cronoprogrammi e gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori confermano come realistica la prospettiva di una loro conclusione in tempi utili per l'evento.

Dal punto di vista finanziario, a seguito della conclusione dei contenziosi, l'Agenzia Torino 2006 ha messo a disposizione 75.034.000,00 euro per la realizzazione degli interventi. Di questi:

- ***22.501.471,56 euro sono stati spesi;***
- ***34.689.473,84 euro sono impegnati per interventi in corso di realizzazione;***
- ***17.843.054,00 euro sono relativi ad interventi da programmare.***

L'attuale termine fissato per l'attività del Commissario dell'Agenzia Torino 2006, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2024, ad opera del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, risulta incompatibile con la programmazione delle opere di cui sopra.

Il comma 4 dispone che amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6-ter

(Modifiche all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)

La disposizione, al comma 1, lettera a), prevede che, per lo svolgimento dei compiti assegnati alla Cabina di regia, istituita ai sensi dell'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 , la struttura tecnica, di cui al comma 3 del citato articolo 28-quinquies, possa provvedere all'acquisizione di beni e servizi, anche di supporto specialistico, strumentali alle attività della Cabina di regia, nonché alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241. Alle attività previste si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le stesse risultano essere congrue ad accogliere le spese previste per le nuove attività.

Il comma 1, lettera b), istituisce presso la struttura tecnica della Cabina di regia di cui all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia ed a supporto della stessa. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica. La disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica atteso che ai compensi dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La norma prevede, altresì, che, in sede di prima applicazione, i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge quali esperti a supporto della Cabina di regia siano nominati automaticamente quali membri nel Consiglio, per la durata e i compensi già stabiliti in sede di individuazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È quindi escluso che i membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, se appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici, siano posti all'atto della nomina in posizione di comando o fuori ruolo, trattandosi di incarichi di lavoro autonomo aventi natura temporanea ed altamente qualificata. Al riguardo è prevista specifica clausola di neutralità. Analogamente, alle spese di funzionamento del Consiglio

tecnico-scientifico si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
Il comma 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che alle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6-quater
(Apertura di un conto corrente di tesoreria in favore dell'ISMEA per il PNRR)

L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA risulta soggetto attuatore di una misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, all'ISMEA è affidata la realizzazione della misura M2C1I3.4 concernente il "Fondo rotativo dei contratti di filiera per il sostegno dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo." La misura, a titolarità del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, prevede, tra gli altri, un target da raggiungere entro il 31 dicembre 2024, consistente nel trasferimento ad ISMEA dell'importo di 1,960 miliardi di euro.
Al fine di consentire la gestione finanziaria del predetto intervento, assicurando la necessaria tracciabilità dei relativi flussi finanziari e la trasparenza nella gestione delle risorse all'interno del sistema della tesoreria statale, la norma autorizza l'apertura a nome dell'ISMEA stessa di un apposito conto di tesoreria, su cui far confluire le risorse PNRR in parola, risorse che saranno utilizzate da ISMEA per effettuare i trasferimenti in favore degli aventi diritto sulla base dell'avanzamento finanziario dell'intervento.
Facendo riferimento in generale agli interventi PNRR di competenza di ISMEA, la norma consente di gestire nel predetto conto corrente, oltre ai citati contratti di filiera, anche le risorse relative ad eventuali ulteriori interventi PNRR affidati a ISMEA.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6-quinquies.
(Controlli in materia di PNRR)

L'articolo in esame reca disposizioni volte a sistematizzare gli adempimenti di controllo in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte dei soggetti attuatori e delle amministrazioni centrali titolari di misure del medesimo Piano.
Il comma 1 esplicita la finalità della norma, ovvero sistematizzare gli adempimenti di controllo in materia di attuazione del PNRR, cui i soggetti attuatori degli interventi e le amministrazioni centrali titolari delle misure devono attenersi, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 (Tutela degli interessi finanziari dell'Unione) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
I commi 2 e 3 disciplinano puntualmente gli adempimenti in capo ai soggetti attuatori degli interventi PNRR.

Il comma 2 dispone che i soggetti attuatori assicurano la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile, nonché agli obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti. A tal fine, la norma specifica che i soggetti attuatori: a) effettuano i controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti; b) verificano l'ammissibilità delle spese al PNRR e il rispetto degli obblighi assunti in sede di finanziamento degli interventi; c) conservano agli atti la documentazione giustificativa e la rendono disponibile alle competenti autorità nazionali ed europee per le rispettive attività di controllo e di audit; d) assicurano il periodico aggiornamento del sistema di monitoraggio ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi.

Il comma 3 prevede un coordinamento tra la disciplina dei controlli e la correlata disciplina del circuito finanziario PNRR. In dettaglio, dispone che gli adempimenti di cui al comma 2 costituiscono presupposto necessario ai fini delle attestazioni di cui all'articolo 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR), comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

I commi 4 e 5 disciplinano puntualmente gli adempimenti in capo alle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR.

Il comma 4 dispone che le amministrazioni centrali titolari provvedono alla tempestiva attivazione delle misure di propria competenza e assicurano il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile. A tal fine, la norma specifica che le medesime amministrazioni: a) sottopongono gli atti di assegnazione delle risorse agli ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente; b) adottano misure per la prevenzione e il contrasto delle irregolarità e delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché per il recupero degli importi indebitamente utilizzati; c) verificano l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 in capo ai soggetti attuatori, mediante l'esame della regolarità formale delle attestazioni da parte dei medesimi soggetti ai fini dei trasferimenti delle risorse a carico del PNRR, come disciplinati dal menzionato articolo 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR) del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. In ottica sistematica, anche in questo caso la norma - con la lettera c) da ultimo richiamata - precisa il coordinamento tra la disciplina dei controlli e la correlata disciplina del circuito finanziario PNRR.

Il comma 5 dispone, altresì, che amministrazioni centrali titolari integrano i controlli di regolarità formale di cui al sopra descritto comma 4, lettera c), con verifiche della documentazione giustificativa prodotta dai soggetti attuatori, al fine di accertare, mediante appropriati metodi di campionamento: la corretta esecuzione degli interventi; la regolarità e l'ammissibilità delle spese al PNRR; il rispetto degli altri obblighi a carico dei soggetti attuatori previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti del PNRR. La norma precisa che tali verifiche costituiscono presupposto necessario ai fini: a) dell'erogazione del saldo del finanziamento PNRR in favore dei soggetti attuatori, ovvero della chiusura degli interventi, per le misure che prevedono erogazioni in unica soluzione; b) delle attestazioni

da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea di cui all'articolo 22 (Tutela degli interessi finanziari dell'Unione), paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il comma 6, infine, dispone che, in relazione agli adempimenti previsti dalla norma in commento, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attiverà modalità semplificate per il sistema informatico ReGiS.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione di cui al comma 6 è attuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 7, si fa presente che, nell'ambito del quadro normativo in materia di Fondi europei, è previsto che la Commissione europea, all'esito delle operazioni di chiusura e presentazione dei conti annuali, emetta degli ordini di riscossione (note di addebito) a valere sui singoli programmi finanziati (ad esempio, per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ed il Fondo sociale europeo (FSE) l'articolo 139 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e l'art. 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. Si tratta in particolare, dell'ipotesi in cui le domande di pagamento presentate dalle autorità di gestione dei programmi non hanno assorbito per intero la quota di prefinanziamento erogata dalla Commissione europea. La differenza tra la quota di prefinanziamento erogata e la spesa rendicontata nell'anno contabile di riferimento deve essere restituita. La normativa europea prevede anche la possibilità che l'importo da recuperare possa essere compensato a valere sulle successive domande di pagamento. Tuttavia, l'esperienza operativa ha evidenziato che i tempi previsti per il pagamento dell'ordine di recupero sono molto stringenti e l'amministrazione titolare spesso non ha nemmeno le disponibilità necessarie nei propri bilanci per provvedere alla restituzione in favore della Commissione europea con la conseguenza che occorre, poi, far fronte anche al pagamento di interessi di mora. Mediamente, la Commissione europea emette ordini di recupero per importi di circa 250 milioni all'anno ed il Fondo di rotazione potrebbe intervenire a pagare solo una quota di tale importo.

La norma, quindi, autorizza il fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 ad effettuare il pagamento dell'ordine di recupero, per conto dell'Amministrazione titolare del programma. Il predetto Fondo di rotazione provvede a recuperare l'importo a valere sui rimborsi dell'Unione europea relativi a domande di pagamento presentate dalla medesima Amministrazione.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il Fondo di rotazione provvede al pagamento dell'ordine di recupero a valere sulle disponibilità esistenti a legislazione vigente e l'esborso a proprio carico viene prontamente recuperato a valere sulla prima domanda di pagamento utile presentata dall'amministrazione titolare del programma nei cui confronti è stata emessa la nota di addebito, nello stesso esercizio finanziario del pagamento.

Art. 6-sexies.

(Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

La disposizione è finalizzata a rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-ter del PNRR, che prevede l'entrata in vigore degli atti giuridici che dispongono l'aumento delle risorse umane che si occupano di pagamenti presso i Ministeri e le amministrazioni centrali e presso le amministrazioni locali, in funzione, rispettivamente, delle esigenze organizzative specifiche dell'amministrazione centrale e locale interessata.

Il comma 1 prevede che il reclutamento del predetto personale si svolge mediante procedure di cui all'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 del 2001, o mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici vigenti, per concorsi a tempo determinato o indeterminato, relative a profili professionali omogenei a quelli banditi. Al fine di consentire il raggiungimento di tale obiettivo di rafforzamento, da rendicontare alla Commissione europea entro il mese di dicembre 2024, la disposizione prevede che alle amministrazioni che presentano situazioni di ritardo nei pagamenti delle fatture commerciali, come individuate ai sensi dell'art. 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, siano destinate apposite risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere su un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con un dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per far fronte alle specifiche esigenze di rafforzamento organizzativo delle strutture preposte ai pagamenti dei debiti commerciali. Al riparto delle risorse tra le amministrazioni interessate, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste delle amministrazioni, coerenti con il piano degli interventi predisposto ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024.

Il comma 2 prevede le modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il comma 3 contiene ulteriori disposizioni funzionali ad attuare la riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR. In particolare, si introduce una disposizione finalizzata a disciplinare l'attività di enti locali, diversi da quelli previsti dal comma 6 (comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti) e dal comma 9 (province e città metropolitane), che parimenti sono caratterizzati da una situazione di ritardo nei pagamenti della medesima importanza e, dunque, rilevanti ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi della riforma del PNRR. Nel dettaglio, si prevede che i comuni interessati debbano adottare iniziative, anche di carattere organizzativo, necessarie per il superamento del suddetto ritardo. Inoltre, si stabilisce che le iniziative assunte e i relativi risultati sono verificati dall'organo di revisione nell'ambito delle attività di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto- legge n. 66/2014. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi

previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II
Disposizioni fiscali

Art. 7
(*Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 n. 143, e al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13*)

Il **comma 1** interviene all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 introducendo il nuovo comma 6-bis al fine di consentire anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dallo stesso articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.

In particolare, per i suddetti contribuenti la base imponibile è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; mentre ai fini IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per ciascuna dell'annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento.

L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando alla base imponibile così calcolata l'aliquota del 12,5 per cento; mentre l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando alla base imponibile così calcolata l'aliquota del 3,9 per cento. Coerentemente con quanto previsto per i contribuenti che hanno applicato gli ISA, anche per i soggetti esclusi per le suddette cause le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono diminuite del 30 per cento fermo restando il versamento minimo di 1.000 euro per le imposte sui redditi e delle relative addizionali.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione non determina effetti differenziali rispetto a quelli già stimati in sede di introduzione del nuovo ravvedimento, in considerazione del fatto che in sede di relazione tecnica alla misura che ha introdotto lo speciale ravvedimento (DL 113/2024), la valutazione ha già considerato prudenzialmente l'intera platea dei soggetti accertabili da parte dell'Amministrazione finanziaria, senza escludere i contribuenti in esame.

Il comma 1, lettera a) è stato modificato mediante l'introduzione della lettera b-bis) all'articolo 2-quater, comma 6-bis, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, prevedendo una ulteriore ipotesi di accesso al regime di ravvedimento speciale per i soggetti di cui al comma 1 del citato articolo 2-quater (ovvero di coloro, che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA - e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale), con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Tuir, fino a 5.164.569 euro, e che non determinano il reddito con criteri forfetari, nel caso in cui, anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione

degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Sotto l'aspetto strettamente finanziario, si evidenzia che in sede di valutazione degli effetti negativi derivanti dall'introduzione del ravvedimento speciale, in un'ottica di prudenza è stata presa in considerazione l'intera platea dei soggetti accertabili da parte dell'Amministrazione finanziaria e pertanto l'estensione della platea in esame non determina ulteriori oneri.

È stato altresì modificato il comma 6-quater del predetto articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, mediante l'inserimento della lettera a-bis) che, disciplinando esclusivamente le modalità con le quali può essere eseguito il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali di cui al predetto articolo, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** interviene all'articolo 40, comma 3, del Decreto legislativo 13/2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da Concordato preventivo biennale.
In particolare, viene previsto che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-quater, del decreto-legge 113/2024, che ha introdotto nell'ambito del regime del CPB la possibilità di un ravvedimento speciale con il versamento di un'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, affluiscano nel fondo per l'attuazione della Delega fiscale. Inoltre, sempre nel medesimo comma 3, dell'articolo 40, del D. Lgs 13/2024, viene previsto che le eventuali maggiori entrate che affluiscono al suddetto Fondo siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.
Alla misura non si ascrivono effetti, trattandosi di interventi su una disposizione che prevede un monitoraggio che accerti le eventuali maggiori entrate.

ART. 7-bis
(Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale)
L'articolo si riferisce a soggetti già potenzialmente inclusi nella platea dei destinatari delle disposizioni sul concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e sul regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024. Allo stesso, pertanto, non si ascrivono effetti di gettito ulteriori rispetto a quelli già stimati nelle relazioni tecniche relative alle citate disposizioni.

Art. 7-ter.
(Benefici per i lavoratori dipendenti)
La disposizione estende l'indennità di 100 euro, prevista dall'articolo 2-bis, del decreto-legge n. 113, del 2024, da erogare nella tredicesima mensilità, per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti capienti, con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e almeno un figlio

a carico. L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

La legislazione vigente prevede che beneficino della suddetta indennità i soli contribuenti con coniuge e almeno un figlio a carico, o senza coniuge, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari è stato utilizzato il modello di microsimulazione Irpef, basato sulla legislazione 2024, e alimentato dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno di imposta 2021, tenendo conto anche dei dati statistici disponibili del trattamento integrativo per l'anno d'imposta 2022. Le stime hanno riguardato i soggetti con redditi fino a 28.000 euro e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla norma originaria, come modificati dalla presente disposizione, che prevede, in particolare, che l'indennità non spetti se il coniuge o il convivente sono beneficiari della medesima.

Sulla base delle elaborazioni effettuate è stata stimata una platea di soggetti interessati dalla misura di circa 4,6 milioni di unità, che include anche i soggetti aventi i requisiti richiesti dall'originaria lettera b) del comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per un ammontare complessivo di indennità di circa 325 milioni di euro. Considerando quanto già ascritto alla misura originaria di cui al citato articolo 2-bis, e in considerazione che uno solo dei soggetti aventi i citati requisiti può beneficiarne, si stima che la prevista estensione determini ulteriori oneri per 224,7 milioni di euro nell'anno 2024.

Nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, alla copertura dell'onere di 224,7 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Art. 7-quater

(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)

La disposizione prevede, per il solo periodo d'imposta 2024, che le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo d'imposta precedente dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

La stima è stata effettuata sulla base dei risultati riscontrati con il rinvio della seconda rata di acconto prevista dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145: il gettito della seconda rata di acconto posticipato al 2024 è stato pari a 323 milioni di euro (83.233 contribuenti) per l'Irpef e 302 milioni di euro (193.044 contribuenti) per l'imposta sostitutiva sul regime dei contribuenti minimi e forfettari.

Considerando che, rispetto al 2023, nel 2024 il gettito relativo alla prima rata di acconto è aumentato del 2,5% per l'Irpef e del 18,2% per i contribuenti minimi e forfettari, si ipotizza che la seconda rata di acconto crescerà della stessa percentuale.

Pertanto, applicando tale crescita al gettito posticipato al 2024, si stima che il gettito della seconda rata di acconto posticipato al 2025 sia pari a 331 milioni di euro per l'Irpef e 357 milioni di euro per l'imposta sostitutiva sul regime dei contribuenti minimi e forfettari.

Effetti complessivi		
	2024	**2025**
Irpef	-331	331
Imposta sostitutiva forfetari	-357	357
Totale	**-688**	**688**

importi in milioni di euro

Si ricorda che secondo le regole Eurostat, le entrate saranno comunque contabilizzate secondo il principio della competenza e quindi nel 2024.
Agli oneri, valutati in 688 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 7-quinquies

(Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale)

La disposizione apporta modifiche gli articoli 11 e 21, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, chiarendo l'ambito di applicazione delle cause di esclusione e di cessazione ivi previste in ipotesi di modifica della compagine sociale, per le società e associazioni di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Esse, pertanto, sono finalizzate a stabilire che, a tali fini, la modifica della compagine sociale rileva solo in presenza di un aumento del numero dei soci o degli associati, coerentemente col fatto che tale aumento comporterà un incremento delle capacità reddituali dell'ente collettivo, non più coerente con le assunzioni iniziali sulle quali sono state fondate le stime per la formulazione della proposta concordataria accettata dall'ente collettivo.
Con particolare riferimento alla causa di esclusione, si prevede che essa operi esclusivamente nel caso in cui le modifiche della compagine sociale comportino un aumento del numero dei soci o degli associati, fatto salvo il caso del subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.
In merito agli effetti di tali modifiche sull'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, si rileva che, ai sensi del comma 10 di tale disposizione, non è possibile beneficiare degli effetti del ravvedimento (i.e., preclusione della possibilità di effettuare rettifiche del reddito di impresa o lavoro autonomo o ai fini IVA) in ipotesi di "intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13".

La norma in esame, pertanto, non comportando modifiche alle fattispecie decadenziali del concordato preventivo biennale, mantiene inalterate le ipotesi in presenza delle quali l'istituto del ravvedimento non produce effetti.
Inoltre, poiché le modifiche agli articoli 11 e 21, riguardano i soli casi in cui vi è stato un incremento della compagine sociale, ferma la permanenza nel regime per i casi di diminuzione, è ipotizzabile che, per i soggetti collettivi che riducono la propria compagine, la proposta concordataria dovrebbe risultare più onerosa rispetto a quella che avrebbero ricevuto ove fosse stata considerata la riduzione del numero dei soci o associati. Ciò tenuto conto del fatto che la proposta concordataria viene elaborata tenendo conto della redditività connessa alla numerosità della compagine sociale ed è tendenzialmente in aumento rispetto alla annualità d'imposta utilizzata come riferimento.
Pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti negativi di gettito.

Art. 8

(Modifiche al credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno- ZES unica)

La norma **al comma 1** modifica l'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2024, n. 113, come di seguito specificato:
La lettera a) interviene sostituendo il terzo periodo del comma 1, prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
La lettera b) modifica il comma 2, prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa comma 1, "primo e secondo periodo".
La lettera c) aggiunge il comma 3-bis, il quale prevede che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta ai sensi del comma 2, siano destinate agli investimenti comunicati nell'ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera a), della disposizione in esame.
Tenuto conto che le modifiche apportate al citato articolo 113, prevedono il riconoscimento del credito di imposta oggetto di intervento entro il limite massimo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e nei limiti del beneficio riconoscibile ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, alle stesse non si ascrivono effetti peggiorativi sulla finanza pubblica.
Il comma 1-bis è volto ad allineare nell'anno 2024 la disponibilità della contabilità speciale n. 1788, intestata all'Agenzia delle entrate, alle somme necessarie in relazione al monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n.67, con riferimento al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'importo complessivo di 4.690 milioni di euro, già incluso nei tendenziali.
Il predetto incremento della contabilità speciale n. 1778 è disposto mediante un pari versamento, per il medesimo anno, delle somme disponibili in conto residui a valere

sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 1-ter, al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari delle concessioni per la progettazione, la costruzione e la gestione della infrastruttura a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria, autorizza il Ministro delle imprese e del made in Italy ad erogare al soggetto attuatore, all'esito della procedura amministrativa, nell'anno 2024, un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro. La norma comporta un onere a carico della finanza pubblica nel limite di 50 milioni per l'anno 2024 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Capo III
Disposizioni in materia di enti territoriali

Art. 9
(Somme da riconoscere alle autonomie territoriali)

Il comma 1 riconosce alla regione Siciliana un contributo di euro 74.418.720 per l'anno 2024, in considerazione degli effetti dell'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi sulla compartecipazione all'Irpef, di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023. La norma determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 74.418.720 di euro per l'anno 2024 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Il comma 2 attribuisce nell'anno 2024 alla Provincia autonoma di Trento l'importo di euro 5.491.000 in attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9188 del 30 maggio 2023 relativa al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La norma comporta un onere a carico della finanza pubblica pari a euro 5.491.000 per l'anno 2024 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

Il comma 3-bis istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. È altresì previsto che ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati. Pertanto, dalla disposizione non conseguono oneri per la finanza pubblica.

Art. 9-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali)

La disposizione prevede che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo

svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione o dalla provincia di Trento.

Art. 9-ter
(Abolizione delle sanzioni sulla presentazione delle certificazioni relative alle risorse straordinarie connesse all'emergenza da COVID-19 per l'anno 2022)

La disposizione abroga le sanzioni inerenti alla mancata presentazione, entro il 31 maggio 2023, delle certificazioni riguardanti le risorse straordinarie Covid-19 per il 2022, non scontate sui saldi di finanza pubblica.
Inoltre, tenuto conto che non formano oggetto di restituzione le somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'ente inadempiente ovvero a quest'ultimo trattenute ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, alla disposizione non si ascrivono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9-quater.
(Spesa farmaceutica per acquisti diretti)
La disposizione interviene sul meccanismo di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti, modificando il criterio di distribuzione delle somme eccedenti i tetti di spesa stabiliti a livello regionale. La modifica riguarda l'articolo 1, comma 580, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, introducendo una nuova modalità di redistribuzione della quota di ripiano spettante alle Regioni e Province autonome.
L'intervento normativo ha i seguenti obiettivi: 1) maggiore equità nella ripartizione del ripiano: bilanciare il peso del superamento dei tetti di spesa tra le Regioni, considerando sia criteri di popolazione (pro-capite) sia il contributo effettivo delle Regioni agli sfondamenti della spesa; 2) limitare l'impatto del ripiano sulle Regioni con sforamenti eccessivi: prevedere soglie minime (30%) e massime (70%) per la quota di ripiano spettante a ciascuna Regione. A tal fine, si prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità di attribuzione delle suddette quote di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che le stesse non siano superiori al 70 per cento né inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare.
Dal punto di vista finanziario, l'emendamento non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto diretto esclusivamente a modificare i criteri di riparto tra le regioni delle somme in questione.

Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 01 prevede che, per l'anno 2024, il limite di spesa di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è incrementato di 4,691 milioni di euro. Tale incremento si rende necessario per poter erogare, nell'ambito del 2 per mille, le somme complessivamente indicate in relazione alle scelte effettuate dai contribuenti.

Al relativo onere, pari a 4,691 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

La disposizione prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 (**commi da 1 a 5-ter**), 2, 3 (**commi da 1 a 4**), 4, 5**, 8 (comma 1-ter)** e 9. Agli oneri pari a euro **1.936.409.720** per l'anno 2024, **90** milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che presenta le necessarie disponibilità, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8;
b) quanto a 29 milioni di euro, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che presenta le necessarie disponibilità;
c) quanto a 50 milioni di euro, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;
d) quanto a 12 milioni di euro, per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 58-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che presenta le necessarie disponibilità;
e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che si rende possibile, senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici, sulla base degli elementi di monitoraggio conseguenti dalle relative Conferenze dei servizi;
f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4;
g) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

h) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che presenta le necessarie disponibilità;

i) quanto a euro **1.526.909.720,** per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 del presente decreto, che presentano le necessarie disponibilità;

i-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della società Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

i-ter) quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

i-quater) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e successivi rifinanziamenti;

i-quinquies) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

Art. 10-bis
(Clausola di salvaguardia)

La disposizione, volta a prevedere una clausola di salvaguardia nei confronti delle Autonomie speciali, non determina effetti per la finanza pubblica.

Art. 11
(Entrata in vigore)

L'articolo dispone l'entrata in vigore del presente decreto.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

02/12/2024

Daria Perrotta

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155
"Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	1		Incremento del finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, di cui all'art. 1, c. 86, della L. 266/2005	S	K	300.0				300.0				300.0			
1	2		Finanziamento del contratto di programma RFI, di cui all'art. 1, c. 396, della L. 234/2021 - parte servizi	S	K	750.0				750.0				750.0			
1	3		Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 19, c. 1, della L. 230/1998	S	C	270.0				270.0				270.0			
1	4		Incremento risorse destinate ad ANAS S.p.A. per la definizione del contratto di programma 2021-2025 di cui all'art. 1, c. 397, della L. 234/2021	S	K	183.0				183.0				183.0			
1	5		Incremento fondo per gli investimenti ANAS, di cui all'art. 1, c. 868, della L. 208/2015	S	K	117.0				117.0				117.0			
1	5-bis		Incremento del Fondo investimenti complementari PNRR- MASAF - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, di cui all'art. 1, c. 2, lett. h).1, del D.L. 59/2021	S	K		70.0				70.0				70.0		
1	5-ter		Incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 16-bis, c. 1, del D.L. 95/2012	S	C	50.0				50.0				50.0			
1	6-bis		Incremento del fondo "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", finalizzato alla concessione di contributi alle spese necessarie per il conseguimento di patenti e abilitazioni professionali, di cui all'art. 1, c. 5-bis, del D.L. 121/2021	S	C	2.5				2.5				2.5			
1	6-bis		Riduzione Tabella A - MIT	S	C	-2.5				-2.5				-2.5			
1	6-ter	b)	Incremento del fondo destinato al riconoscimento del "buono veicoli sicuri", di cui all'art. 1, c. 707, della L. 178/2020	S	C	1.5				1.5				1.5			
1	6-quater		Riduzione Tabella A - MIT	S	C	-1.5				-1.5				-1.5			
1	6-quinquies		Incremento del "Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni", di cui all'art. 19 del D.L. 104/2023	S	K	1.5				1.5				1.5			
1	6-quinquies		Riduzione Tabella B - MIT	S	K	-1.5				-1.5				-1.5			
1	6-sexies		Rafforzamento patrimoniale della società Ausostrade dello Stato S.p.a., di cui all'art. 2, c. 2-sexies, del D.L. 121/2021	S	K	343.0				343.0							
1	6-septies		Riduzione del fondo apporti al Patrimonio Destinato di Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020	S	K	-343.0				-343.0							
1	6-octies		Indennizzo delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, stabilite nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus)	S	C	3.7				3.7				3.7			
1	6-octies		Riduzione delle risorse destinate all'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima di cui all'art. 1, c. 1 della L. 267/1991.	S	C	-3.7				-3.7				-3.7			

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155
"Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
2	1		Rifinanziamento APE Sociale, di cui all'art. 1, c. 186, della L. 232/2016	S	C		20.0	30.0	50.0		20.0	30.0	50.0		20.0	30.0	50.0
3	1		Incremento risorse in favore del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026, di cui all'art. 1, c. 564, della L. 178/2020	S	C	25.0				25.0				25.0			
3	2		Contributo straordinario al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), di cui all'art. 1, c. 190, della L. 190/2014	S	C	4.0				4.0				4.0			
3	3		Risorse a favore di Roma Capitale destinate al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica	S	C	4.0				4.0				4.0			
3	4		Organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina	S	C	0.5				0.5				0.5			
4	1		Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al D.Lgs. 217/2005	S	C	100.0				100.0				100.0			
4	1		Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al D.Lgs. 217/2005 - effetti riflessi	E	TC					48.5				48.5			
4-bis	1		Prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare delle Forze Armate, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017	S	C	20.0				20.0				20.0			
4-bis	1		Prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare delle Forze Armate, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 - effetti riflessi	E	TC					9.7				9.7			
4-bis	2		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000	E	EXT	20.0											
4-bis	2		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000	S	C					-20.0				-20.0			
5	1		Incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'art. 4 del CCNL del personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009	S	C	3.0				3.0				3.0			
5	1		Incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'art. 4 del CCNL del personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009 - effetti riflessi	E	TC					1.5				1.5			
6-sexies	1		Istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo destinato al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali, mendiante assunzione di funzionari e assistenti o di istruttori a tempo determinato	S	C		5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0	
6-sexies	1		Istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo destinato al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali, mendiante assunzione di funzionari e assistenti o di istruttori a tempo determinato - effetti riflessi	E	TC						2.4	2.4			2.4	2.4	
6-sexies	2		Riduzione del Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte, ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 1, c. 780, L. 197/2022.	S	C		-5.0	-5.0			-5.0	-5.0			-5.0	-5.0	
7-ter	1		Estensione della platea dei beneficiari dell'indennità una tantum di importo pari a 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti introdotta, per il solo 2024, dall'art. 2-bis del D.L. 113/2024	S	C	224.7				224.7				224.7			

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155
"Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
7-ter	2		Utilizzo delle risorse da versare al bilancio UE ai sensi dell'art. 21, c. 1, del D.L. 183/2020, stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, a seguito delle minori esigenze connesse all'attuazione del quadro finanziario dell'Unione	S	C	-224.7				-224.7				-224.7			
7-quater	1		Rinvio al 16 gennaio 2025,oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi - IRPEF	E	T	-331.0	331.0			-331.0	331.0						
7-quater	1		Rinvio al 16 gennaio 2025,oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi - Imposta sostitutiva Forfettari	E	T	-357.0	357.0			-357.0	357.0						
7-quater	2		Riduzione del fondo apporti al Patrimonio Destinato di Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020	S	K	-688.0				-688.0							
8	1-ter		Contributo finalizzato al riequilibrio dei piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria	S	K	50.0				50.0				50.0			
9	1		Riconoscimento alla Regione siciliana di un contributo in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'IRPEF e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione della riforma fiscale di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 216/2023	S	C	74.4				74.4				74.4			
9	2		Accordo Trentino Alto-Adige e PPAA di Trento e Bolzano - attuazione sentenza TAR Lazio 2013 su tasse automobilistiche	S	C	5.5				5.5				5.5			
10	01.		Incremento del tetto di spesa relativo al riparto delle risorse derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF ai partiti politici, di cui all'art. 12, c. 4, del D.L .149/2013	S	C	4.7				4.7				4.7			
10	01.		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000	E	EXT	4.7											
10	01.		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000	S	C					-4.7				-4.7			
10	1	a)	Riduzione delle risorse destinate all'assegno d'inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. a) del D.L. 48/2023	S	C	-200.0				-200.0				-200.0			
10	1	b)	Riduzione risorse destinate a Sport e Salute S.P.A., ai sensi dell'art. 1, c. 630, della L. 145/2018	S	C	-29.0				-29.0				-29.0			
10	1	c)	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis, c.1, della L. 234/2012	S	C	-50.0				-50.0				-50.0			
10	1	d)	Riduzione sezione speciale del fondo di garanzia PMI-sezione garanzia Fondi pensione, di cui all'art. 58-bis, c. 1, del D.L. 124/2019	S	K	-12.0								-12.0			
10	1	e)	Riduzione delle risorse destinate al pensionamento anticipato per lavoratori precoci, di cui all'art. 1, c. 203, della L. 232/2016	S	C		-20.0	-30.0	-50.0		-20.0	-30.0	-50.0		-20.0	-30.0	-50.0
10	1	g)	Riduzione Tab. A - MAECI	S	C	-0.5				-0.5				-0.5			
10	1	h)	Riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, c. 601, L. 296/ 2006	S	C	-3.0				-3.0				-3.0			

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155
"Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
10	1	i)	Riduzione spesa Ministeri (Allegato 2)	S	C	-986.9				-986.9				-986.9			
10	1	i)	Riduzione spesa Ministeri (Allegato 2)	S	K	-540.0				-540.0				-540.0			
10	1	i-bis)	Riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A., di cui all'art. 1, c. 396, della L. 234/2021	S	K		-50.0				-50.0				-50.0		
10	1	i-ter)	Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese del settore agricolo, di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K		-20.0				-20.0				-20.0		
10	1	i-quater)	Riduzione del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività non professionali del Caregiver familiare, di cui all'art. 1, c. 334, della L. 178/2020	S	C	-50.0				-50.0				-50.0			
10	1	i)-quinquies	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000	E	EXT	65.0											
10	1	i)-quinquies	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000	S	C					-65.0				-65.0			
			Entrate	E		**-598.3**	**688.0**	**0.0**	**0.0**	**-628.3**	**690.4**	**2.4**	**0.0**	**59.7**	**2.4**	**2.4**	**0.0**
			Spese	S		**-598.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-676.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
			SALDO			**0.0**	**688.0**	**0.0**	**0.0**	**47.7**	**690.4**	**2.4**	**0.0**	**59.7**	**2.4**	**2.4**	**0.0**

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis *del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 112

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 119

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Pd-Idp) 120

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e abb. (Parere alle Commissioni I e II) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* .. 115

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 123

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
C. 2150 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis *del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente,* intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Cavandoli, illustra il provvedimento in titolo.

Rammenta anzitutto che, durante l'esame al Senato, nel provvedimento è stato trasfuso il contenuto del decreto-legge n. 167 del 2024, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze, di cui si prevede contestualmente l'abrogazione con salvezza degli effetti nel frattempo verificatisi (articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione).

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, illustra quindi le disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.

Segnala anzitutto l'articolo 6-*ter*, introdotto al Senato, che amplia le finalità della Cabina di regìa per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e di-

smissione del patrimonio immobiliare, includendovi anche il supporto alle amministrazioni pubbliche titolari di misure PNRR e ai soggetti attuatori di interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di efficientamento della spesa pubblica. Si dispone in particolare che le spese di funzionamento della Cabina di regìa possano essere utilizzate per l'acquisizione di beni e servizi strumentali, per convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e per accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche. Inoltre, per supportare l'attività della Cabina di regia è istituito un Consiglio tecnico-scientifico di esperti, senza nuovi oneri, per attività di analisi e studio, anche in materia di PNRR. I membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti. I relativi compensi sono posti a valere sulle risorse già previste per consulenti ed esperti.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, segnala altresì l'articolo 7, che consente di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale – introdotto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024 – anche ai soggetti che, in una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero la sussistenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività. L'estensione opera inoltre per i soggetti che, negli anni 2018-2022, hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati – relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente – superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi. Per le annualità in cui sussistono le richiamate circostanze, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento: la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, per l'annualità interessata, e il valore dello stesso incrementato del 25 per cento. Tale imposta sostitutiva è determinata applicando all'incremento un'aliquota del 12,5 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e lo stesso valore incrementato nella misura del 25 per cento; l'imposta sostitutiva è determinata applicando, all'incremento predetto, un'aliquota del 3,9 per cento. Le imposte sostitutive sono inoltre diminuite del 30 per cento, fatta eccezione per il caso in cui vi sia una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa. Si prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, relativamente a determinate categorie di soggetti, possa essere effettuato dalla società o dall'associazione, in luogo dei singoli soci o associati. Ricorda che le disposizioni dell'articolo 7 intervengono poi sul decreto legislativo n. 13 del 2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da concordato preventivo biennale, prevedendo che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del regime di ravvedimento affluiscano nel fondo per l'attuazione della delega fiscale e siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.

Rammenta poi che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'articolo 7-*bis* che dispone la riapertura dei termini per l'adesione al concordato preventivo biennale. In particolare, si consente ai contribuenti ISA che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito precedentemente al concordato preventivo biennale, di usufruire di tale istituto entro il 12 dicembre 2024, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa. Sono esclusi dalla riapertura dei termini i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime for-

fetario. Inoltre, la riapertura è preclusa ove nella dichiarazione integrativa siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta, ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024. Ove si usufruisca della riapertura, ai fini dell'applicazione del ravvedimento speciale, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

L'articolo 7-*ter*, anch'esso introdotto al Senato, trasfonde nel provvedimento l'articolo 2 del richiamato decreto-legge n. 167 del 2024. In dettaglio, la disposizione modifica la disciplina della indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024, sopprimendo la condizione – in precedenza necessaria per usufruire del beneficio – che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge. L'indennità viene poi esclusa ove il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente di fatto del lavoratore, sia beneficiario della medesima indennità. Ricorda che il beneficio in oggetto è subordinato al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo del lavoratore, alla situazione familiare e all'importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L'importo dell'indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla misura proporzionalmente inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno.

L'articolo 7-*quater*, introdotto al Senato, rinvia, per il solo periodo d'imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio 2025, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili.

L'articolo 7-*quinquies*, inserito anch'esso al Senato, limita l'operatività di alcune cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale. In particolare, viene modificata la disciplina della causa di esclusione operante ove la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale, prevedendo che essa operi soltanto nel caso di modifiche che aumentino il numero dei soci o degli associati. Un'analoga modifica è disposta con riferimento all'ambito applicativo della causa di cessazione dal concordato prevista ove la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale.

L'articolo 8, al comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, prevedendo la possibilità di indicare, ai fini del beneficio, ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione già presentata ai sensi delle norme attuative della disciplina legislativa. Si prevede inoltre che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario siano quelli riportati nella predetta comunicazione integrativa e che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti indicati nell'ambito della comunicazione medesima. Il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, incrementa di 4.690 milioni di euro le risorse a disposizione della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

Segnala infine l'articolo 9-*bis*, introdotto al Senato, che stabilisce che sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti all'ente Comun General de Fascia, di cui all'articolo 102, terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione predetta o dalla provincia di Trento. Ricorda che il richiamato articolo 102 prevede che la regione Trentino-Alto Adige e la provincia di Trento possano attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie,

rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina al Comun General de Fascia (definito come ente sovracomunale, costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa).

Formula dunque una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 1)*.

Avverte quindi che il gruppo PD ha presentato una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 2)*, che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere favorevole testé formulata.

Virginio MEROLA (PD-IDP) afferma che il provvedimento in esame rappresenta l'ennesimo tentativo di applicare con successo il concordato preventivo, istituto su cui il suo gruppo era e resta contrario; non solo si tratta di una misura che non sortisce gli effetti sperati, ma rischia altresì di incentivare la complicità all'evasione fiscale. Esprime preoccupazione anche per la tenuta dei conti pubblici, ritenendo che l'istituto del ravvedimento speciale, che vorrebbe far emergere le irregolarità pregresse attraverso il pagamento di imposte sostitutive, non consenta di recuperare la cifra stimata di 1,3 miliardi di euro, a fronte di una perdita di gettito erariale, ricordando che tali risorse sarebbero destinate al completamento della riforma fiscale.

Esprime dunque il proprio sfavore sul provvedimento in esame, manifestando, più in generale, preoccupazione su disposizioni che, seppur volte a frenare l'evasione fiscale, avranno come unico effetto quello di far emergere importi esigui.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione della proposta di parere favorevole, risulta preclusa la proposta di parere alternativo presentata dal gruppo PD-IDP, che non sarà pertanto posta in votazione.

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.
C. 1621 Foti e abb.
(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Cavandoli, illustra il provvedimento in titolo.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina dettagliata del provvedimento, che consta di 4 articoli, evidenzio che le disposizioni di cui all'articolo 1 sono dirette: a estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo; a introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale; ad ampliare il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, facendovi peraltro rientrare espressamente i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che pur non prevedendo l'aggiudicazione si riferiscono a contratti connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). Tra le fattispecie indicate dall'articolo 1, volte a circoscrivere la responsabilità amministrativa, escludendo la responsabilità per colpa grave, di particolare interesse per la Commissione è il caso di conclusione da parte di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di me-

diazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria. La finalità della proposta, come riportato nella relazione illustrativa, è di « incentivare tali accordi, che hanno effetti particolarmente positivi per quanto concerne l'eliminazione dei contenziosi giuslavoristici e tributari », limitando l'elemento soggettivo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa al solo dolo.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, segnala, inoltre, che l'articolo 1 prevede che una quota del trattamento economico accessorio spettante al dirigente incaricato di gestire risorse pubbliche sia destinata dall'amministrazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'amministrazione stessa per colpa grave dal dirigente medesimo. A tal fine, l'amministrazione promuove, anche tramite la società Consip Spa, la conclusione di accordi-quadro con le principali imprese di assicurazione operanti a livello nazionale.

Con finalità analoga, si introduce l'obbligo di copertura assicurativa in capo a chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dal quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, da assolvere mediante stipula di una assicurazione prima dell'assunzione dell'incarico a copertura degli (eventuali) danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave.

L'articolo 2 attribuisce alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e alle Sezioni regionali una nuova competenza consultiva, legittimandole a rendere pareri in materie di contabilità pubblica.

L'articolo 3 prevede le sanzioni pecuniarie applicabili ai pubblici ufficiali responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, nel caso in cui si verifichi – per fatto loro imputabile – un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento.

L'articolo 4, infine, modifica l'articolo 31 del codice della giustizia contabile, relativo alle spese processuali.

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Virginio MEROLA (PD-IDP) evidenzia che il provvedimento in esame ridimensiona l'autonomia della Corte dei conti, escludendo la responsabilità per colpa grave, con il rischio di mettere a repentaglio i controlli preventivi di legittimità. Anche alla luce del monito del Presidente della Repubblica, ritiene che il provvedimento configuri un atto grave e tale da non proteggere l'indipendenza della magistratura contabile.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) richiama a sua volta l'intervento del Presidente della Repubblica, che assume a suo avviso un valore superiore a quello di mero monito o di semplice consiglio.

Ritiene che il provvedimento in esame rientri nel filone di norme poste a favore dei « colletti bianchi », come già in precedenza lo è stata l'abolizione del reato di abuso d'ufficio e preannuncia che il suo gruppo politico intende opporsi al provvedimento in tutte le sedi.

A suo avviso le norme avallano l'idea di un ceto politico-burocratico intoccabile, consentendo ai pubblici funzionari di commettere errori grossolani senza risponderne, così arrecando danni ingenti ai cittadini.

L'introduzione di un tetto al risarcimento è inoltre, a suo parere, un modo per ridurre l'efficacia deterrente delle norme in materia di responsabilità.

Evidenzia poi che, se alla base del processo di « aziendalizzazione » della pubblica amministrazione vi è il principio del risultato, a una maggiore libertà di azione dovrebbe corrispondere anche una maggiore responsabilità; tuttavia la riforma proposta sembra andare in senso opposto, di fatto deresponsabilizzando chi gestisce risorse pubbliche.

Rileva altresì che la riforma incontrerà i medesimi ostacoli della legge sull'autonomia differenziata. Rileva poi come la

maggioranza abbia in più occasioni dichiarato di voler incentivare l'assunzione di responsabilità da parte degli amministratori territoriali. Anche sotto questo profilo, le norme in esame sembrano andare in senso opposto.

A dimostrazione della propria posizione scevra da pregiudizi sull'operato della Corte dei Conti ripercorre la propria esperienza personale, ricordando di essere stato coinvolto – in qualità di consigliere regionale – in un'inchiesta della Corte dei Conti della Campania, che ha riguardato anche altri consiglieri, a seguito di un voto espresso sulla Commissione d'inchiesta per il controllo delle società partecipate, che era stata peraltro richiesta dalle opposizioni. Rammenta al riguardo che, a seguito dell'esposto di un consigliere regionale, la Procura avviò un'inchiesta, al termine della quale chiese a ciascun consigliere di restituire, proporzionalmente, una quota parte dello stipendio percepito dal Presidente *pro tempore* della Commissione medesima.

Rammenta di avere contestato le accuse esercitando il proprio diritto di difesa; ritiene infatti di avere agito legittimamente, sia in qualità di membro di un organo legislativo, sia confortato dalle indicazioni dei vertici amministrativi in ordine alla legittimità delle norme oggetto di votazione. Rammenta che la vicenda si è conclusa con l'archiviazione per tutti i consiglieri regionali, esprimendo peraltro rammarico per la mancata responsabilizzazione, nella vicenda, della dirigenza regionale. Ricorda anche di aver subito pesanti ripercussioni mediatiche.

Evidenzia tuttavia che la propria esperienza negativa non gli impedisce di difendere oggi le prerogative della Corte dei Conti, ritenendo che non si possano depotenziarne o limitarne i poteri di controllo; semmai, a suo parere, è compito della politica lavorare per migliorare la qualità dei controlli stessi, responsabilizzando gli attori pubblici e non certo eliminando i poteri di supervisione.

Prosegue rammentando che le norme proposte, pur attribuendo una nuova competenza consultiva in capo alla Corte dei Conti, non aumentano il numero dei magistrati; esse prevedono poi che, una volta che l'atto abbia ottenuto il visto, non vi sia responsabilità erariale per le conseguenze derivanti dall'atto medesimo e da quelli connessi. Ritiene che tale disposto non sia coerente con l'attuale sistema della responsabilità erariale, improntato sul risultato e non sull'esame di singoli atti.

Rileva che le norme in discussione rischiano non solo di cagionare enormi danni, ma anche di avallare un pregiudizio negativo sul potere legislativo, dipinto come antagonista della magistratura.

Ritiene che un Paese che deresponsabilizza gli attori pubblici e riduce i controlli sia destinato a fallire e che tutta la collettività rischi di subirne i danni politici e amministrativi.

Esprime sconcerto per il sistematico superamento del principio del « chi sbaglia paga », che a suo avviso dovrebbe guidare l'azione della politica, così come quella della magistratura; si assiste al contrario a fenomeni di illegalità diffusa e di deresponsabilizzazione in numerosi settori.

Conclude invitando i colleghi, nonostante il prevedibile esito del voto in Commissione sul provvedimento in esame, a riflettere sulle conseguenze dell'approvazione di siffatta riforma; ricorda ancora una volta il monito del Presidente della Repubblica e invita le forze politiche a non delegittimare, né a ridurre o addirittura annullare i controlli su gli apparati politico-amministrativi del Paese.

Marco OSNATO, *presidente*, interviene per rilevare che il provvedimento intende promuovere un atteggiamento collaborativo tra le pubbliche amministrazioni e la Corte dei Conti, allo scopo di prevenire successivi contenziosi; la responsabilità pubblica viene circoscritta, allo scopo di concentrare l'azione sulle ipotesi sorrette dal dolo, ovvero nei casi di malfunzionamento della macchina pubblica. Ritiene non necessario insistere in riflessioni che rischiano di essere meri sofismi.

Laura CAVANDOLI (LEGA) osserva che le norme in esame, oltre a disporre uno specifico obbligo assicurativo, attribuiscono una funzione consultiva alla Corte dei Conti anche a livello regionale. Tale elemento innovativo appare importante per supportare l'azione amministrativa già nel corso del suo svolgimento evitando, così, successive contestazioni.

Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2150 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 155 del 2024, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

La VI Commissione,

esaminato il decreto-legge per le parti di competenza;

premesso che:

il testo del provvedimento all'esame prevede l'abrogazione del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante, tra l'altro, misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e la conseguente trasposizione nel provvedimento delle corrispondenti disposizioni;

la prassi della confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza ha formato oggetto di attenzione, insieme con altri aspetti della decretazione d'urgenza, nella lettera del Presidente della Repubblica del 23 luglio 2021 indirizzata ai Presidenti delle Camere e del Consiglio dei Ministri;

il Comitato per la legislazione ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenza tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare;

sul punto, peraltro, si è recentemente pronunciata anche la Corte costituzionale che, nell'ordinanza n. 30 del 2024, richiamando sue precedenti pronunce (in particolare le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023), ha definito, in un *obiter dictum* di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, siffatta tecnica normativa « tortuosa » e « frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge, che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge »;

emerge inoltre per la Commissione, pur non coinvolta direttamente nell'esame del provvedimento, la necessità di esercitare le proprie prerogative ancorché in sede consultiva, affrontando i temi di maggiore competenza di un decreto-legge rinominato « decreto fiscale » contenente interventi di natura economica e fiscale sul quale si incentra la manovra di bilancio del triennio 2025-2027;

con riferimento alle parti di competenza, il Capo II del decreto-legge reca disposizioni fiscali; in particolare, l'articolo 7 amplia ulteriormente e in modo ingiustificato, in funzione dell'accesso al concordato preventivo biennale, la possibilità di usufruire del « ravvedimento speciale » anche ai soggetti precedentemente esclusi; si consente così anche ai soggetti che nelle annualità tra il 2018 e il 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive;

l'articolo 7-*bis* che costituisce la trasposizione dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 167 del 2024, consente a talune condizioni ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo bien-

nale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa entro il 12 dicembre 2024;

l'articolo 7-*quinquies* limita l'operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale e della causa di cessazione del concordato relativamente all'ipotesi in cui la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale;

sugli altri aspetti rilevanti, l'articolo 7-*ter*, anch'esso introdotto in sede referente dalla al Senato come trasposizione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 2024, modifica la disciplina del cosiddetto *bonus natale* ovvero dell'indennità una tantum di 100 euro, per l'anno 2024, in favore dei lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 28.000 euro, introdotta dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sopprimendo la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge e introducono la norma di esclusione dall'indennità per i casi in cui il coniuge o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità;

l'articolo 7-*quater*, anch'esso introdotto in sede referente al Senato, rinvia, per il solo periodo d'imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel periodo d'imposta precedente, dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio 2025, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a cinque rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese;

è necessario valutare attentamente la portata e gli effetti del concordato preventivo biennale, a partire dal dato incontrovertibile che le adesioni a tale istituto sono ben al di sotto delle aspettative del Governo e della maggioranza, tanto da giustificare l'ennesima riapertura dei termini per aderirvi. Si tratta di ulteriori misure condonistiche predisposte per rendere più appetibile lo strumento;

nonostante i ripetuti interventi volti ad allargare i benefici della misura, il tasso di adesione è risultato basso, così come gli introiti – pari a 1,3 miliardi di euro complessivi – che dovranno essere correttamente calcolati al netto delle perdite di gettito qualora si fosse applicata la normale imposizione sui redditi;

lo strumento che in particolare incentiva l'adesione da parte di contribuenti forfetari, tenuti a impegnarsi al versamento concordato per il solo 2024, e che presumibilmente in vista della chiusura dei conti di fine anno sono stati in grado di effettuare un calcolo di convenienza molto preciso, rischia di tradursi in una perdita, anziché in un guadagno, per l'erario; inoltre la parte di reddito dichiarata in più dai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, che non deriva da emersione dell'evasione, genera una perdita per l'erario, perché viene tassata con aliquote più basse di quelle ordinarie considerate nei conti tendenziali;

a fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva, l'erario incasserebbe poco e dovrebbe rinunciare contestualmente a controlli, accessi, ispezioni e verifiche, ai fini delle imposte sui redditi e del valore aggiunto;

agli aderenti è riservata inoltre la possibilità di effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale, in un massimo di 24 rate mensili a un tasso di interesse del 2 per cento con decorrenza 31 marzo 2025;

alla luce di quanto sopra riportato, appare di tutta evidenza che si tratterebbe dell'ennesimo tentativo di salvare dal fallimento uno strumento a cui il governo ha affidato il recupero del gettito necessario per finanziare la riforma fiscale altrimenti

impossibile da attuare; un tentativo basato sull'illusione che gli sconti, senza alcun reale rafforzamento dei controlli, siano sufficienti a convincere gli evasori a mettersi in regola;

i ravvedimenti, i concordati e le proroghe di termini introdotte nel corso di questa legislatura stanno minando la solidità del sistema fiscale e avranno un effetto fortemente dissuasivo sulla fedeltà e la *compliance* che nel futuro potrà creare problemi sotto il profilo della tenuta dei conti pubblici e dell'equità sociale;

con riferimento al cosiddetto *bonus Natale*, pur essendo migliorato il testo con l'estensione alle coppie di fatto, rimane tuttavia sostanzialmente inadeguato l'importo che non è in grado di coprire l'incremento dei costi della vita per i contribuenti e le loro famiglie con redditi fino a 28.000 euro ed esclude completamente famiglie monoreddito, con redditi fino a 35.000 euro; se il principio è quello di incentivare la propensione al consumo, pur con risorse così esigue, e quindi di realizzare un fattore moltiplicatore sul PIL, non si comprendono le ragioni di creare discriminazioni tra i percettori;

le partite IVA con ricavi o compensi fino a 170 mila euro potranno rinviare, ancora una volta, per il periodo d'imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi; non si tratta di giovani che aprono la partita IVA e iniziano una attività ma di tutti i professionisti con ricavi fino a 170.000 euro che, ancora una volta, hanno agevolazioni nei tempi e nei modi;

tutta questa serie di rottamazioni e contraddizioni dentro al governo diventa un invito all'evasione e all'elusione fiscale; è necessario invece intervenire subito e migliorare il sistema fiscale per renderlo equo e avere un Paese dove vengono premiati gli onesti;

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.
C. 1621 Foti e abb.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1621 Foti e abb., recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 124

Sulla pubblicità dei lavori 124

DL 155/24: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 125

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 134

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 127

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 135

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 128

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. C. 418-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato *(Esame e rinvio)* 128

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena ». C. 1521 Mollicone *(Esame e rinvio)* 130

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 133

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.25.

Sull'ordine dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di svolgere dapprima l'esame dei provvedimenti in sede consultiva.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 155/24: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
C. 2150 Governo.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, on. Matteoni, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla V Commissione Bilancio, sul testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, come modificato dall'altro ramo del Parlamento in prima lettura.

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione, segnala che l'articolo 3 stanzia un totale di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere costi connessi alla realizzazione di quattro eventi di livello internazionale, o per la partecipazione ad essi. In particolare, sono stanziati: 25 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026; 4 milioni di euro per il Comitato Italiano Paralimpico per la partecipazione alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024; 4 milioni di euro in favore di Roma Capitale per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; 500.000 euro per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina.

Più nello specifico, il comma 1, al fine di assicurare la tempestiva organizzazione e il corretto svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026 e delle attività ad essi necessarie, incrementa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Ricorda che il comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) stanzia 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, e dispone il trasferimento di tali risorse su apposita contabilità speciale intestata al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo.

Segnala che il comma 2, al fine di consentire al Comitato italiano paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, incrementa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Evidenzia che il comma 3, per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 a favore di Roma Capitale.

Rammenta che il nuovo comma 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che al fine di sostenere economicamente le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento *Special Olympics World Winter Games* Torino 2025, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali *Special Olympics* Torino 2025. All'onere derivante da tale disposizione, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L'articolo 5, comma 1, incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

La finalità è di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della di-

rigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025.

Il comma 2 dispone in relazione agli oneri, pari a 3 milioni di euro per il 2024, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento.

Ricorda che l'articolo 6, il nuovo comma 7-*quater*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura dal Senato, dispone l'integrale sostituzione del comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 19 del 2024 allargando il novero degli interventi alla realizzazione dei quali è possibile destinare le risorse afferenti alla Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 « Sport e inclusione sociale » del PNRR. In particolare, la novella estende l'utilizzo delle predette risorse anche alla realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale, ove sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più Federazioni sportive a condizione che tali Federazioni avessero manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo Sport del 24 febbraio 2022 – Cluster 3 e che tale intervento non sia stato poi realizzato per successiva revoca o per rinuncia da parte del Soggetto attuatore.

Evidenzia, inoltre, che l'ultimo periodo della disposizione in esame prevede che il finanziamento è destinato al comune proprietario dell'impianto sportivo da efficientare o dell'area di realizzazione dell'impianto di nuova costruzione, nel rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR e concorre a realizzare gli obiettivi della misura M5C2-22 del PNRR.

Rende noto che il nuovo articolo 6-*bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura al Senato e recante disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici « Torino 2006 », introduce, al comma 1, la possibilità di demandare anche alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, l'esecuzione degli interventi sugli impianti sportivi realizzati per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali « Torino 2006 », la cui tipologia e priorità sono individuati dalla Fondazione 20 marzo 2006.

Rileva che il comma 2 mantiene anzitutto ferma la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006; inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione degli impianti sportivi realizzati per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 », la gestione e il mandato del commissario liquidatore appositamente nominato proseguono senza soluzione di continuità, fino a un massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il predetto commissario subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, la quale è conseguentemente soppressa.

Segnala che il comma 3 stabilisce che, al termine della predetta gestione commissariale, le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine della stessa e assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici « Torino 2006 », ed ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonché le funzioni e le competenze assegnate per legge alla Fondazione 20 marzo 2006 e al commissario di cui al comma 2 sono trasferiti alla regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forze alla struttura commissariale confluisce nella Società di committenza Regione Piemonte S.p.A.

Infine, il comma 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.
C. 1794.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XIII Commissione (Agricoltura), la proposta di legge C. 1794, come risultante dalle proposte emendative approvate, recante « Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico » che si compone di 15 articoli.

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni:

l'articolo 6, che interviene in materia di capacità professionale e formazione del responsabile tecnico, di cui le imprese agromeccaniche devono disporre per potersi iscrivere al relativo Albo istituito dall'articolo 3 del testo in esame. In particolare, si prevede che ai fini dell'iscrizione all'Albo le imprese agromeccaniche devono disporre della figura del « responsabile tecnico » (comma 1) in possesso dei requisiti di capacità professionale, tra cui: esperienza biennale; annuale se proveniente da un percorso triennale di formazione professionale agraria; semestrale se in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea relativi alle discipline agrarie o di iscrizione in alcuno degli ordini o collegi professionali del settore agrario (comma 3). Il corso modulare di aggiornamento professionale per l'acquisizione della qualifica di responsabile tecnico è costituito da moduli pratici e teorici della durata variabile (comma 4). La funzione di responsabile tecnico può esser svolta per non più di tre imprese agromeccaniche (comma 5) e in caso di cessazione dall'incarico l'impresa agromeccanica deve provvedere alla sostituzione entro sei mesi, a pena di cancellazione dall'Albo (comma 6);

l'articolo 7 che disciplina i requisiti organizzativi e strutturali dell'impresa agromeccanica, tra cui: iscrizione nell'Albo; utilizzazione di macchinari e attrezzature idonei alle lavorazioni da eseguire; adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori; adozione delle seguenti prescrizioni (comma 1): fornitori in possesso dei requisiti di regolarità giuridica e amministrativa; eseguono le prestazioni di servizi nel rispetto dei codici di buone pratiche; applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti; stipulano una polizza assicurativa contro i danni derivanti dall'esercizio dell'attività agromeccanica; tutelano i prestatori d'opera anche con forme di tipo assicurativo, in aggiunta a quelle obbligatorie (comma 2). Inoltre, l'impresa esercita i controlli e documenta i seguenti elementi: mansioni e formazione dei propri dipendenti; elementi identificativi dei macchinari e mezzi tecnici; situazioni critiche riscontrate infine, le procedure adottate per la tutela dell'ambiente (comma 3);

l'articolo 12, che prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 1) sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo, nonché i soggetti deputati 2 all'accertamento del possesso dei requisiti e i contenuti dei corsi di formazione e i corsi modulari di aggiornamento professionale (comma 2);

l'articolo 13, che prevede che le imprese agromeccaniche che alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge esercitano l'attività agromeccanica da almeno 2 anni, possono presentare entro un anno domanda di iscrizione all'Albo a condizione che sia presente nell'organico la figura del « responsabile tecnico », con le caratteristiche di cui all'articolo 6, e che

questi frequenti un corso di aggiornamento professionale ridotto, entro 6 mesi dalla data della richiesta da parte dell'impresa agromeccanica di iscrizione all'Albo (comma 1). L'attestato di frequenza dovrà essere inviato al MASAF entro 30 giorni, per le opportune annotazioni, pena la cancellazione dell'impresa, decorso il termine previsto (comma 2).

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
C. 418-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita l'onorevole Gerolamo Cangiano a svolgere la relazione introduttiva.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, in seconda lettura, della proposta di legge concernente l'introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (AC 418-B).

Ricorda che la proposta di legge è stata approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura il 3 agosto 2023 ed è stata successivamente approvata, con modificazioni, dal Senato, lo scorso 20 novembre 2024.

Quanto al contenuto della proposta in esame, rammenta che essa è composta da 6 articoli dei quali ripercorre sinteticamente il contenuto.

Evidenzia che l'articolo 1 affida al Ministero dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative volte allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, nonché di adottare linee guida per lo sviluppo delle competenze medesime.

Ai sensi dell'articolo 2, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad una mappatura delle esperienze e dei progetti, già attivati negli istituti scolastici italiani, aventi ad oggetto il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa.

Sottolinea che l'articolo 3 prevede l'adozione, da parte del medesimo Ministero, di un Piano straordinario di azioni formative per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado ed elenca i soggetti che dovranno collaborare con il Ministero nell'organizzazione di tale formazione.

Segnala che l'articolo 4 introduce una sperimentazione triennale nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scola-

stici, demandandone la disciplina ad un decreto ministeriale di successiva emanazione, e definisce le finalità della citata sperimentazione. Inoltre, osserva che ad un altro decreto ministeriale è attribuito il compito di istituire, presso lo stesso Ministero, e di disciplinare un Comitato tecnico-scientifico appositamente dedicato al monitoraggio e alla valutazione complessiva della sperimentazione.

Rileva che l'articolo 5 statuisce che analoga sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali sia attivata anche nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

L'articolo 6, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento alle modifiche introdotte dal Senato, ricorda che l'esame del provvedimento in questa seconda lettura presso la Camera dei deputati potrà vertere solo su di esse, secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento.

A tale proposito, segnala che le modifiche apportate dalla 7ª Commissione del Senato, coinvolta nell'esame del provvedimento in sede redigente, hanno interessato gli articoli 1, 3 e 4.

Nello specifico:

all'articolo 1, comma 1, è stato specificato che le iniziative, finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, promosse dal Ministero dell'istruzione e del merito, devono rispettare le prerogative del collegio dei docenti;

all'articolo 3, comma 2, è stato integrato l'elenco dei soggetti incaricati di collaborare con il Ministero dell'istruzione e del merito nell'adozione del Piano straordinario di azioni formative per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado; in particolare, ai soggetti già previsti nel testo licenziato dalla Camera, che sono INDIRE, le istituzioni scolastiche, le università e gli enti accreditati per la formazione, sono stati aggiunti le scuole superiori di mediazione linguistica e i consorzi universitari con comprovata esperienza nello studio o nella ricerca delle competenze non cognitive e trasversali;

all'articolo 4, comma 1, è stato specificato che i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale, di durata triennale, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, che dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, dovranno, anche in questo caso, rispettare le prerogative del collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte;

all'articolo 4, comma 2, è stato stabilito che il decreto che disciplinerà la sperimentazione citata, nel definire i requisiti e le modalità di partecipazione nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, preveda la partecipazione di università, scuole superiori di mediazione linguistica, consorzi universitari ed enti accreditati per la formazione che siano in possesso di comprovata esperienza nel campo dello studio o della ricerca sulle competenze caratteriali;

all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, tra le finalità della sperimentazione, è stato precisato che, l'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti, deve avvenire garantendo che tali competenze siano accessibili a tutti gli studenti, inclusi quelli con disabilità e bisogni educativi speciali, al fine di promuovere un'educazione realmente inclusiva ed equa.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena ».
C. 1521 Mollicone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente* e *relatore,* riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge recante modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena » (AC 1521).

La proposta di legge si compone di quattro articoli.

Osserva che l'articolo 1 enuncia i princìpi e le finalità della legge statuendo che, in particolare, l'obiettivo è favorire, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e in attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nella valorizzazione dei beni culturali, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.

Rileva che l'articolo 2 introduce due nuovi articoli nel Capo II del Titolo II della parte seconda, del codice dei beni culturali e del paesaggio, recante i « Princìpi della valorizzazione dei beni culturali ».

Nello specifico, sottolinea che il nuovo articolo 121-*bis*, composto da cinque commi, è volto a istituire una nuova « Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica ». Il comma 1 istituisce la citata anagrafe presso il Ministero della cultura. Il comma 2 identifica il compito della neocostituita anagrafe, che è quello di censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale. Tale censimento informativo è finalizzato, da una parte, a raccogliere e a rendere accessibili i dati raccolti, e dall'altra a monitorare la gestione, anche allo scopo di valutare l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei princìpi di cui al codice, e a promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale secondo il principio di sussidiarietà. Il comma 3 elenca i dati minimi che devono essere censiti nella neocostituita anagrafe, che sono: la natura del bene; la forma di gestione diretta o indiretta; in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto ovvero della convenzione che regola il rapporto, le modalità di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti; gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilità, all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione in essere.

Evidenzia che il comma 4 identifica negli istituti e nei luoghi della cultura pubblici nonché nelle amministrazioni pubbliche che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali, i soggetti obbligati alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati che devono essere censiti nella neocostituita anagrafe.

Infine, riferisce che il comma 5 attribuisce a un decreto del Ministro della cultura, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di stabilire le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione. Il decreto deve prevedere l'integrazione e l'interoperabilità dell'anagrafe con le altre banche dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.

Segnala, inoltre, che il secondo articolo introdotto nel codice dei beni culturali e

del paesaggio dall'articolo 2 della proposta di legge è l'articolo 121-*ter*, composto da quattro commi, recante disposizioni in materia di « Albo digitale della sussidiarietà orizzontale ».

Il comma 1 dispone che, in un'apposita sezione dell'anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica è istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale.

Rileva che, ai sensi del comma 2, tale albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire le massime accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici. Il medesimo comma prevede che, ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e gli stessi sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica redatti in accordo tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.

Il comma 3 attribuisce a un decreto del Ministro della cultura, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione, il compito di stabilire i requisiti che i candidati all'iscrizione all'elenco devono possedere, le forme e le modalità della domanda, le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione a ciascuna di esse, nonché le forme di consultazione.

Ricorda che il comma 4 dispone che, in ogni caso, l'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento.

Osserva che l'articolo 3 della proposta di legge, composto da due commi, individua la strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali « Italia in scena ».

Esso stabilisce, al comma 1, che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, definisce a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata « Italia in scena », ispirata ai princìpi del citato codice nonché ai seguenti criteri specifici:

a) garanzia dell'accessibilità e dell'effettiva fruizione degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, con riguardo prioritario alle aree interne, ai comuni montani, ai piccoli borghi, anche mediante la realizzazione di spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche;

b) promozione della partecipazione di soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato, idonee ad assicurare efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria delle attività di valorizzazione;

c) previsione di interventi correttivi nei casi in cui la verifica dei livelli di qualità della valorizzazione realizzata attraverso le forme di gestione di cui alla lettera *b)* abbia avuto esito non congruo;

d) realizzazione di idonee iniziative di comunicazione istituzionale anche digitale quali parti integranti della valorizzazione dei beni culturali in Italia e all'estero;

e) definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata, senza oneri a carico dei proprietari.

Sottolinea che il comma 2 stabilisce che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del

comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).

Rende noto che l'articolo 4 della proposta di legge, composto da quattro commi, reca ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale.

In particolare, riferisce che il comma 1 dell'articolo 4 reca modifiche all'articolo 48 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione del prestito dei beni culturali per mostre ed esposizioni. Al riguardo, ricorda che l'articolo 48 del codice disciplina il regime delle autorizzazioni previste per la concessione in prestito, finalizzato a mostre ed esposizioni, di una serie di categorie di beni culturali, individuate dal suo comma 1. Il comma 2 dell'articolo 48 prevede in particolare che, qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta debba essere presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione e debba indicare il responsabile della custodia delle opere in prestito. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge in esame interviene sul descritto comma 2 dell'articolo 48, prevedendo che l'autorizzazione sia rilasciata entro tre mesi dalla data della richiesta.

I commi 4 e 5 del citato articolo 48, prevedono inoltre, rispettivamente, che il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al prestito è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero, e che, per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. Segnala, altresì, che la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge in esame inserisce un comma aggiuntivo, il 5-*bis*, al medesimo articolo 48, volto a prevedere che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscano la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi dell'articolo in commento.

Riferisce che i commi 2 e 3 dell'articolo 4 intervengono, nell'ambito del Capo V del codice, in materia di circolazione dei beni culturali in ambito internazionale.

A tale proposito, ricorda preliminarmente che l'articolo 65 del codice reca la disciplina dei diversi regimi di circolazione dei beni culturali in relazione alla possibilità di una loro uscita definitiva dal territorio della Repubblica. Per talune tipologie di beni, è previsto il divieto assoluto di uscita (commi 1 e 2 del citato articolo 65); per altre tipologie, l'obbligo di previa autorizzazione (comma 3); per altre ancora, un regime di uscita libera (commi 4 e 4-*bis*). Ai sensi dell'articolo 68 del codice, chi intende fare uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica i beni per i quali è necessaria la previa autorizzazione, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. Il citato attestato è rilasciato o negato, entro quaranta giorni dalla presentazione del bene, dall'ufficio di esportazione a seguito di una interlocuzione tra quest'ultimo e i competenti uffici del Ministero, che segnalano ogni elemento conoscitivo utile ad accertare se i beni presentati rivestano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico. L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale. Ai sensi dell'articolo 65, comma 4-*bis*, del codice, l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che i beni da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione ricade sull'interessato, che procede mediante dichiarazione.

Osserva, quindi, che il comma 2 dell'articolo 4 della proposta di legge è volto a chiarire che la validità temporale delle dichiarazioni con le quali gli interessati comprovano al competente ufficio di esportazione che i beni da trasferire all'estero non richiedono la previa autorizzazione ministeriale, è determinata ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovverosia è la stessa validità temporale degli atti che tali dichiarazioni sostituiscono. Pertanto, se la dichiarazione si intende sostitutiva dell'attestato di libera circolazione, essa avrà durata quinquennale.

Riporta che il comma 3 dell'articolo 4 prevede invece che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 del codice, e fermi restando gli altri criteri previsti dal decreto, per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non può in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia.

Riferisce che il comma 4 dell'articolo 4, infine, reca disposizioni in materia di competitività del sistema museale nazionale, e in particolare statuisce che, al fine di incentivare e di promuovere l'efficacia, l'efficienza e la qualità della gestione dei musei statali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i criteri, i limiti e gli importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese che possono essere riconosciuti ai componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi musei. Il decreto è adottato nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di congruità in relazione alla complessità e alla specificità degli incarichi assunti nonché di omogeneità e di trasparenza delle procedure.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 dicembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

ALLEGATO 1

DL 155/24: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2150, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 1794, recante istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti di Confprofessioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 137

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti di ASSOAMBIENTE, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 137

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti dell'AIS – Associazione italiana per la sostenibilità delle infrastrutture, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 137

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti della Compagnia delle Opere, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 137

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti di ASSINTER – Associazione delle società per l'innovazione tecnologica nelle regioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 137

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti dell'ANPCI – Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 138

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti di CIA – Confederazione italiana archeologi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 138

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti di CONFORMA – Associazione organismi certificazione, ispezione, prove, taratura, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 138

SEDE CONSULTIVA:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 138

ALLEGATO (Parere approvato) 144

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Esame e rinvio)* 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 142

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti della SNA – Scuola nazionale dell'amministrazione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 142

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 142

Audizione informale dei rappresentanti di Confesercenti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 142

Audizione informale dei rappresentanti di CONFAPI – Confederazione italiana della piccola e media industria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 142

Audizione informale dei rappresentanti di FEDERCASA – Federazione italiana per le case popolari e l'edilizia sociale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 143

Audizione informale dei rappresentanti di FINCO – Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni e le manutenzioni edili, stradali e dei beni culturali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 143

Audizione informale dei rappresentanti di IPPASO – Centro studi italiano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 143

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 dicembre 2024.

Audizione informale dei rappresentanti di Confprofessioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 11.40.

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti di ASSOAMBIENTE, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 11.50.

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti dell'AIS – Associazione italiana per la sostenibilità delle infrastrutture, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti della Compagnia delle Opere, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.10.

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti di ASSINTER – Associazione delle società

per l'innovazione tecnologica nelle regioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.20.

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti dell'ANPCI – Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.25.

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti di CIA – Confederazione italiana archeologi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.40.

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti di CONFORMA – Associazione organismi certificazione, ispezione, prove, taratura, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
C. 2150 Governo.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea per lo svolgimento della discussione generale a partire dalle ore 16. La Commissione, pertanto, dovrà esprimere il prescritto parere alla Commissione bilancio nella seduta odierna.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che l'articolo 1 dispone il rifinanziamento, per l'anno 2024, di alcune autorizzazioni di spesa a favore di ANAS. Nel dettaglio, il comma 4 prevede il rifinanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025 per un importo di 183 milioni di euro per l'anno 2024. Il successivo comma 5 dispone un incremento di 117 milioni di euro del Fondo unico per gli investimenti di ANAS per l'anno 2024, da destinare alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza (30 milioni di euro), al programma « ponti, viadotti e gallerie » (74 milioni di euro) e al ripristino della viabilità delle strade danneggiate da eventi sismici (13 milioni di euro). Il comma 6 individua le relative coperture finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dai commi precedenti. Il comma 6-*quinquies*, introdotto al Senato, dispone per l'anno 2024 un incremento di 1,5 milioni di euro del « Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni », volto al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali. Il comma 6-*sexies*, introdotto al Senato, mira al rafforzamento della dotazione patrimoniale della nuova società per la gestione *in house* di autostrade statali a pedaggio Autostrade dello Stato S.p.A., auto-

rizzando l'assegnazione di una somma pari a 343 milioni di euro mediante versamento in conto capitale – anche in deroga a clausole di prelazione o di non trasferibilità previste negli statuti, nelle convenzioni o nelle norme istitutive – per l'acquisizione da parte della suddetta società di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità delle partecipazioni azionarie detenute da ANAS in società quali Concessioni Autostradali Venete (CAV S.p.A.), Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco e Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus – SITAF S.p.A.

L'articolo 1-*bis*, comma 1, introdotto al Senato, prevede disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze, disponendo in merito all'utilizzo di risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per l'anno 2024, è previsto un impiego di tali risorse, nel limite di 44 milioni di euro, per alcune delle finalità di cui al Codice della Protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), quali interventi riguardanti eventi eccezionali che mettano a rischio la vita, l'integrità fisica o beni essenziali – tali da richiedere la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della Protezione civile a supporto delle regioni interessate – oppure per interventi a seguito della deliberazione di uno stato di emergenza di rilievo nazionale o per la partecipazione del Servizio nazionale della Protezione civile ad operazioni di emergenza in ambito internazionale.

L'articolo 1-*bis*, comma 2, introdotto al Senato, stabilisce che la copertura assicurativa prevista dalle polizze – obbligatoriamente stipulate dalle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia – riguardi i danni cagionati da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Tale copertura si applica ai beni iscritti nello stato patrimoniale – inclusi terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali – utilizzati per l'attività d'impresa, con esclusione dei beni già coperti da analoghe assicurazioni, anche se stipulate da soggetti diversi dall'imprenditore che li utilizza.

L'articolo 3 reca uno stanziamento complessivo di 33,5 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzato a sostenere i costi connessi alla realizzazione di eventi di rilevanza internazionale, o alla partecipazione agli stessi. Nel dettaglio, sono assegnati: 25 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026, 4 milioni di euro al Comitato Italiano Paralimpico per la partecipazione alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024 e 4 milioni di euro in favore di Roma Capitale per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025. Il comma 4-*bis*, introdotto al Senato, assegna infine 4 milioni di euro per l'anno 2025 alle attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento *Special Olympics World Winter Games* che si svolgerà a Torino nel 2025.

L'articolo 4 dispone un incremento pari a 4.123.711 euro, per l'anno 2024, delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 6, comma 7-*bis*, introdotto al Senato, dispone che i componenti del Comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici restino in carica fino all'emanazione del decreto ministeriale che definisca la composizione del Consiglio stesso. Il comma 7-*ter*, introdotto al Senato, reca modifiche di coordinamento concernenti la struttura di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria del medesimo Comitato speciale. Il comma 7-*quater*, anch'esso introdotto al Senato, attribuisce al Dipartimento per lo sport – su indirizzo del Ministro per lo sport – la facoltà di riprogrammare le risorse della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 « Sport e inclusione sociale » del PNRR, includendo il finanziamento di nuovi impianti sportivi comunali di rilevante interesse sportivo-agonistico per una o più Federazioni sportive.

L'articolo 6-*bis*, introdotto al Senato, estende la possibilità di eseguire interventi sugli impianti sportivi dei XX Giochi olimpici invernali « Torino 2006 », includendo anche le stazioni appaltanti dei comuni e delle unioni montane iscritte all'AUSA, per

interventi definiti dalla Fondazione 20 marzo 2006 (comma 1). Mantiene ferma la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle attività residue dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, prolungando il mandato del commissario liquidatore fino a un massimo di due anni. A decorrere da tale termine, ne dispone, dunque, il subentro nei rapporti attivi e passivi, con conseguente soppressione dell'Agenzia (comma 2). Al termine della gestione commissariale, le risorse, le funzioni e il personale sono trasferiti alla regione Piemonte e alla società di committenza regione Piemonte S.p.A. (comma 3).

L'articolo 6-*ter*, introdotto al Senato, al comma 1, amplia le finalità della Cabina di regia per la valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, includendo il supporto alle amministrazioni pubbliche titolari di misure PNRR e ai soggetti attuatori di interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di efficientamento della spesa pubblica. A supporto della Cabina di regia, è istituito un Consiglio tecnico-scientifico per analisi e studi – anche relativi al PNRR – i cui membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono selezionati tra esperti e figure qualificate.

L'articolo 6-*quinquies*, introdotto al Senato, individua le competenze dei soggetti attuatori degli interventi e delle amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR, al fine di sistematizzare gli adempimenti in materia di controllo nell'attuazione del Piano suddetto (commi 1, 2 e 4).

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato)*.

Marco SIMIANI (PD-IDP) invita ad una riflessione sui profili di competenza della Commissione Ambiente presenti nel provvedimento in esame. Sottolinea, nel merito, le criticità concernenti le risorse destinate alle infrastrutture e, in particolare, al rifinanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025, evidenziando l'insufficienza degli stanziamenti. Rileva l'urgenza di reperire ulteriori risorse per il finanziamento delle opere previste nell'accordo che sono in parte finanziate, sollecitando un chiarimento alle forze di maggioranza sulle modalità di individuazione di tali fondi. Richiama l'attenzione sull'importanza di una programmazione strutturata e di un'interlocuzione costante tra le regioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS, evidenziando come l'approccio sinora adottato dal Ministro Salvini sia basato su un metodo che richiama quello della « legge obiettivo » attraverso il reperimento di risorse caso per caso e risulti carente sotto il profilo della programmazione strategica. Reputa pertanto necessario che la Commissione possa svolgere un ruolo importante nella definizione di una strategia in relazione alle criticità infrastrutturali presenti nel territorio nazionale, sottolineando l'esigenza di definire criteri per una ripartizione omogenea e razionale delle risorse disponibili per garantire continuità nella programmazione delle infrastrutture. In relazione all'acquisizione da parte di Autostrade dello Stato S.p.A. delle partecipazioni azionarie detenute da ANAS in società concessionarie autostradali, ritiene necessario un approfondimento sul ruolo che dovrà svolgere la suddetta società, anche alla luce della normativa istitutiva della stessa, in quanto non è chiaro se tali partecipazioni saranno successivamente oggetto di procedure di gara per la loro assegnazione o se saranno mantenute in capo alla società. A suo avviso, è pertanto opportuno chiarire se la società dovrà svolgere funzioni anche con riguardo alla gestione di talune tratte autostradali.

Patty L'ABBATE (M5S), associandosi alle considerazioni testé espresse dal deputato Simiani, condivide le preoccupazioni per l'assenza, da parte del Governo, di una visione programmatica e di ampio respiro che, partendo dalle specifiche esigenze e criticità delle regioni, consenta un'allocazione ottimale delle risorse disponibili. Stigmatizza l'assenza del coinvolgimento della Commissione, e più in generale del Parlamento, nell'assunzione di decisioni non adeguatamente calibrate sulle reali necessità delle istanze territoriali.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.

C. 1621 Foti e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, avverte preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla proposta di legge C.1621 Foti – adottata come testo base – cui è abbinata la proposta di legge C. 340 Candiani. Rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti della proposta di legge, composta da quattro articoli, alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, interviene sull'articolo 3 della legge 20/1994, che disciplina il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. In particolare, il numero 1) prevede che il suddetto controllo riguarda gli appalti di lavori, servizi e forniture il cui valore superi la soglia di rilevanza europea, in luogo dell'attuale disposizione che lo prevede per i soli appalti d'opera « sopra soglia ». Viene, inoltre, aggiornato il riferimento alle disposizioni concernenti le soglie di rilevanza europea, che sono ora contenute nell'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Il numero 2) inserisce al richiamato articolo 3 della legge n. 20 del 1994 i nuovi commi, dall'1-*ter* all'1-*sexies*, al fine di disciplinare il controllo preventivo di legittimità per le fattispecie aventi ad oggetto i provvedimenti di aggiudicazione, inclusi quelli provvisori, e quelli conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale dei contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). Nel dettaglio, il comma 1-*ter* stabilisce che, per i suddetti provvedimenti, i termini del controllo di cui al comma 2 siano dimezzati e – qualora alla loro scadenza la deliberazione non sia ancora intervenuta – l'atto si consideri registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Fa presente, infatti, che la proposta di legge, al comma 1 dell'articolo 1, reca talune modifiche alla legge n. 20 del 1994, che sono volte ad estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo; peraltro, in considerazione di tale estensione, si sopprime il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, che prevede una specifica esimente in base alla quale « la gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente ». In sostanza, come precisato nella relazione illustrativa della proposta di legge, si dispone la perentorietà del termine, stabilendo che se la Corte non risponde tempestivamente o non effettua il controllo preventivo nei termini opera, comunque, l'esclusione della responsabilità per colpa grave e prevedendo che l'eventuale diniego di registrazione debba essere motivato. Il comma 1-*quater* prevede che anche le regioni, le province autonome e gli enti locali possano sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero quelli conclusivi delle procedure di affidamento, che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC di valore superiore alle soglie di rilevanza europea. Tale facoltà deve essere prevista da una norma di legge o di statuto adottata previo

parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti. La stessa facoltà è riconosciuta – tramite il comma 1-*quinquies* – a tutti gli altri soggetti attuatori del PNRR e del PNC, nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti. Infine, il comma 1-*sexies* dispone che quanto previsto dal comma 1-*ter* si applichi anche agli atti e ai provvedimenti disciplinati dai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

L'articolo 2, al comma 1, attribuisce alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e alle Sezioni regionali una nuova competenza consultiva, legittimandole a rendere rispettivamente, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico e delle autonomie territoriali, pareri in materie di contabilità pubblica, anche su fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità o a fatti per i quali la competente procura contabile abbia già notificato un invito a dedurre. In sostanza, come precisato nella relazione illustrativa, si introduce, per tutti gli atti di spesa non soggetti al controllo preventivo di legittimità, un'attività consultiva della Corte dei conti nelle materie della contabilità pubblica che attribuisce la facoltà di richiedere un parere preventivo in tutte le ipotesi in cui l'amministrazione si trovi di fronte a problematiche complesse e che possano avere conseguenze sul piano della responsabilità per colpa grave.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella seduta del 9 dicembre per lo svolgimento della discussione sulle linee generali e che, pertanto, le Commissioni di merito dovrebbero concludere l'esame in sede referente nella settimana in corso. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 dicembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 dicembre 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti della SNA – Scuola nazionale dell'amministrazione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.55 alle 16.05.

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.15.

Audizione informale dei rappresentanti di Confesercenti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 16.25.

Audizione informale dei rappresentanti di CONFAPI – Confederazione italiana della piccola e media industria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e

correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.25 alle 16.35.

Audizione informale dei rappresentanti di FEDERCASA – Federazione italiana per le case popolari e l'edilizia sociale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 16.40.

Audizione informale dei rappresentanti di FINCO – Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni e le manutenzioni edili, stradali e dei beni culturali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.40 alle 16.50.

Audizione informale dei rappresentanti di IPPASO – Centro studi italiano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.50 alle 17.

ALLEGATO

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2150, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 146

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 153

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. C. 2101 Governo, approvato dal Senato *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 149

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 154

INTERROGAZIONI:

5-01469 Fabrizio Rossi: Potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario di Trenitalia nella tratta Roma-Genova.

5-02001 Fabrizio Rossi: Potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario di Trenitalia nella tratta Roma-Genova.

5-03189 Fabrizio Rossi: Potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario di Trenitalia nella tratta Roma-Genova 150

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 155

5-02958 Amendola: Interventi per la sicurezza stradale della SS 658 Potenza-Melfi 151

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 156

5-02885 Barbagallo: Riconoscimento delle patenti di guida brasiliane nelle more della ratifica del relativo Accordo Italia-Brasile 151

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 157

5-03046 Barbagallo: Cause dell'allagamento dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo ... 151

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 158

5-03139 Caramiello: Eliminazione dell'obbligo di presentazione degli attestati di addestramento da parte degli operatori marittimi 152

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 159

5-03192 Caramiello: Rilascio e rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento per i lavoratori del settore marittimo 152

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 160

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana armatori trasporto passeggeri (AIATP), di Assarmatori, di Assiterminal e di Confitarma, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (COM(2023)752 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione (COM(2023)753 final) 152

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 12.30.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
C. 2150 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Bilancio sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (C. 2150 Governo, approvato dal Senato).

Segnala che i profili di competenza della Commissione concernono, nello specifico, l'articolo 1, limitatamente ai commi 1, 2, 4, 5 e 6, nonché ai commi 5-*ter*, 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinquies*, 6-*sexies*, 6-*septies* introdotti nel corso dell'esame in sede referente.

In via generale, i commi 1, 2, 4 e 5, prevedono, per l'anno 2024, diversi rifinanziamenti, che rivestono carattere di urgenza, ad alcune autorizzazioni di spesa vigenti, relative alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al contratto di programma RFI S.p.A. e al rifinanziamento del Fondo unico per gli investimenti ANAS S.p.A., mentre il comma 6 reca delle disposizioni finanziarie.

I commi 5-*ter*, 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinquies*, 6-*sexies* e 6-*septies* prevedono, rispettivamente, un incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (TPL), del Fondo relativo al Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto, delle risorse volte a finanziare il cosiddetto buono veicoli sicuri, del Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni e della dotazione patrimoniale della società *in house* cui sono state trasferite alcune funzioni e attività di competenza di ANAS S.p.A.

Nello specifico, il comma 1, a seguito delle modifiche apportate in sede referente presso il Senato, incrementa di 300 milioni di euro, per l'anno 2024, il finanziamento destinato a RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi.

Il comma 2 integra di 750 milioni di euro, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027, tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., mentre il comma 4 prevede che le risorse destinate a ANAS S.p.A. per il rifinanziamento del contratto di programma 2021-2025 siano incrementate di 183 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 5 incrementa il Fondo unico per gli investimenti dell'ANAS S.p.A. di 117 milioni di euro per il 2024, da destinare agli interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza per la somma di 30 milioni di euro, al programma « ponti, viadotti e gallerie » per la somma di 74 milioni di euro ed agli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate da eventi sismici per 13 milioni di euro.

Il comma 5-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso il Senato, prevede un incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (TPL) pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024. Stabilisce, inoltre, che l'assegnazione delle risorse stesse alle Regioni a statuto ordinario avvenga sulla base delle percentuali già utilizzate per l'anno 2020, così come previsto dal decreto di riparto (articolo 27, comma 2, decreto-legge n. 50 del 2017).

Il comma 6, così come modificato durante l'esame in sede referente presso il Se-

nato, individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-*ter*.

Il comma 6-*bis* dispone un incremento, per il 2024, del Fondo denominato « Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto » pari a 2,5 milioni di euro, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato « buono patente autotrasporto », pari all'80 per cento della spesa sostenuta, e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

Il comma 6-*ter* interviene sulla misura compensativa, denominata « buono veicoli sicuri », introdotta a seguito dell'aumento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di un importo pari a 9,95 euro, a favore dei proprietari di veicoli a motore che, nei tre anni successivi all'adeguamento della suddetta tariffa, sottopongono il proprio veicolo o l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione. Il comma in questione aumenta la durata del buono, di importo anch'esso pari a 9,95 euro, a quattro anni ed incrementa il fondo che era stato appositamente istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Il comma 6-*quater* reca, invece, la copertura finanziaria del relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per il 2024.

Il comma 6-*quinquies* dispone un incremento del Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni per un importo pari a 1,5 milioni di euro per il 2024. Ricorda, in particolare, che le risorse di tale fondo sono destinate ai comuni per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali.

Il comma 6-*sexies* reca alcune modifiche alla normativa riguardante la nuova società per la gestione *in house* di autostrade statali a pedaggio, Autostrade dello Stato S.p.A., la cui istituzione, prevista dal decreto-legge n. 121 del 2021, è avvenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2024. A tale società, controllata interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state trasferite, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle disposizioni vigenti ad ANAS S.p.A. Il comma assegna alla medesima società la somma pari a 343 milioni di euro, al fine di rafforzarne la dotazione patrimoniale e realizzare le acquisizioni di tutti i diritti e gli obblighi da ANAS S.p.A. Il rafforzamento patrimoniale è realizzato mediante versamento in conto capitale, per l'acquisizione, anche in deroga a clausole di prelazione o di non trasferibilità previste negli statuti, nelle convenzioni o nelle norme istitutive, da parte della suddetta società di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità delle partecipazioni azionarie detenute da ANAS S.p.A. nelle società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco e Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. – SITAF. Il medesimo comma stabilisce, inoltre, le modalità di liquidazione del corrispettivo che Autostrade dello Stato S.p.A. dovrà corrispondere ad ANAS S.p.A. per le partecipazioni azionarie, nonché la deroga ad alcune norme vigenti e l'esenzione da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Il comma 6-*septies* reca, invece, la copertura finanziaria del relativo onere, pari a 343 milioni di euro per l'anno 2024.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario della propria forza politica.

Si rammarica, in particolare, dell'insufficienza delle misure finanziarie predisposte dal Governo rispetto alle esigenze del Paese. Critica, pertanto, il provvedimento in esame sotto molteplici punti di vista.

In primo luogo, ritiene assolutamente non sufficiente l'incremento di 50 milioni di euro, per l'anno 2024, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (TPL), facendo presente che il settore ne-

cessiterebbe di un finanziamento almeno dieci volte maggiore rispetto a quello stabilito. Ricorda, al riguardo, che molte città italiane, soprattutto ma non soltanto nel Mezzogiorno, si trovano ben lontane dagli *standard* medi europei, presentando gravi e persistenti carenze infrastrutturali.

In secondo luogo, non condivide la decisione di limitarsi a disporre un finanziamento di 750 milioni di euro, per l'anno 2024, del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., anziché svolgere un'analisi approfondita delle specifiche esigenze di ammodernamento del sistema infrastrutturale, soprattutto alla luce delle carenze evidenziate dal proprio Gruppo nel corso dei lavori della Commissione. A tal riguardo, si rammarica della circostanza che il Governo non abbia manifestato alcuna disponibilità nel senso di attuare un confronto collaborativo con le altre forze politiche al fine di individuare tali esigenze specifiche, nonché i finanziamenti adeguati.

Infine, giudica limitate e insufficienti le risorse destinate al rifinanziamento del Fondo unico per gli investimenti di ANAS S.p.A.

Conclude ribadendo la necessità di destinare maggiori finanziamenti al settore dei trasporti, in quanto le gravi carenze infrastrutturali del Paese non saranno risolte soltanto con l'adozione di un Codice degli appalti che renda più veloce lo svolgimento dei lavori grazie agli affidamenti diretti, ma al contrario richiede una programmazione adeguata che, anche in questo caso, non è stata predisposta.

Antonino IARIA (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Esprime riprovazione per la scarsità delle risorse che il Governo sta destinando al settore dei trasporti, accusandolo di adottare provvedimenti come quello in esame al solo fine di porre rimedio all'inadeguatezza della propria programmazione generale e alle problematiche causate nel settore ferroviario e del trasporto pubblico locale, nonché sulla rete stradale.

Giudica, nello specifico, insufficiente il finanziamento di 50 milioni di euro del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (TPL), facendo presente che il settore richiede risorse molto più ingenti per porre rimedio alle gravi carenze esistenti. Ritiene, inoltre, sostanzialmente inutile l'incremento di 2,5 milioni di euro del Programma patenti giovani autisti per il settore del trasporto pubblico locale, rilevando come le problematiche all'interno di questo settore siano determinate per lo più dalla scarsa appetibilità dei relativi posti di lavoro. Ritiene, pertanto, che per risolvere il problema della carenza di personale nel settore del trasporto pubblico locale sarebbe opportuno piuttosto intervenire rafforzando il rispetto del contratto collettivo di lavoro, nonché attraverso l'incremento di un fondo destinato all'aumento degli stipendi, come proposto dalla propria forza politica mediante la presentazione di un apposito emendamento alla legge di bilancio per il 2025.

Esprime, poi, apprezzamento in ordine alla scelta di costituire e finanziare una società *in house* per la gestione delle autostrade statali a pedaggio, ricordando come la medesima opzione sia stata valutata anche dalla Città metropolitana di Torino. Manifesta, tuttavia, la propria preoccupazione in ordine alle modalità con cui verrà data attuazione alla relativa operazione.

Conclude stigmatizzando il Governo per la mancanza di una visione d'insieme che tenga adeguatamente conto delle effettive esigenze del settore dei trasporti, ricollegando tale carenza all'Accordo che il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso a livello europeo, giudicato fallimentare per la scarsità delle risorse che ne sono conseguite.

Elena MACCANTI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Esprime particolare apprezzamento soprattutto per tre rifinanziamenti contemplati all'interno del provvedimento in esame.

In primo luogo, giudica positivamente l'incremento del Fondo relativo al Programma patenti giovani autisti, ritenendo che ciò consentirà di intervenire efficace-

mente sul problema della carenza di personale, emerso anche nel corso dell'esame della riforma del Codice della strada, sottolineando in proposito come la misura non riguardi specificamente il settore del trasporto pubblico locale ma più in generale tutto il comparto dell'autotrasporto.

In secondo luogo, condivide la scelta di rifinanziare il buono veicoli sicuri, finalizzato a sostenere i cittadini a fronte dell'adeguamento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Accoglie, infine, con favore l'incremento di 1,5 milioni di euro disposto a favore del Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni.

Conclude ricordando ai colleghi che la legge di bilancio per il 2025 contempla già un finanziamento, di importo pari a 120 milioni di euro, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (TPL), a cui si va ad aggiungere l'incremento contemplato all'interno del provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice *(vedi allegato 1)*.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024.
C. 2101 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari esteri sul disegno di legge, di iniziativa governativa, recante la ratifica dell'« Accordo con la Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, sottoscritto a Il Cairo il 22 gennaio 2024 » (C. 2101 Governo, approvato dal Senato).

Premette che l'Accordo mira a regolare i trasporti su strada dei soli veicoli trainati per il trasporto di merci, ovvero rimorchi e semirimorchi, da parte di operatori del settore dei due Paesi, tenendo conto dell'attivazione di servizi di traghetto (*roll-on* e *roll-off*) tra i porti italiani ed egiziani, nel rispetto del principio della reciprocità di trattamento nonché dei principi di sostenibilità ambientale. L'Accordo consentirà, in particolare, ai rimorchi e semirimorchi, una volta trasportati via mare, di circolare nei viaggi di destinazione trainati da motrici di targa italiana sul territorio italiano e da operatori egiziani con motrici aventi targa egiziana nel Paese africano.

Tale testo, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, costituirà, una volta entrato in vigore, la normativa fondamentale per la disciplina del trasporto su strada delle merci fra i due Paesi, contribuendo in modo sostanziale a rafforzare l'interscambio commerciale.

In merito al contenuto specifico dell'Accordo, fa presente che esso si compone di un preambolo e di 12 articoli.

L'articolo 1 chiarisce le definizioni utilizzate ed identifica le autorità competenti per la sua applicazione. Per l'Italia tale autorità è individuata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 2 individua lo scopo dell'Accordo, consistente nella facilitazione dei trasporti e del transito di beni sui territori sovrani di entrambe le Parti.

L'articolo 3 descrive le modalità di concessione delle varie tipologie di permesso per il trasporto di merci, in linea con la legislazione della Parte nella quale i rimorchi e semirimorchi circolano.

L'articolo 4 fissa i requisiti assicurativi, mentre l'articolo 5 definisce lo scambio dei dati statistici tra le autorità competenti.

Ai sensi dell'articolo 6, l'Accordo sarà attuato nel rispetto della legislazione delle due Parti, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda l'Italia,

degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Prevede, inoltre, che i trasportatori dei veicoli saranno soggetti alla normativa in materia di circolazione stradale e di trasporto in vigore nel territorio di ciascuna Parte ed impone obblighi di assistenza e collaborazione reciproca in caso di violazione delle suddette norme.

L'articolo 7 stabilisce le condizioni per l'entrata nel territorio di ciascuna delle Parti dei veicoli trainati, senza restrizioni o diritti doganali per i veicoli e i pezzi di ricambio, quali in particolare l'efficacia fino alla riesportazione delle garanzie doganali accettate e l'applicazione di una targa temporanea, previo pagamento di una somma concordata tra le Parti.

L'articolo 8 sancisce l'applicazione della legislazione fiscale, doganale e valutaria dello Stato di circolazione dei veicoli, anche in relazione agli eventuali pedaggi e altri costi imposti nei territori di ciascuna Parte. Prevede, inoltre, l'applicazione di una tassa di circolazione ridotta per i veicoli circolanti nel territorio dell'altro Stato.

L'articolo 9 contempla l'istituzione di una Commissione mista, composta da rappresentanti nominati dalle competenti autorità, incaricata dell'attuazione e dell'implementazione dell'Accordo, nonché della decisione in merito al numero e alla tipologia dei permessi da rilasciare.

L'articolo 10 definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative tra le Parti, l'articolo 11 consente la sospensione temporanea dell'intesa esclusivamente per motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'articolo 12 definisce i termini per l'entrata in vigore, la durata e l'emendabilità dell'Accordo.

Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 fissa al giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

INTERROGAZIONI

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.15.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01469 Fabrizio Rossi: Potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario di Trenitalia nella tratta Roma-Genova.

5-02001 Fabrizio Rossi: Potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario di Trenitalia nella tratta Roma-Genova.

5-03189 Fabrizio Rossi: Potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario di Trenitalia nella tratta Roma-Genova.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Fabrizio ROSSI (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto dell'attenzione che il Governo sta finalmente riservando al corridoio tirrenico, alla luce del fatto che per

molti anni tale direttrice non è stata presa adeguatamente in considerazione dell'Esecutivo.

Ribadisce, poi, le carenze infrastrutturali della costa tirrenica, ricordando quanto le medesime penalizzino sia il trasporto su gomma sia il trasporto ferroviario.

Accoglie, infine, con favore la disponibilità del Governo di prendere in considerazione l'opportunità di sviluppare un itinerario alternativo nell'ambito del Documento di fattibilità delle alternative progettuali « Tirrenica Nord: Roma-Genova », incluso nel contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., rilevando come ciò consenta di dare seguito alle richieste formulate da Unioncamere e dalle singole Camere di commercio.

5-02958 Amendola: Interventi per la sicurezza stradale della SS 658 Potenza-Melfi.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per aver fornito i dati richiesti, che ritiene opportuno portare alla conoscenza dell'opinione pubblica, soprattutto perché i drammatici episodi che continuamente si verificano sulla S.S. 658 Potenza-Melfi, come quello che il 13 ottobre ha provocato la morte di quattro persone, hanno generato una particolare preoccupazione in seno alla popolazione, trattandosi di un tratto stradale altamente frequentato.

Esprime, tuttavia, perplessità in ordine allo stato di avanzamento dei relativi progetti di fattibilità, facendo presente che le dichiarazioni rese dal Ministro Salvini, in occasione della visita avvenuta nell'anno in corso, lasciavano intendere che la fase di progettazione si fosse già conclusa e che fosse vicino, invece, il passaggio alla fase attuativa. Sollecita, pertanto, il Governo alla rapida conclusione dei progetti già avviati e di quelli in corso di trattazione con ANAS S.p.A., al fine di porre al più presto rimedio alle carenze in termini di sicurezza del tratto stradale in esame.

Si dichiara, in conclusione, non soddisfatto per il fatto che il Governo non abbia provveduto a normalizzare i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione, ANAS S.p.A. e comuni, mostrandosi più attento alle esigenze della propaganda elettorale che alla necessità di trovare una soluzione concreta ai problemi.

Andrea CAROPPO, *presidente*, esprime il proprio cordoglio per le quattro giovani vittime dell'incidente verificatosi lo scorso 13 ottobre sulla S.S. 658 Potenza-Melfi.

5-02885 Barbagallo: Riconoscimento delle patenti di guida brasiliane nelle more della ratifica del relativo Accordo Italia-Brasile.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, invitando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a fornire tale notizia anche all'opinione pubblica, data l'importanza che la medesima riveste per gli operatori del settore.

Auspica, comunque, la rapida conclusione del processo di ratifica dell'Accordo Italia-Brasile.

5-03046 Barbagallo: Cause dell'allagamento dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta, di cui prende atto conservando, comunque, le proprie preoccupazioni in ordine allo stato in cui versano gli aeroporti siciliani.

Ribadisce, in particolare, che il sistema aeroportuale siciliano non risulta essere adeguatamente attrezzato, sotto il profilo infrastrutturale e dei servizi offerti, a far fronte agli eventi calamitosi che, con sempre maggiore frequenza e a testimonianza del cambiamento climatico in atto, interessano il territorio del Paese. Ritiene, peraltro, che la decisione di escludere il sistema aeroportuale dal programma di finanziamenti contemplato dal PNRR mostri, oggi, tutta la sua debolezza.

Dichiara, infine, che la propria forza politica continuerà ad incalzare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC affinché pongano in essere un maggiore controllo sull'attività delle società incaricate di gestire gli aeroporti siciliani.

5-03139 Caramiello: Eliminazione dell'obbligo di presentazione degli attestati di addestramento da parte degli operatori marittimi.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la sua risposta e ribadisce la necessità di una semplificazione burocratica nell'ambito della documentazione richiesta agli operatori del settore marittimo.

Fa presente, infatti, che la duplicazione della documentazione richiesta a tali operatori non soltanto costituisce un inutile aggravio per i medesimi, ma rischia anche di generare errori materiali in sede di riscrittura.

Auspica, pertanto, che la modifica normativa prospettata dal Governo venga rapidamente attuata, al fine di agevolare l'intero comparto marittimo.

5-03192 Caramiello: Rilascio e rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento per i lavoratori del settore marittimo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 8)*.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), replicando, ribadisce che la problematica concernente il rinnovo della certificazione di competenza attiene principalmente al suo profilo burocratico.

Ricorda, nello specifico, che mentre fino alla circolare emanata il 29 gennaio 2024 e alla sentenza del Consiglio di Stato del 2023, un istruttore marittimo era obbligato, ai fini del rinnovo del certificato di competenza, ad imbarcarsi per un certo periodo di tempo, con i suddetti atti tale necessità è, invece, venuta meno.

Fa presente, tuttavia, che nella pratica gli istruttori marittimi che richiedono il rinnovo del certificato di competenza riscontrano ancora notevoli difficoltà, dovendo far fronte a prolungati ritardi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Evidenzia in conclusione la necessità di conoscere le circostanze che determinano tali ritardi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Andrea CAROPPO, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Ferrante per la sua disponibilità, precisione e celerità, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 dicembre 2024.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana armatori trasporto passeggeri (AIATP), di Assarmatori, di Assiterminal e di Confitarma, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (COM(2023)752 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione (COM(2023)753 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 17.

ALLEGATO 1

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante « Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali » (C. 2150 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. C. 2101 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024 » (C. 2101 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-01469 Fabrizio Rossi: Potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario di Trenitalia nella tratta Roma-Genova.

5-02001 Fabrizio Rossi: Potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario di Trenitalia nella tratta Roma-Genova.

5-03189 Fabrizio Rossi: Potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario di Trenitalia nella tratta Roma-Genova.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo in modo congiunto alle interrogazioni n. 5-01469, 5-02001 e 5-03189 dell'Onorevole Rossi poiché vertono su analogo argomento.

La linea Genova-Roma, nella sua interezza, presenta una velocità massima pari a 180/200 km/h, raggiungibili dai servizi della lunga percorrenza che, ad oggi, sono pari a 42 treni al giorno: 10 Freccia Bianca sulla tratta Genova-Pisa-Grosseto-Roma, 4 Freccia Argento e 2 Freccia Rossa sulla tratta Genova-Firenze-Roma, 26 *Intercity* sulla tratta Roma-Grosseto-Livorno-Genova, di cui 16 con prosecuzione per Milano.

In premessa, rappresento che i servizi di lunga percorrenza sono effettuati in regime di mercato e la definizione degli istradamenti, delle fermate e delle relazioni da servire sono esclusivamente orientate da valutazioni di carattere commerciale delle imprese ferroviarie.

Per quanto attiene alla tratta in oggetto, la possibilità di istituire nuovi eventuali collegamenti veloci è soggetta a valutazioni che tengono conto della presenza dei numerosi servizi che percorrono l'intera direttrice, nonché dell'elevato traffico regionale a servizio del territorio, in particolare nelle Cinque Terre.

Con riferimento agli sviluppi futuri, rappresento che attualmente sono in corso investimenti per l'adeguamento prestazionale e l'*upgrading* della Direttrice Tirrenica nell'ambito del corridoio TEN-T Scandinavia-Mediterraneo.

Inoltre, a seguito dell'attivazione del Terzo Valico dei Giovi e del Sottoattraversamento di Firenze, i collegamenti veloci tra Roma e Genova potranno realizzarsi anche via Piacenza-Bologna-Firenze, lasciando la linea Tirrenica al potenziamento dei servizi di lunga percorrenza e regionali, che consentirà uno sviluppo del trasporto passeggeri più capillare e funzionale alle esigenze di mobilità dei territori.

Contestualmente, sarà potenziato il sistema di trasporto intermodale, in particolare quello connesso al settore del trasporto ferroviario delle merci e della logistica, a servizio delle infrastrutture portuali e aeroportuali che insistono sulla suddetta direttrice.

In merito alle valutazioni sullo sviluppo di un itinerario alternativo, rappresento che queste potranno essere condotte nell'ambito del Documento di fattibilità delle alternative progettuali « Tirrenica Nord: Roma-Genova », che è stato incluso nell'Appendice 10 al Contratto di programma – Parte Investimenti MIT-RFI, il cui avvio è pianificato nei prossimi anni.

ALLEGATO 4

5-02958 Amendola: Interventi per la sicurezza stradale della SS 658 Potenza-Melfi.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue sulla base degli elementi forniti dalla società ANAS.

In premessa ricordo che la strada statale 658 Potenza-Melfi, attraversando i comuni del Nord Potentino e del Vulture-Melfese, collega le province di Potenza e Foggia e l'autostrada A16 Napoli-Bari, sviluppandosi prevalentemente ad una quota collinare tra i 200 ed i 1.000 metri d'altitudine.

Per quanto riguarda la manutenzione programmata sull'arteria, negli ultimi 5 anni, sono stati eseguiti 19 interventi di manutenzione su opere d'arte e sul piano viabile per un investimento di 35,6 milioni di euro e sono attualmente in corso di esecuzione ulteriori 12 interventi per un investimento di circa 32,7 milioni.

Sono di prossimo avvio 4 interventi su opere d'arte, piano viabile e segnaletica per un investimento di circa 12 milioni ed è in corso la progettazione di altrettanti interventi per un valore di circa 15 milioni.

Per quanto concerne le nuove opere, l'arteria è stata oggetto negli ultimi anni di specifici interventi per la messa in sicurezza e il miglioramento funzionale della stessa, con l'apertura al traffico di tre tratti ampliati con la corsia aggiuntiva di arrampicamento, che hanno portato la larghezza della carreggiata da 9 a 14 metri in tratti saltuari nei comuni di Atella, Rionero e Avigliano.

Con le medesime finalità, sono in corso i lavori per la realizzazione della corsia aggiuntiva in altri due tratti della strada statale 658, tra il chilometro 17 ed il chilometro 19 e al chilometro 27 nonché il prolungamento della corsia esistente al chilometro 16. Tali interventi, già finanziati, saranno completati entro la fine del 2025.

Inoltre, nell'ambito del vigente Contratto di Programma MIT-ANAS sono previsti ulteriori interventi, attualmente in corso di progettazione, riguardanti la realizzazione di ulteriori tre tratti con corsia di arrampicamento per i veicoli lenti tra il chilometro 8+300 ed il chilometro 9+600, tra i chilometri 24 e 26 e tra i chilometri 41 e 42, caratterizzati da elevate pendenze della strada che inducono rallentamenti nella circolazione. La convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri da parte degli enti territoriali relativamente a tali lavori, è prevista entro il primo trimestre del prossimo anno.

Sempre allo scopo di migliorare il livello di sicurezza e facilitare le manovre di sorpasso, è in corso di redazione il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'inserimento di una corsia aggiuntiva in tratti saltuari lungo i primi sette chilometri dell'arteria e per il miglioramento funzionale dello svincolo tra la strada statale 658 e la strada statale 407 Basentana, con il conseguente allargamento della sede stradale.

Infine, è previsto a breve l'avvio del progetto di fattibilità tecnico-economica di un intervento per il collegamento tra la strada statale 658 e l'area interna del Vulture, la cui competenza sarà trasferita al comune di Rionero in Vulture al termine del suo completamento.

Nel confronto con i territori interessati dall'infrastruttura e i soggetti istituzionali coinvolti, confermo l'impegno del MIT a monitorare la realizzazione degli interventi previsti per un'arteria di particolare rilevanza quale la strada statale 658 Potenza-Melfi, necessari per garantire la mobilità dei cittadini lucani nel rispetto dei più alti *standard* di sicurezza e favorire la vocazione turistica e imprenditoriale dei territori.

ALLEGATO 5

5-02885 Barbagallo: Riconoscimento delle patenti di guida brasiliane nelle more della ratifica del relativo Accordo Italia-Brasile.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il quesito posto mi consente di fornire un aggiornamento rispetto all'interrogazione discussa in questa Commissione il 28 settembre 2023, presentata dai medesimi onorevoli interroganti.

Il negoziato sul rinnovo dell'Accordo di conversione delle patenti di guida tra Italia e Brasile ha costituito un tema rilevante nel quadro delle relazioni bilaterali, in quanto considerato di primaria importanza per le collettività presenti nei due Paesi.

A seguito del negoziato avviato già dal 2021, lo scorso 15 luglio è stato finalmente firmato a Brasilia il nuovo accordo, in sostituzione di quello scaduto il 13 gennaio del 2023, in occasione della storica visita in Brasile del Presidente della Repubblica Mattarella.

Il negoziato tecnico si è svolto tra la Senatran, l'Autorità competente brasiliana in tema di patenti di guida, e la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT.

Come riportato anche dagli onorevoli interroganti, l'Accordo necessita di ratifica parlamentare da parte brasiliana in quanto la firma è avvenuta dopo la scadenza del precedente e viene pertanto considerato come uno strumento nuovo.

Le autorità brasiliane hanno comunicato che il testo sarà sottoposto a breve dall'Esecutivo all'esame del Congresso Nazionale del Brasile, per l'approvazione e la successiva ratifica. Rappresento che il tema viene costantemente seguito con le controparti brasiliane al più alto livello.

Nelle more del completamento del suddetto *iter* istituzionale, preciso che i cittadini che in passato hanno già beneficiato dell'Accordo in materia di conversione di patenti di guida precedentemente in vigore, possono continuare ad esercitare il diritto di condurre autoveicoli nel nostro territorio nazionale poiché sono titolari di regolare patente di guida italiana. Le licenze italiane rilasciate per conversione di patente di guida brasiliana, in applicazione dell'Accordo precedentemente in vigore, seguono a tutti gli effetti la normativa di settore vigente in Italia che i titolari delle stesse sono tenuti a rispettare.

Conseguentemente, coloro che hanno ottenuto una patente di guida italiana beneficiando del precedente Accordo non hanno limitazione alcuna dovuta al ritardo dell'entrata in vigore del nuovo.

ALLEGATO 6

5-03046 Barbagallo: Cause dell'allagamento dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al quesito posto, rispondo sulla base degli elementi forniti dalla Società ENAC.

L'aeroporto di Palermo è stato interessato lo scorso 19 ottobre da un fenomeno piovoso di straordinaria intensità che ha comportato, in meno di mezz'ora, il riversamento di circa 100 mm/orari medi di acqua. Lo scalo ha subito l'allagamento di alcuni locali sotterranei e l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica con inevitabili ripercussioni sull'operatività dello scalo.

Le precipitazioni straordinarie come quelle registrate recentemente, hanno comportato il superamento delle capacità di smaltimento progettate per i sistemi di drenaggio esistenti, realizzati secondo le normative vigenti e dimensionati per gestire le precipitazioni medie storiche.

In ogni caso, come rappresentato anche dall'onorevole interrogante, la risposta della struttura aeroportuale è stata efficace, con la pronta attivazione del piano di emergenza *terminal* che ha mitigato i disagi per l'utenza.

Per prevenire il ripetersi dei fenomeni verificatesi, Gesap sta attuando alcuni mirati interventi tecnici di adeguamento nelle aree interessate di recente da interventi di ampliamento, quali quelle del sistema di smistamento bagagli (BHS) alle partenze e della nuova cabina elettrica interna al *terminal* passeggeri (Cabina C2).

Attualmente la società è impegnata nella elaborazione del Piano delle manutenzioni straordinarie che sarà sottoposto a breve all'ENAC per la sua approvazione.

Tali azioni vanno ad aggiungersi a quelle già in corso.

Ricordo, infatti, che Gesap, nell'ambito del piano di sviluppo 2023-2033 approvato da ENAC per l'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, ha avviato un piano di interventi strutturali per il prossimo quadriennio, con significativi investimenti previsti per la realizzazione di nuove opere e l'adeguamento delle strutture esistenti.

Tra i progetti in corso di realizzazione segnalo quelli per il recupero e il riutilizzo delle acque piovane per le utenze aeroportuali e per il potenziamento degli impianti per la fornitura della rete elettrica, nonché quelli per l'adeguamento sismico, il miglioramento degli *standard* di sicurezza e lo sviluppo dell'area *extra* Schengen.

Si tratta di investimenti volti a garantire la sicurezza dei viaggiatori e la piena efficienza dei servizi di uno scalo aeroportuale in forte crescita infrastrutturale nonché di traffico dei passeggeri.

ALLEGATO 7

5-03139 Caramiello: Eliminazione dell'obbligo di presentazione degli attestati di addestramento da parte degli operatori marittimi.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il tema delle difficoltà affrontate dal personale di bordo in merito all'obbligo di presentazione dei cosiddetti attestati di addestramento, composti dall'allegato I e dall'allegato II come disciplinato dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 51 del 2016 è all'attenzione del MIT.

In seguito alla fase applicativa del suddetto decreto, sono pervenute diverse richieste da parte del personale marittimo per una sua modifica, con riferimento a situazioni concrete, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle legate ai meri errori materiali riscontrati nella compilazione di tali allegati.

A tal proposito, il MIT sta valutando l'opportunità di giungere ad una complessiva semplificazione delle procedure, che includa anche l'abrogazione dei suddetti allegati, attraverso apposite modifiche al decreto legislativo n. 194 del 2021, come auspicato dall'onorevole interrogante.

Tale intervento, da veicolare con i prossimi provvedimenti normativi utili in materia, sarà volto a una sburocratizzazione della disciplina per la procedura di presentazione dei certificati.

ALLEGATO 8

5-03192 Caramiello: Rilascio e rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento per i lavoratori del settore marittimo.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento ai quesiti posti, rappresento in premessa che i decreti relativi ai corsi di addestramento emessi dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto prevedono la validità quinquennale della certificazione, con l'obbligo di dimostrare, in sede di rinnovo, di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto mediante la frequenza di un corso di aggiornamento. Tali disposizioni sono in linea con la Direttiva europea n. 993 del 2022 e con le previsioni della Convenzione STCW.

A titolo esemplificativo, segnalo che il decreto nazionale « Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri », prevede nello specifico che l'attestato abbia « validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni ai marittimi che abbiano effettuato almeno un anno di navigazione su navi passeggeri ed abbiano frequentato il corso di aggiornamento ».

La Convenzione STCW alla Regola V/2 paragrafo 3 stabilisce, infatti, che il personale in servizio a bordo delle navi da passeggeri deve completare i *refresher training* in linea con i propri compiti e le proprie responsabilità. In connessione a tale disposizione, la sezione B-I/2 stabilisce che i marittimi che hanno completato la formazione su specifiche tematiche, tra le quali la gestione delle crisi, la sicurezza dei passeggeri, la sicurezza del carico e la protezione dello scafo, devono intraprendere un adeguato corso di aggiornamento ad intervalli non superiori a cinque anni o fornire prova di aver conseguito i richiesti *standard* di competenza nei cinque anni precedenti.

Per quanto attiene ai centri di formazione che operano sul territorio nazionale, si ricorda, come correttamente riportato dagli onorevoli interroganti, che si tratta di centri privati che operano in regime di concorrenza. Ciò implica una diversificazione dei prezzi ed una distribuzione dei centri su tutto il territorio nazionale, come si evince dall'elenco di quelli autorizzati pubblicato sul sito istituzionale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto. In siffatto regime, il personale militare del Corpo svolge specifica attività di vigilanza, attraverso sistematiche ispezioni su tutto il territorio nazionale per verificare la qualifica degli istruttori, l'organizzazione delle strutture, nonché l'adeguatezza del materiale didattico e delle lezioni.

Tutto ciò premesso per evidenziare che non si rilevano contrasti nel trattamento normativo tra ufficiali italiani e stranieri, data l'aderenza a quanto previsto dalla Convenzione STCW.

Il MIT considera la portualità nazionale un elemento chiave per lo sviluppo competitivo del Paese e a tal proposito ha in corso un confronto con tutti gli operatori del comparto per una riforma del settore.

I porti svolgono, infatti, un ruolo cruciale nella distribuzione delle merci, sia a livello nazionale che internazionale. Per questo motivo, è fondamentale adottare una visione sistemica della portualità, superando le prospettive localistiche per creare un sistema logistico portuale efficiente e integrato.

L'intensificarsi della globalizzazione dei traffici e le attuali dinamiche geopolitiche richiedono un nuovo modello che possa migliorare la competitività del sistema portuale e logistico nazionale. Questo deve facilitare la crescita dei traffici delle persone e delle merci, incentivando l'intermodalità e semplificando i processi procedurali, istituzionali e amministrativi.

In tale contesto, il MIT è impegnato sul fronte del lavoro portuale, in particolare per gli aspetti che riguardano la formazione permanente e la riqualificazione dei profili professionali degli operatori del settore, nell'ottica di avere personale altamente qualificato, all'altezza delle sfide in termini di competitività dei nostri porti nel contesto globale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Stefano da Empoli, presidente dell'Istituto per la competitività, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio » 162

Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti del Cluster tecnologico nazionale aerospace (CTNA), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio » 162

Audizione informale di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio » 162

Audizione informale di rappresentanti della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio » 163

Audizione informale di rappresentanti di Argotec, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio » 163

Audizione informale di Anna Masutti, professore ordinario di diritto della navigazione aerea e aerospaziale presso l'Università degli studi di Bologna, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio » ... 163

Audizione informale di Franco Malerba, fondatore della *start up* Space V, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio » 163

Audizione informale, in videoconferenza, di Paolo Gaudenzi, consigliere per la scienza e la tecnologia presso il Consolato generale d'Italia a Boston, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio » ... 163

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 dicembre 2024.

Audizione informale di Stefano da Empoli, presidente dell'Istituto per la competitività, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.10.

Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti del Cluster tecnologico nazionale aerospace (CTNA), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.40.

Audizione informale di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo

recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 12.45.

Audizione informale di rappresentanti della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 12.55.

Audizione informale di rappresentanti di Argotec, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.05.

Audizione informale di Anna Masutti, professore ordinario di diritto della navigazione aerea e aerospaziale presso l'Università degli studi di Bologna, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.15.

Audizione informale di Franco Malerba, fondatore della *start up* Space V, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di Paolo Gaudenzi, consigliere per la scienza e la tecnologia presso il Consolato generale d'Italia a Boston, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 164

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 168

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e abb. (Parere alle Commissioni I e II) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* .. 166

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 169

Sui lavori della Commissione 167

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2024. – Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
C. 2150 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Coppo, soffermandosi sulle norme di diretto interesse della Commissione, osserva che l'articolo 2 prevede un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità APE sociale – di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 – per 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di riconoscere – sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede di specifiche Conferenze dei servizi, come indicato nella relazione tecnica del provvedimento – l'accesso alla prestazione per le domande relative al terzo scrutinio dell'anno 2024. La disposizione prevede, altresì, che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell'articolo 10, in particolare, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *e)*, ovvero mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (volta ad assicurare una riduzione a 41 anni, a decorrere dal 1° maggio 2017, del requisito di anzianità contributiva per la pensione, indipendente dall'età anagrafica, in favore di alcune categorie di soggetti, cosiddetti lavoratori precoci). La relazione tecnica del provvedimento precisa che tale riduzione di spesa si rende possibile, senza compromissione del

riconoscimento dei relativi benefici, sulla base degli elementi di monitoraggio conseguenti dalle relative Conferenze dei servizi.

L'articolo 4 incrementa di 100 milioni nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La ripartizione tra i diversi beneficiari dell'incremento di risorse così statuito, è determinata in un'apposita tabella allegata. Risulta pertanto la seguente ripartizione: +46.735.395 euro per la Polizia di Stato; +29.209.622 euro per l'Arma dei Carabinieri; +12.027.492 euro per la Guardia di finanza; +7.903.780 euro per la Polizia di penitenziaria; +4.123.711 euro per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 4-*bis* autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare. Il comma 1 precisa che la disposizione è finalizzata a garantire le maggiori esigenze operative delle Forze armate e che il pagamento delle prestazioni per il lavoro straordinario avviene in deroga al limite imposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 per l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, e può essere corrisposto anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 231 del 1990 (recante « Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare »).

L'articolo 5 incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. La finalità è quella di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025.

L'articolo 6-*sexies*, commi 1 e 2, prevede che i Ministeri, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, le province e le città metropolitane che abbiano fatto registrare, al 31 dicembre 2023, un ritardo dei pagamenti delle fatture commerciali – misurato secondo l'indicatore previsto a legislazione vigente – e che abbiano conseguentemente predisposto un piano di interventi per la riduzione del predetto ritardo, adottino iniziative di formazione e riqualificazione professionale. Le suddette amministrazioni sono altresì autorizzate ad assumere personale a tempo determinato per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2026. Per tali finalità è posto un limite di spesa complessivo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il comma 3 detta misure per le medesime finalità di riduzione dei tempi di pagamento applicabili ai comuni con popolazione inferire a 60.000 che abbiano fatto registrare un ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali misurato secondo i parametri ivi indicati. I suddetti comuni sono chiamati a predisporre specifici piani di intervento per la riduzione di tali tempi di pagamento. Tali piani dovranno contenere, tra l'altro, la previsione di una struttura dedicata ai pagamenti nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 (e inferiore ai 60.000) abitanti oppure l'individuazione, nei comuni con meno di 5.000 abitanti, di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali.

L'articolo 7-*ter* costituisce la trasposizione, in termini identici, dell'articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, di cui l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti giuridici già verificatisi. In particolare, l'articolo 7-*ter* modifica la disciplina di una indennità *una tantum* in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024, introdotta dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. Le novelle di cui al presente comma 1: sopprimono (lettera *a)*) la condizione che il

lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge (in precedenza, tale condizione era posta per il beneficio in esame, fatte salve alcune ipotesi in cui essa già non trovava applicazione); introducono la norma di esclusione dall'indennità per i casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità (lettera *b)*); inseriscono il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto nell'ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore (lettera *c)*).

Formula, infine, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere testé formulata.

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.
C. 1621 Foti e abb.
(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge C. 1621, composta da quattro articoli, apporta una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e al codice della giustizia contabile (di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174) e introduce ulteriori disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.

In particolare, fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 1 sono principalmente preordinate: ad estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo; a introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale; ad ampliare il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, facendovi peraltro rientrare espressamente i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione relativi ai contratti connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

L'articolo 2 disciplina le modalità con le quali la Corte dei conti è chiamata ed esercitare una nuova competenza consultiva in materie di contabilità pubblica, legittimandola ad esprimere pareri anche su fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.

L'articolo 3 introduce una misura sanzionatoria pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti connessi all'attuazione del PNRR e del PNC al fine di sollecitarne la conclusione, mentre l'articolo 4 modifica il codice di giustizia contabile in materia di spese processuali, disponendo che quelle relative ai giudizi per responsabilità amministrativa effettivamente sostenute siano rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza, laddove i relativi procedimenti risultino conclusi con sentenza o provvedimento che escludano la responsabilità.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo, stigmatizza i contenuti del provvedimento in esame, che ritiene costituisca il completamento delle misure introdotte dal decreto-legge n. 44 del 2023, con cui si è voluto escludere il controllo concomitante della Corte dei conti sugli investimenti fatti in esecuzione del PNRR ovvero del PNC.

Sottolinea che, al tempo, le opposizioni furono molto nette e pretesero chiarimenti dal Governo al fine di comprendere perché si fosse deciso di introdurre delle norme volte ad eliminare il controllo concomitante della Corte dei conti, richiesto, invece, dalla normativa dell'Unione europea. Evidenzia che tale forma di controllo avrebbe consentito una verifica non solo *ex post*, ma anche *in itinere* e sarebbe stata, dunque, funzionale a ridurre il margine di errore nella realizzazione degli interventi a sostegno dell'economia nazionale, in attuazione del PNRR; ritiene quindi che l'eliminazione dei menzionati controlli si inserisce nel più ampio quadro di allentamento del rispetto delle regole e di scontro tra il Governo e gli organi terzi, quali la Corte dei conti, l'ANAC e la magistratura nel suo complesso. Rileva inoltre, con specifico riferimento alla magistratura contabile, che il provvedimento in titolo pone la Corte dei conti in una posizione di svantaggio, ciò nell'ambito della tendenza più generale di smantellamento degli organismi di controllo. Nel chiedere, quindi, un ripensamento ai colleghi di maggioranza, ribadisce il voto convintamente contrario del proprio gruppo.

Valentina BARZOTTI (M5S), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo, si ricollega all'intervento del collega Scotto, sottolineando come le forze di maggioranza abbiano manifestato, in più occasioni, un'avversione verso i controlli effettuati da parte di soggetti terzi.

Evidenzia, quindi, che il PNRR rappresenta uno strumento essenziale per la ripresa economica del Paese, tenuto conto, in particolare, dell'entità del debito pubblico e della qualità non adeguata dei servizi offerti ai cittadini. In tale quadro, ritiene di fondamentale importanza che non vi sia spreco di risorse pubbliche e giudica, pertanto, non percorribile la strada intrapresa con il provvedimento in esame, che stravolge in peggio il sistema dei controlli effettuati dalla Corte dei conti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato 2)*.

Sui lavori della Commissione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede ragguagli sui tempi di esame, da parte delle Commissioni riunite VII e XI, del decreto-legge n. 160 del 2024, in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione, tenuto conto anche della programmazione dei lavori dell'Assemblea e della preannunciata posizione della questione di fiducia sul decreto-legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. Nel prendere atto che la seduta delle Commissioni dedicata all'esame in sede referente del provvedimento, prevista per la giornata odierna, è stata sconvocata, chiede delucidazioni sull'organizzazione dei lavori nelle prossime giornate.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel rispondere all'onorevole Scotto, osserva che i lavori delle Commissioni sul decreto-legge n. 160 del 2024 saranno organizzati tenendo conto della necessità di disporre di un quadro quanto più completo possibile dei pareri del Governo sulle proposte emendative. Le presidenze delle Commissioni si riservano quindi modifiche alla convocazione anche per la giornata di domani dopo aver effettuato una verifica al riguardo.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO 1

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2150, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, approvato dal Senato;

osservato, per quanto concerne le norme di competenza della Commissione, che l'articolo 2 prevede un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità APE sociale per 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di riconoscere l'accesso alla prestazione per le domande relative al terzo scrutinio dell'anno 2024;

preso atto che l'articolo 4 incrementa di 100 milioni nel 2024 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che l'articolo 4-*bis* autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare;

rilevato che l'articolo 5 incrementa, per il 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010 e che il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

considerato che l'articolo 6-*sexies*, commi 1 e 2, prevede che i Ministeri, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, le province e le città metropolitane che abbiano fatto registrare, al 31 dicembre 2023, un ritardo dei pagamenti delle fatture commerciali e che abbiano conseguentemente predisposto un piano di interventi per la riduzione del predetto ritardo, adottino iniziative di formazione e riqualificazione professionale e che le suddette amministrazioni sono altresì autorizzate ad assumere personale a tempo determinato per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2026;

considerato inoltre che il comma 3 dell'articolo 6-*sexies* detta misure per le medesime finalità di riduzione dei tempi di pagamento applicabili ai comuni con popolazione inferire a 60.000 che abbiano fatto registrare un ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali;

preso atto che l'articolo 7-*ter* modifica la disciplina di una indennità *una tantum* in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024, introdotta dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. **C. 1621 Foti e abb.**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 1621 Foti, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale, a cui è abbinata la proposta di legge C. 340 Candiani;

rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 1, tra l'altro, sono volte ad estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo e a introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale;

preso atto che l'articolo 4 modifica il codice di giustizia contabile in materia di spese processuali, disponendo che quelle relative ai giudizi per responsabilità amministrativa effettivamente sostenute siano rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza, laddove i relativi procedimenti risultino conclusi con sentenza o provvedimento che escludano la responsabilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 170

ALLEGATO (Parere approvato) 172

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2024. – Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
C. 2150 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che il parere di competenza sarà espresso nella seduta odierna, essendo il provvedimento calendarizzato per la discussione in Assemblea alle ore 16 di oggi.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Ciocchetti, per lo svolgimento della relazione e per la formulazione della proposta di parere.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla Commissione Bilancio, si compone complessivamente di quattro capi. Per quanto concerne specificamente gli articoli recanti disposizioni attinenti alle competenze della Commissione Affari sociali, segnala l'articolo 2-*bis*, ai sensi del quale le risorse erogate negli anni 2020 e 2021 alle regioni e alle province autonome per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ancora presenti nei bilanci dei servizi sanitari regionali, possono essere impiegate, entro il 31 dicembre 2025, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.

Rileva, inoltre, come l'articolo 9-*quater* modifichi la disciplina relativa al riparto tra le regioni e le province autonome del cosiddetto *payback* farmaceutico, in caso di superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti. In particolare, la novella in oggetto limita alla metà della quota complessiva di ripiano attribuita alle aziende farmaceutiche l'applicazione del criterio – attualmente vigente in via esclusiva – dell'attribuzione dei versamenti a ogni ente territoriale in proporzione alla relativa popolazione residente (criterio del *pro capite*) e prevede, per l'altra metà, il riparto dei versamenti in proporzione all'importo eccedente il limite di spesa accertato per il rispettivo ente

territoriale. Resta fermo che la quota complessiva di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche è pari al 50 per cento dell'importo complessivo eccedente il limite di spesa e che l'altra metà dell'eccedenza è a carico delle regioni e province autonome in cui si sia verificato il superamento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, saranno definiti i termini, le condizioni e le modalità per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione, assicurando che dette quote non siano superiori al 70 per cento né inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare.

Altre disposizioni che, pur rientrando nella competenza di altre Commissioni, presentano comunque profili di interesse per la XII Commissione, sono contenute nell'articolo 3, recante misure in favore di grandi eventi, che prevede, tra l'altro, lo stanziamento di 4 milioni di euro in favore del Comitato italiano paralimpico, a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi paralimpici 2024, nonché lo stanziamento di 4 milioni di euro al fine di sostenere le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento *Special Olimpics Winter Games* Torino 2025.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (C. 2150 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'articolo 2-*bis* dispone che le risorse erogate alle regioni per il contrasto dell'epidemia di Covid ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali possano essere utilizzate entro il 31 dicembre 2025 per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa;

evidenziato che l'articolo 9-*quater* novella la disciplina concernente il riparto del *payback* farmaceutico stabilendo che, in caso di superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti, la quota di ripiano attribuita alle aziende farmaceutiche sia ripartita tra le regioni non più solo in base al criterio del numero degli abitanti ma anche in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 155/24: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 173

ALLEGATO (Parere approvato) 176

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 175

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 155/24: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
C. 2150 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 2150, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, come approvato dal Senato in prima lettura.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 1, comma 5-*bis*, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, volto ad incrementare di 70 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse a disposizione del Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo.

Ricorda, al riguardo, che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 ha ripartito le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, costituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra le Amministrazioni centrali competenti, con l'indicazione, per ciascuna Amministrazione, dei programmi e degli interventi ricompresi nel Piano, con la relativa ripartizione delle risorse assegnate tra gli stessi interventi, per singola annualità. Segnala che la lettera *h)*, n. 1 ha destinato 1.203,3 milioni euro per gli anni dal 2021 al 2026 per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) riferiti al programma e intervento « Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura,

della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo ».

Ricorda inoltre che l'articolo 1, comma 6-*octies*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, mira ad attribuire risorse finanziarie pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza del granchio blu, al fine di indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*).

Nel dettaglio, ricorda che la modifica introduce i seguenti commi all'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63: il comma 7-*bis,* in base al quale il Commissario straordinario sopra menzionato, sentite le regioni interessate, è chiamato ad approvare il piano di riparto delle risorse;

il comma 7-*ter*, secondo il quale il Commissario straordinario è chiamato ad assegnare, con ordinanza, le risorse, così come ripartite, alle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che provvedono all'erogazione delle medesime ai richiedenti; il comma 7-*quater*, che definisce le modalità di copertura degli oneri.

Ricorda, in generale, che l'articolo 7 del sopra citato decreto-legge n. 63 del 2024 ha previsto la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario per tale emergenza. Tale disposizione è stata attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2024, che ha previsto la nomina del dottor Enrico Catarino. Evidenzia che lo stesso articolo 7 ha definito la struttura a supporto del Commissario ed il contingente di personale ad essa preposto (commi 2 e 3) nonché il piano di intervento (comma 5) per la cui attuazione sono stati assegnati 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per il 2026.

Segnala, infine, quale ultima disposizione d'interesse per la Commissione, l'articolo 6-*quater*, introdotto sempre in sede di esame presso il Senato, che autorizza l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di un apposito conto corrente di tesoreria in favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA per la gestione delle risorse relative ad interventi del PNRR.

Ricorda, in proposito, che con la riprogrammazione delle misure del PNRR per l'Italia è stata introdotta la nuova Misura M2C1 – Investimento 3.4, in capo al MASAF, a sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (Fondo Rotativo Contratti di Filiera – FCF), con una dotazione complessiva di 2 miliardi di euro. Il soggetto attuatore di tale misura è stato individuato nell'ISMEA. La misura consiste in un investimento pubblico al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti e opererà erogando contributi e finanziamenti agevolati direttamente attraverso l'ISMEA attraverso lo scorrimento delle graduatorie del MASAF per il V bando – contratti di filiera settore agroalimentare, I bando – contratti di filiera pesca e acquacoltura e I bando – contratti di filiera settore forestale. I beneficiari sono le imprese, i gruppi di imprese o le associazioni di produttori agricoli nonché le organizzazioni di ricerca e diffusione della conoscenza.

Evidenzia che le finalità della misura sono le seguenti: migliorare i processi produttivi con investimenti in beni materiali e immateriali per aumentare l'efficienza nel consumo di energia, acqua e risorse; implementare la conoscenza, la formazione, la ricerca e l'innovazione, il trasferimento tecnologico e progetti di sviluppo, che possano supportare anche la riorganizzazione delle relazioni tra i diversi attori della filiera; incrementare la digitalizzazione delle imprese, compreso il commercio elettronico e le tecnologie emergenti; aumentare l'installazione di pannelli fotovoltaici e solari.

Ricorda che alla misura sono associati i seguenti *milestone* e *target*: T2 2024 (*Milestone* UE): Entrata in vigore dell'accordo attuativo tra il MASAF e ISMEA; T4 2024 (*Milestone* UE): trasferimento di 1,96 miliardi di euro all'ISMEA per lo strumento; T2 2025 (*Target* UE): stipula dei contratti

giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare almeno il 50 per cento delle risorse assegnate; T2 2026 (*Target* UE): stipula dei contratti giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare il 100 per cento delle risorse assegnate.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Maria Stefania MARINO (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene insufficienti le misure previste nel provvedimento in esame ed esprime pertanto il voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 dicembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

ALLEGATO

DL 155/24: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2150, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 155 del 2024, recante Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali;

preso atto con favore che il provvedimento contiene alcune disposizioni di interesse per il comparto e, in particolare:

incrementa di 70 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse a disposizione del Fondo complementare per contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo (articolo 1, comma 5-*bis*);

attribuisce 3,7 milioni di euro per il 2024 al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza del granchio blu, per indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (articolo 1, comma 6-*octies*);

autorizza l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di un apposito conto corrente di tesoreria in favore di ISMEA per la gestione delle risorse relative ad interventi della nuova misura del PNRR M2C1- Investimento 3.4, in capo al Masaf a sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (Fondo Rotativo Contratti di Filiera – FCF), con una dotazione complessiva di 2 miliardi di euro (articolo 6-*quater*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 177

DL 155/24: Misure urgenti in materia economica e fiscale in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 177

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 186

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione 2023 della Commissione europea sui princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali. COM(2024) 493 final *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 180

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Anna MADIA.

La seduta comincia alle 13.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Maria Anna MADIA, *presidente*, avverte che, per il gruppo FDI, il deputato Salvatore Caiata, che sostituiva il Ministro Raffaele Fitto, a seguito delle dimissioni di quest'ultimo, ha cessato di far parte della Commissione.

DL 155/24: Misure urgenti in materia economica e fiscale in favore degli enti territoriali.
C. 2150 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA, *presidente*, in sostituzione del relatore on. Giglio Viga, impossibilitato a prendere parte alla seduta, avverte che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza sul del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, già approvato dal Senato.

Rileva che il provvedimento, composto da 10 articoli suddivisi in 4 capi, interviene su aspetti strategici per la crescita economica, la gestione delle risorse pubbliche e il sostegno alle amministrazioni locali, in un periodo di incertezze globali ed è in piena coerenza con gli indirizzi espressi da questa Commissione in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle Pubbliche amministrazioni.

Il Capo I, che riguarda gli interventi economici in materia di investimenti e la-

voro, contiene misure che stimolano lo sviluppo infrastrutturale, sociale e culturale.

L'articolo 1 prevede il rifinanziamento urgente di cinque interventi, che riguardano la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il contratto di programma con Rete Ferroviaria Italiana, il servizio civile universale, nonché delle risorse destinate alla società ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025. Questi rifinanziamenti sono essenziali per garantire la manutenzione e l'ammodernamento delle infrastrutture, oltre a favorire il coinvolgimento dei giovani nel servizio civile.

L'articolo 1-*bis* reca invece disposizioni finalizzate alla gestione delle emergenze.

L'articolo 2 rifinanzia l'indennità APE Sociale, estendendo il beneficio a coloro che presenteranno domanda entro il terzo scrutinio dell'anno 2024. Questa misura è un importante sostegno per i lavoratori in difficoltà e per le categorie più vulnerabili.

L'articolo 2-*bis* contiene misure per il completo utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale contro il COVID-19, prevedendo in particolare che le risorse erogate nell'anno 2020 e nell'anno 2021 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2025 per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.

L'articolo 3 stanzia risorse per la realizzazione di eventi di portata internazionale, come i Giochi del Mediterraneo di Taranto nel 2026, i Giochi Paralimpici del 2024, il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, la Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, che si terrà a Roma nel 2025, nonché l'evento *Special Olympics World Winter Games* di Torino 2025. Questi eventi non solo porteranno visibilità internazionale al nostro Paese, ma stimoleranno anche l'economia locale e nazionale.

L'articolo 4 incrementa le risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un giusto riconoscimento per chi è chiamato a intervenire in situazioni di emergenza, mentre l'articolo 4-*bis* reca misure per il pagamento del lavoro straordinario prestato da appartenenti alle Forze Armate.

L'articolo 5 prevede un aumento del Fondo Unico Nazionale per la Dirigenza Scolastica, con l'obiettivo di rendere più equa la retribuzione della dirigenza scolastica rispetto ad altre dirigenze pubbliche.

L'articolo 6, in coerenza con gli indirizzi più volte espressi da questa Commissione, interviene sul PNRR, prevedendo che, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla *milestone* M1C1-72 *bis*, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento.

Prevede altresì che al fine di consentire alle Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*.

Tra le altre disposizioni, segnala quella che prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241 del 12 febbraio 2021, che riguardano il rispetto dello Stato di diritto e l'attuazione del PNRR, i componenti del Comitato speciale per l'attuazione del PNRR, istituito dall'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, restino in carica fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall'articolo 2 dell'Allegato I.11 del codice dei contratti pubblici, che regola le modalità di gestione dei contratti pubblici legati al PNRR.

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, è autorizzato a riprogrammare le risorse del PNRR

disponibili a seguito di revoche o rinunce da parte dei soggetti attuatori. Le risorse saranno destinate alla realizzazione di nuove palestre nei comuni delle isole minori marine, all'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici (per sport natatori, del ghiaccio e invernali) o alla costruzione di nuovi impianti sportivi comunali con particolare interesse sportivo-agonistico, come stabilito nel decreto del 24 febbraio 2022 – Cluster 3. Il finanziamento è destinato al comune proprietario dell'impianto o dell'area e deve rispettare le condizionalità e il cronoprogramma del PNRR, contribuendo a realizzare gli obiettivi della misura M5C2-22 del PNRR.

L'articolo 6-*bis* contiene disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici di Torino 2006, mentre l'articolo 6-*ter* reca una serie di modifiche volte a contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, centrali e territoriali, titolari di misure del PNRR e dei soggetti attuatori di interventi che comportano la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica delle predette amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 6-*quater*, è autorizzata l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di un apposito conto corrente di tesoreria in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la gestione delle risorse relative ad interventi del PNRR di competenza dell'Istituto medesimo, mentre l'articolo 6-*quinquies* stabilisce i controlli per garantire l'uso corretto dei fondi del PNRR. In particolare, i soggetti attuatori devono rispettare la normativa nazionale ed europea, effettuare controlli di legalità, verificare l'ammissibilità delle spese e mantenere la documentazione giustificativa per le autorità di controllo. Inoltre, le amministrazioni centrali devono assicurare la corretta attuazione delle misure, prevenire frodi e conflitti di interesse, e verificare che i soggetti attuatori rispettino gli obblighi. Il Ministero dell'economia e delle finanze semplifica l'accesso al sistema informatico ReGiS per agevolare il controllo. Il fondo di rotazione è autorizzato a gestire le partite contabili e i pagamenti delle note di addebito dalla Commissione Europea.

L'articolo 6-*sexies* reca invece misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il Capo II riguarda le disposizioni fiscali.

L'articolo 7 amplia l'accesso al regime di ravvedimento operoso, che consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tale misura rappresenta un incentivo per la *compliance* fiscale, favorendo il rientro di risorse nel sistema.

L'articolo 7-*bis* introduce disposizioni in materia di concordato preventivo biennale, mentre l'articolo 7-*ter* prevede benefici per i lavoratori dipendenti.

L'articolo 7-*quater* e l'articolo 7-*quinquies* prevedono, rispettivamente, misure in materia di rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, e la modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale.

L'articolo 8 prevede modifiche al credito d'imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES), consentendo di dichiarare ulteriori investimenti realizzati nel periodo dal 1° gennaio al 15 novembre 2024. Questa modifica amplia le possibilità di accesso a un beneficio fiscale che ha lo scopo di stimolare gli investimenti nelle aree depresse del Paese, favorendo lo sviluppo economico e occupazionale.

Il Capo III contiene misure specifiche per gli enti territoriali.

In particolare, l'articolo 9 riconosce un contributo per l'anno 2024 alla Regione Siciliana, a titolo di ristoro delle minori entrate conseguenti alla riforma fiscale dell'IRPEF, attuata con il decreto legislativo n. 216 del 2023. Lo stesso articolo riconosce anche un contributo alla provincia autonoma di Trento, per la restituzione del gettito della tassa automobilistica riservato allo Stato, a seguito di una sentenza del Tar del Lazio del 2023. Queste misure sono necessarie per evitare che le riforme fiscali

determinino squilibri finanziari a livello locale e per garantire che le autonomie speciali possano continuare a esercitare le loro funzioni senza penalizzazioni.

Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali vengono introdotte dall'articolo 9-*bis*, mentre l'articolo 9-*ter* prevede l'abolizione delle sanzioni sulla presentazione delle certificazioni relative alle risorse straordinarie connesse all'emergenza da COVID-19 per l'anno 2022.

L'articolo 9-*quater* modifica la ripartizione del ripiano per la spesa farmaceutica per acquisti diretti: sarà calcolato al 50 per cento su base pro capite e al 50 per cento proporzionale agli sforamenti dei tetti di spesa.

Infine, il Capo IV, composto dagli articoli 10 e 11, regola a la copertura finanziaria, la clausola di salvaguardia e l'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, poiché non ravvisa disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Anna MADIA.

La seduta comincia alle 13.25.

Relazione 2023 della Commissione europea sui princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali.
COM(2024) 493 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Anna MADIA, *presidente*, in sostituzione del relatore on. Giglio Viga, impossibilitato a prendere parte alla seduta, segnala che si avvia oggi l'esame della relazione per il 2023 sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali, documento che la Commissione europea presenta ogni anno ai sensi dell'articolo 9 del protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e proporzionali, allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).

A partire dal 2018 la relazione sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità è stata unificata con quella fino ad allora distinta (ma non prevista dai Trattati) sulle relazioni con i Parlamenti nazionali.

La relazione è suddivisa in sezioni dedicate, rispettivamente all'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità da parte delle Istituzioni dell'UE, all'applicazione del meccanismo di controllo della sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, al dialogo politico scritto della Commissione europea con i Parlamenti nazionali ed ai contatti, visite, riunioni, conferenze e altre attività della Commissione presso/con i Parlamenti nazionali.

Nelle premesse della relazione, la Commissione europea sottolinea il fatto che il 2023 è stato l'ultimo anno completo del suo mandato (nell'ambito della legislatura europea (che si è sostanzialmente conclusa nella tarda primavera del 2024) e che i parlamenti nazionali hanno continuato a concentrarsi sotto il profilo tematico sulle principali priorità della Commissione, rivolgendo particolare attenzione al *Green Deal* europeo, a un nuovo slancio per la democrazia europea e alla promozione dello stile di vita europeo.

La Commissione ricorda anche il difficile contesto geopolitico ed economico, in particolare il protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e l'attuale crisi in Medio Oriente, e il relativo impatto, temi che hanno figurato tra gli argomenti prioritari negli scambi nelle riunioni interparlamentari come la Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC).

Nel suo giudizio riassuntivo, la Commissione sottolinea che, rispetto agli anni precedenti del mandato della Commissione von der Leyen 2019-2024, nel 2023 si è registrata, a livello generale, un'attività più intensa dei parlamenti nazionali nel quadro del dialogo scritto e orale e del controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Viene in considerazione, in particolare, l'aumento del numero totale di pareri (compresi i pareri motivati), salito a 402 nel 2023, rispetto ai 355 del 2022 e ai 360 del 2021. Di questi 402 pareri, 282 (il 70 per cento) hanno riguardato proposte legislative soggette al meccanismo di controllo della sussidiarietà; gli altri 120 pareri (pari il 30 per cento) sono riconducibili prevalentemente iniziative non legislative (ad esempio le comunicazioni), oppure si tratta di pareri d'iniziativa non collegati direttamente a un'iniziativa della Commissione.

Quest'ultima percentuale è la più bassa durante l'attuale mandato, confermando il fatto che nel 2023 i parlamenti nazionali hanno concentrato l'analisi delle iniziative della Commissione in misura ancora maggiore rispetto agli anni precedenti sui progetti di atti legislativi soggetti al controllo della sussidiarietà. Si tratterebbe, secondo la Commissione, di un equilibrio tipico per un anno caratterizzato da un elevato numero di proposte legislative.

La Commissione aggiunge che il 2023 è stato il primo anno dal 2008 in cui è stato registrato un numero più elevato di pareri nell'ultimo anno completo del suo mandato rispetto all'anno precedente. Tuttavia, rispetto ai due precedenti mandati della Commissione, è proseguita la tendenza, già evidenziata nella relazione annuale 2022, alla diminuzione del numero complessivo di pareri presentati dai parlamenti nazionali.

In ogni caso, segnala come abbiano continuato a registrarsi variazioni sensibili tra i diversi parlamenti nazionali per quanto riguarda il numero di pareri: le 10 camere più attive hanno emesso una percentuale di pareri quasi identica a quella dei due anni precedenti (79 per cento), mentre il numero delle camere che hanno formulato pareri è diminuito di due; la Commissione commenta tali dati sottolineando che in generale i parlamenti nazionali che da sempre si concentrano sulla verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nelle proposte hanno mantenuto tale orientamento nel 2023.

Più nello specifico, la relazione indica che il numero di pareri motivati (22) che sostengono il mancato rispetto del principio di sussidiarietà è diminuito di circa un terzo rispetto all'anno precedente (32), e che quasi due terzi di questi pareri motivati sono stati adottati da due parlamenti nazionali: entrambe le Camere italiane (nove pareri motivati, di cui sei provenienti dalla Camera dei deputati, tre dal Senato) e il *Riksdag* svedese (cinque).

Ricorda che gli altri pareri motivati del 2023 sono stati emessi dal *Sénat* francese (tre pareri) e dalla *Poslanecká sněmovna* ceca, dall'*Országgyűlés* ungherese, dal *Vouli ton Antiprosopon* cipriota, dalla *Eerste Kamer* e dalla *Tweede Kamer* dei Paesi Bassi (un parere ciascuno). Ciò significa che 9 dei 39 parlamenti o camere nazionali di sette Stati membri hanno emesso pareri motivati nel 2023 (13 nel 2022, 7 nel 2021 e 8 nel 2020).

Dal punto di vista tematico, i 22 pareri motivati nel 2023 sono stati distribuiti in modo frammentario e hanno riguardato 14 diverse proposte della Commissione, nessuna delle quali ha ricevuto più di tre pareri motivati: sei di tali proposte relative alla priorità principale della Commissione « *Un Green Deal europeo* », tre a « *Un'Europa pronta per l'era digitale* », tre a « *Un nuovo slancio per la democrazia europea* » e due a « *Un'economia al servizio delle persone* ».

Nella relazione si precisa che la proposta che ha portato all'emissione di pareri motivati corrispondenti al maggior numero di voti dei parlamenti nazionali nel 2023 è stata la proposta sulle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, che ha dato luogo a due pareri motivati, corrispondenti a quattro voti; la proposta non ha comunque raggiunto la soglia per una risposta aggregata da parte della Commissione, e tantomeno per il « cartellino giallo » che imporrebbe alla Commissione

di motivare il mantenimento, la modifica o il ritiro della proposta.

Con riferimento ai pareri nell'ambito del dialogo politico, appare altresì significativa l'indicazione in base alla quale i parlamenti nazionali hanno fatto un maggiore uso strategico dello strumento specifico di parere relativo al programma di lavoro della Commissione, aumentando notevolmente il numero di pareri dei parlamenti nazionali che si sono avvalsi di questa opportunità per informare le istituzioni dell'UE in merito alle rispettive priorità nazionali tra le principali iniziative a livello dell'UE e per segnalare le specificità, passando da sei nel 2022 a dieci nel 2023.

Infine, dalla relazione emerge che alcuni parlamenti nazionali hanno iniziato a utilizzare il dialogo politico in modo innovativo, ad esempio, per reagire all'evoluzione della discussione relativa alle proposte legislative nei triloghi mediante pareri – con pareri singoli o consecutivi emessi dalla stessa camera o con un parere congiunto emesso da diversi parlamenti e presentato in una fase avanzata del processo legislativo – e per segnalare gli aspetti di diversi progetti di atti delegati e di esecuzione mediante un apposito parere d'iniziativa. In particolare, diversi parlamenti hanno attuato modifiche interne per riuscire a essere informati meglio e in modo più tempestivo sul processo politico a livello dell'UE, nonché a esprimere le loro opinioni in modo più efficace.

La relazione include sezioni illustrative dei casi principali dei pareri adottati nell'ambito del meccanismo di controllo della sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali, e degli argomenti più frequenti dei pareri nel contesto del dialogo politico, fornendo altresì brevi sintesi delle rispettive risposte della Commissione.

Ribadisce, come sottolineato in occasione della disamina della relazione 2022, che anche il documento di questo anno non contiene un'analisi e dati riepilogativi e/o statistici in merito alle risposte della Commissione nell'ambito del dialogo scritto complessivo con i Parlamenti nazionali, con particolare riguardo alla loro qualità, che pure dovrebbe costituire una parte qualificante e comunque conclusiva della procedura, sia nell'ambito del controllo di sussidiarietà sia per quanto riguarda il dialogo politico. Così come nell'anno precedente non risultano altresì indicazioni sull'eventuale rispetto della tempistica (tre mesi) che la Commissione, nella scorsa legislatura, si era impegnata a rispettare nell'inviare la propria risposta al singolo parere del Parlamento nazionale.

Con riferimento ai contributi offerti dalle assemblee regionali, sottolinea che i trattati non prevedono esplicitamente un'interazione diretta tra la Commissione e i parlamenti regionali, e che a norma del protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona spetta a ciascun parlamento nazionale, al momento di svolgere il controllo della sussidiarietà sui progetti di atti legislativi dell'UE al fine di formulare pareri motivati, consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi. Tuttavia nella relazione si sottolinea che la Commissione tiene in ogni caso conto dei loro contributi e fornisce risposte a riguardo. Per quanto concerne le relative statistiche, la Commissione sottolinea come meno parlamenti regionali abbiano presentato alla Commissione un numero inferiore di risoluzioni rispetto agli anni precedenti: 32 risoluzioni nel 2023 (rispetto alle 72 del 2022, alle 50 del 2021 e alle 33 del 2020), di cui circa un terzo si è concentrato su proposte specifiche della Commissione, otto delle quali esprimevano preoccupazioni dettagliate in materia di sussidiarietà.

Con riferimento al rapporto della Commissione con i Parlamenti nell'ambito delle riunioni e delle conferenze interparlamentari, il documento sottolinea che la prassi di tenere scambi informali online tra la COSAC e i membri della Commissione, introdotta nei due anni precedenti, non è stata seguita nel 2023, sebbene le conclusioni adottate dalla COSAC durante la seconda riunione plenaria del 2022 ne riconoscessero l'utilità nel consentire discussioni tempestive e dettagliate su iniziative concrete dell'UE.

In merito all'attività condotta nel 2023 da parte delle Istituzioni dell'UE sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e pro-

porzionalità, per le quali si rimanda all'illustrazione sintetica offerta dalla documentazione degli uffici, evidenzia che il Comitato europeo delle regioni (CdR) ha continuato a occuparsi di sussidiarietà, di proporzionalità e di miglioramento della regolamentazione, basandosi sulle priorità definite per il suo mandato 2020-2025, e ha promosso una cultura della sussidiarietà attiva, approvando 29 pareri e 4 risoluzioni (pari a più della metà dei documenti adottati dall'organismo europeo) recanti riferimenti espliciti al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità oppure raccomandazioni concrete per rafforzarlo.

A tal proposito, appare generalmente condivisibile la considerazione espressa dal Comitato delle regioni nel parere « *Non nuocere alla coesione – Un principio trasversale che contribuisce alla coesione come obiettivo e valore globale dell'UE* » volta a sottolineare la necessità di effettuare, già nella fase di progettazione, una valutazione sistematica *ex ante* dei potenziali impatti territoriali differenziati che potrebbero derivare da ogni nuova politica dell'UE con una dimensione territoriale.

Infine, nella relazione si fa cenno agli strumenti *ex post* per legiferare meglio del Comitato in partenariato con la Commissione e il Parlamento europeo, in particolare la partecipazione attiva alla piattaforma « *Fit for Future* » con il contributo della sua rete RegHub, che ha, tra l'altro, raccolto le esperienze degli enti locali e regionali per quanto riguarda l'attuazione delle misure del *Green Deal* europeo.

Per quanto riguarda nello specifico l'attività della Camera dei deputati in materia di affari europei, ritiene opportuno segnalare ancora una volta come nel 2023 si sia consolidata una rilevantissima crescita dell'attività di verifica della sussidiarietà da parte della XIV Commissione Politiche dell'UE, con 29 progetti di atti legislativi esaminati e 21 documenti approvati (di cui 6 pareri motivati), rispetto ad 1 solo progetto e 1 solo documento approvato nella XVIII legislatura.

A conferma di tale rinnovato significativo interesse da parte della Camera per l'attività legislativa europea, ritiene inevitabile richiamare anche il fatto che nel corso del 2023 per il parere motivato già approvato dalla nostra Commissione relativo alla proposta di direttiva recante la disciplina penale in materia di reati di corruzione è stata per la prima volta richiesta l'attivazione della procedura del voto di conferma da parte della Assemblea (la fattispecie si è del resto ripetuta nel 2024, in merito alla proposta di regolamento relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità).

In tale contesto ricorda altresì che nell'ambito del dialogo politico la Camera ha esaminato 27 atti ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, approvando in esito ai rispettivi iter 13 documenti finali.

I numeri relativi al 2024 sembrerebbero registrare solo una apparente generale flessione delle attività della Camera in materia di UE, considerato che nell'ambito della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà la Camera dei deputati ha esaminato 22 atti, approvando 17 documenti di cui 2 pareri motivati, mentre nell'ambito del dialogo politico gli atti esaminati sono stati 16 e si sono registrati 8 documenti finali approvati.

Si tratta certamente di una fisiologica riduzione delle procedure dovuta al corrispondente rallentamento della presentazione di nuove proposte normative da parte della Commissione europea all'approssimarsi della scadenza del ciclo istituzionale passato e della tornata elettorale che si è svolta lo scorso giugno.

Il grande interesse della Camera in questa legislatura per le materie dell'UE è altresì confermato dal numero sempre significativo delle audizioni che si sono svolte in tale settore, 109 nel 2024, per le ragioni sopracitate, in ogni caso superiori alle audizioni che si sono tenute durante la scorsa legislatura nel medesimo arco temporale di riferimento.

Segnala infine, che nella seduta plenaria del 17 gennaio 2024 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione di iniziativa sull'attuazione delle disposizioni del Trattato relative ai Parlamenti nazionali, sulla base della proposta elaborata dalla sua

Commissione affari costituzionali che questa Commissione aveva già avuto modo di commentare.

Nella risoluzione si sottolinea che la partecipazione attiva dei Parlamenti nazionali agli affari europei e un maggiore controllo dei governi nazionali da parte dei Parlamenti nazionali sono fondamentali per garantire la responsabilità democratica e la legittimità del sistema istituzionale dell'UE.

Ricorda, inoltre, che il controllo parlamentare può essere facilitato da una maggiore trasparenza in seno al Consiglio dell'Unione europea e che l'accesso ai documenti delle altre istituzioni dell'UE consente ai Parlamenti nazionali di esercitare adeguatamente un controllo.

Il Parlamento europeo osserva, altresì, che procedure come i cartellini « giallo » o « arancione » non sono state pienamente utilizzate e suggerisce che tutte le istituzioni dell'UE e gli Stati membri concordino un'interpretazione comune dei principi di sussidiarietà e proporzionalità originariamente allegati al trattato di Amsterdam, della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della prassi della Commissione stessa. Ritiene infine che lo sviluppo di tale interpretazione comune debba includere tutti gli elementi di sussidiarietà e possa essere promosso attraverso nuovi strumenti di cooperazione.

Da ultimo, nella risoluzione si suggerisce di istituire un sistema, talvolta denominato procedura del « cartellino verde », in base al quale almeno un terzo dei Parlamenti nazionali possa chiedere alla Commissione o al Parlamento europeo, una volta che a quest'ultimo sia stato concesso un diritto generale diretto di iniziativa, di presentare proposte allo scopo di influenzare positivamente il dibattito europeo; si aggiunge, a tale riguardo, che la Commissione o il Parlamento europeo potrebbe godere del potere discrezionale di tenere conto di tali proposte o di formulare una risposta formale in cui sottolinea i motivi per cui si astiene dal farlo, con la precisazione, in ogni caso, che tale procedura non potrebbe consistere in un diritto di iniziativa né in un diritto di ritirare o modificare la legislazione, poiché ciò costituirebbe un sovvertimento del « metodo dell'Unione » e della distribuzione di competenze tra il livello nazionale e quello europeo, violando così i trattati.

Si tratta di elementi condivisibili da un punto di vista generale, ma che a nostro avviso non possono tuttavia considerarsi sufficienti nella prospettiva di una piena realizzazione degli obiettivi che i Trattati hanno stabilito con riferimento alla partecipazione dei Parlamenti alla formazione delle politiche dell'UE e all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte delle istituzioni dell'UE.

Ricorda che, nel documento conclusivo approvato dalla LXXII COSAC, svoltasi a Budapest dal 27 al 29 ottobre scorsi, quell'importante istanza di cooperazione interparlamentare ha ritenuto opportuno rafforzare il controllo del principio di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, in particolare estendendo da otto a dieci settimane il termine concesso ai Parlamenti nazionali e abbassando la soglia per l'attivazione della « cartellina gialla » a un quarto dei voti espressi.

In conclusione, proprio alla luce dell'aumento nel 2023 del dialogo scritto tra Commissione e Parlamenti nazionali, ben messo in evidenza nella relazione, ribadisce l'importanza delle Assemblee legislative nazionali, per la posizione costituzionale che hanno e per il fatto di essere espressione diretta dei cittadini, e del loro contributo affinché la legislazione europea tenga adeguatamente conto, sin dalla fase della sua predisposizione, delle specificità politiche, economiche, sociali e culturali di ogni ordinamento e sia maggiormente rispettosa dei princìpi che dovrebbero guidare l'esercizio delle competenze dell'Unione europea, primi tra tutti quelli di sussidiarietà e proporzionalità.

Alla luce di tutto ciò, propone che la Commissione avvii un ciclo di audizioni mirate per approfondire i temi trattati nella relazione e tradurre in azioni concrete l'impegno per un'applicazione efficace dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità. Questo percorso dovrà coinvolgere rappresentanti delle istituzioni europee, esperti di

settore e le omologhe commissioni dei Parlamenti nazionali che si sono distinte nell'applicazione di questi principi, come il Senato francese, il Parlamento svedese, il Parlamento spagnolo e l'Assemblea nazionale ungherese.

A queste audizioni si potranno aggiungere quelle di figure di rilievo come il Direttore generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Delegazione italiana presso il Comitato europeo delle regioni, nonché docenti universitari ed esperti del settore: si tratta infatti d'interlocutori strategici per delineare un quadro più chiaro delle sfide e delle opportunità legate alla piena attuazione del principio di sussidiarietà.

L'obiettivo resta quello di costruire un sistema in cui i Parlamenti nazionali siano protagonisti del processo decisionale europeo, non semplici osservatori. Rafforzare questi legami e tradurre il principio di sussidiarietà in pratica significa garantire che ogni decisione europea nasca dal confronto con le specificità politiche, economiche e sociali degli Stati membri. Sottolinea che questo è il momento di dare all'Europa una dimensione più vicina ai cittadini, più democratica e più rispettosa delle identità nazionali.

Maria Anna MADIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

DL 155/24: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (C. 2150 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il provvedimento interviene su aspetti strategici per la crescita economica, la gestione delle risorse pubbliche e il sostegno agli enti territoriali in un contesto caratterizzato da incertezze globali;

avuto riguardo in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 6 che prevedono interventi specifici per il rafforzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tra cui:

l'adozione di piani annuali di flussi di cassa per il rispetto dei tempi di pagamento (*milestone* M1C1-72 *bis* del PNRR);

l'anticipazione di risorse necessarie per i trasferimenti ai soggetti attuatori degli interventi del PNRR;

la riprogrammazione di risorse per nuovi investimenti sportivi e di efficientamento energetico;

rilevato che tali misure contribuiscono a rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni coinvolte e a garantire il rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea nell'ambito del *Next Generation EU*;

tenuto conto del rilievo delle disposizioni di cui agli articoli 6-*quinquies* e 6-*sexies*, che garantiscono controlli rigorosi sull'utilizzo dei fondi del PNRR e riducono i tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni in coerenza con gli indirizzi espressi più volte da questa Commissione;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI:
Audizione di Maria Carla Gatto, Presidente del Tribunale dei Minorenni di Milano 187
COMMISSIONE PLENARIA:
Sulla pubblicità dei lavori 187
Audizione di Don Maurizio Patriciello, Parroco di Caivano – Parrocchia San Paolo Apostolo *(Svolgimento e conclusione)* 187

VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI

Martedì 3 dicembre 2024.

Audizione di Maria Carla Gatto, Presidente del Tribunale dei Minorenni di Milano.

Il comitato VI si è riunito dalle 10.40 alle 11.30.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Don Maurizio Patriciello, Parroco di Caivano – Parrocchia San Paolo Apostolo.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Don Maurizio Patriciello, *Parroco di Caivano – Parrocchia di San Paolo Apostolo*. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Don Maurizio PATRICIELLO, *Parroco di Caivano – Parrocchia di San Paolo Apostolo*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Giorgio SALVITTI (Cd'I-NM

(UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), Vincenza RANDO (PD-IDP), Sergio RASTRELLI (FdI), Salvatore SALLEMI (FdI), Gianluca CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az); i deputati Riccardo DE CORATO (FdI), Saverio CONGEDO (FdI).

Don Maurizio PATRICIELLO, *Parroco di Caivano – Parrocchia di San Paolo Apostolo*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 189

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione del Sottosegretario di Stato per la Salute, on. Marcello Gemmato *(Svolgimento e conclusione)* 189

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del vicepresidente Silvio LAI.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Silvio LAI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione del Sottosegretario di Stato per la Salute, on. Marcello Gemmato.

(Svolgimento e conclusione).

Silvio LAI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Marcello GEMMATO, *Sottosegretario di Stato per la Salute*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Dario GIAGONI (LEGA) e, in videoconferenza, il senatore Antonio NICITA (PD-IDP).

Marcello GEMMATO, *Sottosegretario di Stato per la Salute*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Silvio LAI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, ringrazia il Sottosegretario di Stato Gemmato e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 190

Audizione dell'ammiraglio Sergio Simone, consulente della Commissione nella precedente legislatura *(Svolgimento e conclusione)* 190

Comunicazioni del presidente 190

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 191

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 3 dicembre 2024. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'ammiraglio Sergio Simone, consulente della Commissione nella precedente legislatura.

(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Introduce l'audizione dell'ammiraglio Sergio Simone, consulente della Commissione nella precedente legislatura.

Sergio SIMONE, *consulente della Commissione nella precedente legislatura*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente*, ai quali risponde Sergio SIMONE, *consulente della Commissione nella precedente legislatura.*

Pietro PITTALIS, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 9.35, è ripresa alle 9.40.

Comunicazioni del presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della delibera istitutiva del 17 ottobre 2023 e dell'articolo 20 del regolamento interno, a titolo gratuito e a tempo parziale, della collaborazione, in qualità di ufficiale di collegamento, del maggiore Luigi Nacca, facente parte del Giso (Gruppo investigazioni e supporto operativo) dello Scico (Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata).

Comunica altresì di aver rappresentato alla procura di Livorno, con lettera del 27 novembre 2024, l'esigenza di avere la disponibilità di copia degli atti dell'indagine (ancora in corso) svolta dalla Guardia di finanza di Firenze, in ordine al disastro della nave Moby Prince, facendo presente al contempo che laddove fossero tuttora sussistenti ragioni di riservatezza, potrebbero gli atti stessi essere segretati.

Comunica infine di aver segnalato che gli atti medesimi potrebbero essere consegnati al personale della Guardia di finanza incaricato della tenuta dell'archivio presso questa Commissione, proprio al fine di garantire ogni profilo di segretezza e di aver chiesto, in alternativa, la disponibilità allo svolgimento di un'audizione da svolgersi nel mese di gennaio prossimo venturo.

Dichiara concluse le comunicazioni in titolo, non essendovi interventi.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 192

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione di rappresentanti della Fondazione GIMBE 192

Audizione di rappresentanti del CNOP (Consiglio nazionale ordine psicologi) 193

Audizione di rappresentanti della SIP (Società italiana di psichiatria) 193

Audizione di rappresentanti del SULPL (Sindacato unitario lavoratori Polizia locale) 193

Sulla nomina di collaboratori della Commissione 193

Sui lavori della Commissione 194

Convocazione dell'ufficio di presidenza 194

Martedì 3 dicembre 2024. – Presidenza del presidente LISEI. – Intervengono: per la Fondazione GIMBE, il presidente Nino Cartabellotta; per il CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi), il presidente David Lazzari; per la SIP (Società Italiana di Psichiatria), il già presidente Bernardo Carpiniello; per il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), il segretario nazionale Miriam Palumbo.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Fondazione GIMBE.

I deputati Alice BUONGUERRIERI (FDI) e Alfonso COLUCCI (M5S) annunciano di voler intervenire a fine seduta su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottor Nino CARTABELLOTTA, presidente della Fondazione GIMBE, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande e considerazioni, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) e ZULLO (FdI) e i deputati Alice BUONGUERRIERI (FDI), Alfonso COLUCCI (M5S), Luana ZANELLA (AVS) e BAGNAI (LEGA).

Risponde ai quesiti l'audito.

Interviene nuovamente il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), per formulare un ulteriore quesito.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile la domanda testé posta. Quindi ringrazia il dottor Cartabellotta per il contributo offerto ai lavori parlamentari e ne dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del CNOP (Consiglio nazionale ordine psicologi).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottor David LAZZARI, presidente del CNOP (Consiglio nazionale ordine psicologi), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) e i deputati Alice BUONGUERRIERI (FDI) e CONTE (M5S).

Replica agli intervenuti il dottor LAZZARI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione del CNOP.

Audizione di rappresentanti della SIP (Società italiana di psichiatria).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il professor Bernardo CARPINIELLO, già Presidente della SIP (Società italiana di psichiatria), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e considerazioni, il deputato CONTE (M5S).

Replica il professor CARPINIELLO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione della SIP.

Audizione di rappresentanti del SULPL (Sindacato unitario lavoratori Polizia locale).

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

La dottoressa Miriam PALUMBO, segretario nazionale del SULPL (Sindacato unitario lavoratori Polizia locale), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e considerazioni, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az).

Risponde ai quesiti la dottoressa PALUMBO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita per il contributo offerto e dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

Sulla nomina di collaboratori della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato di avvalersi, quale consulente a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Francesco Bevere.

Avverte, inoltre, che è stato assegnato, quale personale di Polizia giudiziaria addetto alla cura dell'archivio della Commissione, il maresciallo ordinario della Guardia di finanza, signor Michele Pannullo, appartenente al Nucleo speciale delle Commissioni parlamentari di inchiesta. Fa presente che darà conto del progressivo costituirsi dell'archivio, ai fini di una ordinata

consultazione degli atti trasmessi e raccolti dalla Commissione. Per il momento raccomanda ai commissari che intendessero procedere a consultazioni di materiale già acquisito, di prendere in considerazione in primo luogo la giornata di mercoledì.

Comunica che ulteriori proposte in materia di collaboratori, tra cui alcune già pervenute alla Presidenza, saranno portate all'attenzione dell'ufficio di presidenza della Commissione.

La Commissione prende atto.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Alfonso COLUCCI (M5S) deposita una proposta volta a definire le priorità di indagine e gli indirizzi di inchiesta che il proprio Gruppo riterrebbe opportuno perseguire. Tale documento era già stato illustrato nel corso dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 19 novembre.

Chiede che venga allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La deputata BUONGUERRIERI (FDI) chiede che venga programmata in tempi ravvicinati l'audizione della società attrice nel procedimento civile innanzi al Tribunale di Roma che ha visto la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute condannati, in primo grado, a un ingente risarcimento danni, in relazione alla illegittima risoluzione di un contratto di fornitura di mascherine operata dall'*ex* Commissario straordinario per l'emergenza Covid, dottor Domenico Arcuri.

Il PRESIDENTE avverte che le questioni relative alla programmazione dei lavori saranno sottoposte all'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Per quanto concerne la richiesta avanzata dal deputato Colucci, dispone che il documento da questi consegnato agli atti sia integralmente pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Convocazione dell'ufficio di presidenza.

Il PRESIDENTE comunica che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà nella giornata di giovedì prossimo, 5 dicembre, in orario compatibile con i lavori delle Assemblee.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.40.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione)* 3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 7

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 37

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo (Parere alle Commissioni VII e XI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 13

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 38

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 16

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 39

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. C. 805 e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* .. 17

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 40

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. C. 1917 cost. Governo, C. 23 cost. Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone, C. 824 cost. Morrone *(Seguito dell'esame e conclusione)* 19

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma. C. 2034 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 35

ALLEGATO 5 (Proposte emendative e subemendative presentate) 41

ALLEGATO 6 (Proposta emendativa approvata) 42

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. C. 1296, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 36

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 43

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. C. 441 Faraone, C. 1657 Bisa, C. 1694 Pittalis *(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)* . 43

ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base) 46

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Shaid Mobeen, professore alla Pontificia Università Urbaniana e Presidente della Consulta per la libertà religiosa 47

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 48

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 52

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori 49

Audizione del Rettore dell'Università LUISS Guido Carli – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Paolo Boccardelli *(Svolgimento e conclusione)* 49

RISOLUZIONI:

7-00266 Saccani Jotti: Sull'accesso nei gruppi sportivi delle Forze armate di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 che siano idonei all'esercizio delle attività sportive agonistiche *(Discussione e rinvio)* 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 51

ERRATA CORRIGE 51

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 54

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 82

Sull'ordine dei lavori 67

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo ». Atto n. 228.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ». Atto n. 229.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ». Atto n. 230.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ». Atto n. 231.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche ». Atto n. 232 *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole sugli Atti nn. 228, 229, 230, 231 e 232)* 68

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2024 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 233 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 76

SEDE CONSULTIVA:

DL 160/2024: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2119 Governo (Parere alle Commissioni VII e XI) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e con condizione)* 78

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis *del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 112

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 119

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Pd-Idp) 120

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e abb. (Parere alle Commissioni I e II) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* .. 115

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 123

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 124

Sulla pubblicità dei lavori 124

DL 155/24: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 125

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 134

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 127

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 135

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 128

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. C. 418-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato *(Esame e rinvio)* 128

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena ». C. 1521 Mollicone *(Esame e rinvio)* 130

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 133

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti di Confprofessioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 137

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti di ASSOAMBIENTE, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 137

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti dell'AIS – Associazione italiana per la sostenibilità delle infrastrutture, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 137

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti della Compagnia delle Opere, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 137

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti di ASSINTER – Associazione delle società per l'innovazione tecnologica nelle regioni, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 137

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti dell'ANPCI – Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 138

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti di CIA – Confederazione italiana archeologi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 138

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti di CONFORMA – Associazione organismi certificazione, ispezione, prove, taratura, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 138

SEDE CONSULTIVA:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 138

ALLEGATO (Parere approvato) 144

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di

controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Esame e rinvio)* 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 142

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti della SNA – Scuola nazionale dell'amministrazione, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 142

Audizione informale, in videoconferenza, dei rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 142

Audizione informale dei rappresentanti di Confesercenti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 142

Audizione informale dei rappresentanti di CONFAPI – Confederazione italiana della piccola e media industria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 142

Audizione informale dei rappresentanti di FEDERCASA – Federazione italiana per le case popolari e l'edilizia sociale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 143

Audizione informale dei rappresentanti di FINCO – Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni e le manutenzioni edili, stradali e dei beni culturali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 143

Audizione informale dei rappresentanti di IPPASO – Centro studi italiano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto n. 226) 143

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 146

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 153

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. C. 2101 Governo, approvato dal Senato *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 149

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 154

INTERROGAZIONI:

5-01469 Fabrizio Rossi: Potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario di Trenitalia nella tratta Roma-Genova.

5-02001 Fabrizio Rossi: Potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario di Trenitalia nella tratta Roma-Genova.

5-03189 Fabrizio Rossi: Potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario di Trenitalia nella tratta Roma-Genova 150

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 155

5-02958 Amendola: Interventi per la sicurezza stradale della SS 658 Potenza-Melfi 151

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 156

5-02885 Barbagallo: Riconoscimento delle patenti di guida brasiliane nelle more della ratifica del relativo Accordo Italia-Brasile 151

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 157

5-03046 Barbagallo: Cause dell'allagamento dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo ... 151

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 158

5-03139 Caramiello: Eliminazione dell'obbligo di presentazione degli attestati di addestramento da parte degli operatori marittimi 152

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 159

5-03192 Caramiello: Rilascio e rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento per i lavoratori del settore marittimo 152

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 160

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana armatori trasporto passeggeri (AIATP), di Assarmatori, di Assiterminal e di Confitarma, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (COM(2023)752 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione (COM(2023)753 final) 152

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Stefano da Empoli, presidente dell'Istituto per la competitività, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio » 162

Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti del Cluster tecnologico nazionale aerospace (CTNA), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio » 162

Audizione informale di rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio » 162

Audizione informale di rappresentanti della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio » 163

Audizione informale di rappresentanti di Argotec, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio » 163

Audizione informale di Anna Masutti, professore ordinario di diritto della navigazione aerea e aerospaziale presso l'Università degli studi di Bologna, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio » ... 163

Audizione informale di Franco Malerba, fondatore della *start up* Space V, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio » 163

Audizione informale, in videoconferenza, di Paolo Gaudenzi, consigliere per la scienza e la tecnologia presso il Consolato generale d'Italia a Boston, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2026 Governo recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio » ... 163

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 164

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 168

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 1621 Foti e abb. (Parere alle Commissioni I e II) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* .. 166

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 169

Sui lavori della Commissione 167

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 155/2024: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 170

ALLEGATO (Parere approvato) 172

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 155/24: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 173

ALLEGATO (Parere approvato) 176

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 175

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 177

DL 155/24: Misure urgenti in materia economica e fiscale in favore degli enti territoriali. C. 2150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 177

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 186

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione 2023 della Commissione europea sui princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali. COM(2024) 493 final *(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 180

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI:

Audizione di Maria Carla Gatto, Presidente del Tribunale dei Minorenni di Milano 187

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 187

Audizione di Don Maurizio Patriciello, Parroco di Caivano – Parrocchia San Paolo Apostolo *(Svolgimento e conclusione)* 187

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 189

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione del Sottosegretario di Stato per la Salute, on. Marcello Gemmato *(Svolgimento e conclusione)* 189

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 190

Audizione dell'ammiraglio Sergio Simone, consulente della Commissione nella precedente legislatura *(Svolgimento e conclusione)* 190

Comunicazioni del presidente 190

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 191

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori 192

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione di rappresentanti della Fondazione GIMBE 192

Audizione di rappresentanti del CNOP (Consiglio nazionale ordine psicologi) 193

Audizione di rappresentanti della SIP (Società italiana di psichiatria) 193

Audizione di rappresentanti del SULPL (Sindacato unitario lavoratori Polizia locale) 193

Sulla nomina di collaboratori della Commissione 193

Sui lavori della Commissione 194

Convocazione dell'ufficio di presidenza 194

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

19SMC0118900